



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 261

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 31 luglio 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	7
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	12
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	17
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	33
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	36
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	40
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	55
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	67
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	180

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	182
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	197
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	199

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**185^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
FAZZONE*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario su emendamenti)

La relatrice LO MORO (PD), dopo aver richiamato i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6-bis.0.1, sul quale propone di esprimere un parere contrario. Reputa, infatti, improprio introdurre in un decreto-legge, nell'ambito del procedimento di conversione, una disposizione che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, per la quale si dovrebbe piuttosto ricorrere allo strumento della legge ordinaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti, pubblicata in allegato.

(1527) Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ricordato i chiarimenti forniti dal vice ministro Morando su alcune questioni di merito, peraltro di competenza della Commissione affari esteri, ribadisce la proposta di formulare un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, su testo ed emendamenti, avanzata dal relatore.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce la proposta di parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, formulata nella seduta del 29 luglio.

Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta alle ore 14 di domani 1° agosto per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 recante misure per l'efficienza della Pubblica Amministrazione e degli uffici giudiziari, se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1579 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6-*bis*.0.1, sul quale esprime parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre impropriamente in un decreto-legge, nell'ambito del procedimento di conversione, una disposizione che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, per la quale si dovrebbe piuttosto ricorrere allo strumento della legge ordinaria.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1324 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– all'articolo 3, comma 5, nel procedimento di adozione dei regolamenti ministeriali ivi richiamati, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– all'articolo 18, al comma 2, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di attuazione degli obblighi comunitari in materia di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari;

– all'articolo 20, in sede di adozione del decreto di natura regolamentare disposto dal Ministro della salute, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in quanto la materia in oggetto riguarda sia la «tutela dell'ambiente», sia la «tutela della salute», quest'ultima riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente.

Inoltre, in ordine all'articolo 9, che reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, si segnala che, al comma 2, è presente un espresso riferimento all'Associazione Italiana della Croce Rossa che, in base al decreto legislativo n. 178 del 2012, è costituita, a partire dal 1° gennaio 2015, in soggetto di diritto privato.

All'articolo 14, comma 7, si reputa necessario coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con la normativa vigente, che già prevede sanzioni in riferimento a fattispecie per molti aspetti analoghe.

Infine, all'articolo 25, comma 6, la disposizione ivi prevista demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di modalità e criteri per l'effettuazione di pubblicità delle sigarette elettroniche. Poiché la materia è attualmente regolata dalla legge n. 3 del 2003, appare necessario chiarire il rapporto tra la normativa di fonte regolamentare che si intende introdurre e la vigente disciplina di rango legislativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**136^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.**La seduta inizia alle ore 14.**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E CONNESSI*

Il senatore CUCCA (PD), relatore sui disegni di legge 859 e connessi, in materia di norme penali sull'omicidio stradale, chiede di poter svolgere quanto prima un ulteriore ciclo di audizioni per chiudere l'istruttoria sui provvedimenti, così da poter poi procedere con la predisposizione di una proposta di testo unificato.

Il presidente PALMA accoglie la richiesta avanzata dal relatore e preannuncia che nel corso della prossima settimana sarà convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai Capigruppo, al fine di concludere le audizioni dei soggetti segnalati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso dell'ultima seduta il relatore, nell'esprimere il prescritto parere sul complesso degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), ha invitato i proponenti a ritirare le rispettive proposte di modifica del testo; in caso contrario, si è rimesso alla Commissione. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo ha invitato i presentatori a ritirare le rispettive proposte, preannunciando, nel caso essi siano posti in votazione, il proprio parere contrario.

Comunica, infine, che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 8^a sul testo. La Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali si sono altresì espresse sulle proposte emendative sulle quali si procederà con le votazioni.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

In esito a distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 1.3, 1.18, 1.19 e 1.20.

L'emendamento 1.5 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.21 (testo 2), il quale, attribuendo al ministero della giustizia la competenza a decidere in prima istanza in ordine alla riparazione dei pregiudizi subiti dai detenuti, è volto a conferire effettività alle previsioni del decreto-legge.

Il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore CASSON (*PD*) invitano il presentatore a valutare l'ipotesi di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene di non accedere alla richiesta testè formulata.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la propria astensione sul voto dell'emendamento 1.21 (testo 2), in ragione dell'esigenza di non contrastare le decisioni assunte dall'Esecutivo.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.21 (testo 2), 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48; respinge altresì gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, nonché le proposte emendative 2.3, 2.13, 3.1, 4.1, 4.5 e gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 5-*bis*.1, il quale è volto a escludere che, sulle delicate questioni inerenti l'esecuzione della pena e sulle modalità e tempi di misure privative della libertà personale, possano essere chiamati a decidere magistrati di prima nomina.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la questione posta dall'emendamento presentato dal Presidente meriti un approfondimento; per tale ragione invita il proponente a trasformarlo in ordine del giorno.

Il vice ministro COSTA osserva come la possibilità di destinare magistrati di prima nomina alle funzioni di sorveglianza risponda all'esigenza di ovviare alle note carenze di organico della magistratura di esecuzione; queste, peraltro, risulterebbero accentuate dall'ampliamento delle competenze ad essa spettanti anche in forza delle disposizioni recate dal decreto-legge in conversione.

Dopo il preannuncio del voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva come l'articolo 5-*bis* sia l'evidente prova dell'anomalia che connota la magistratura italiana, la quale sembra incoraggiare l'attribuzione di responsabilità e competenze a soggetti inesperti, la cui preparazione ed adeguatezza non è ancora dimostrata.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur essendo nel merito favorevole all'emendamento presentato dal Presidente, ritiene di non dover partecipare al voto, stigmatizzando l'ambiguità dell'Esecutivo, il cui operato si atteggia diversamente a seconda del ramo del Parlamento in cui si esaminano i provvedimenti d'urgenza in conversione.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), nel rilevare l'operato ondivago del Governo, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5-*bis*.1.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), il vice ministro COSTA insiste per il ritiro della proposta ribadendo in caso contrario il proprio orientamento contrario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5-*bis*.1.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 6bis.1, 7.1, gli identici 7.2 e 7.3, 7.4, gli identici 7.5 e 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, gli identici 7.15 e 7.16, 8.1 e 8.2.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 8.3, con il quale si vuole in parte ripristinare il testo originario del decreto-legge, ritenendo che l'articolo 8, così come attual-

mente modificato, rischia di non garantire adeguata tutela all'esigenza di sicurezza dei cittadini, allentando in modo parossistico l'effettiva applicazione delle misure cautelari coercitive.

Si apre quindi un confronto sull'emendamento, cui prendono parte il vice ministro COSTA, il relatore CASSON (PD) e il senatore GIOVANNARDI (NCD).

I senatori CAPPELLETTI (M5S) e MUSSINI (Misto-MovX) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.4 e 8.6.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) precisa che il proprio orientamento di voto sull'emendamento 8.3 dipenderà dai chiarimenti che il Governo saprà offrire circa il rapporto tra i criteri previsti dall'articolo 8 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, e i margini di giudizio sulla sussistenza dei presupposti cautelari del pericolo di fuga, della reiterazione del reato, dei rischi di inquinamento delle prove. È chiaro che se l'approvazione della norma recata dal testo varato alla Camera dei deputati vanifica in concreto la valutazione sulla sussistenza dei presupposti medesimi, l'emendamento 8.3 deve considerarsi senz'altro meritevole di accoglimento.

Il senatore D'ASCOLA (NCD) si limita a precisare che la norma pervenuta dalla Camera dei deputati gli appare comunque migliore rispetto al testo originario della disposizione recata dal decreto-legge. Del resto tutto il sistema delle valutazioni prognostiche ai fini dell'adozione di misure restrittive della libertà personale si rivela foriero di incertezze applicative. Non a caso l'impianto di diritto penale sostanziale che connatura ancora oggi il codice Rocco lascia spazio alle presunzioni, proprio per via della generale sfiducia verso norme che postulano una valutazione prognostica anticipata ai fini della comminazione delle sanzioni penali.

Dopo una breve interlocuzione del presidente PALMA (FI-PdL XVII) e del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il relatore CASSON (PD) rileva che, comunque, la previsione nel testo di un riferimento all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tende ad escludere, per alcuni dei reati più gravi previsti nell'ordinamento, l'applicazione dei criteri di scelta in favore di misure coercitive meno invasive.

Il vice ministro COSTA ribadisce il proprio orientamento contrario all'emendamento 8.3, giacché il nuovo articolo 8 del decreto-legge, come modificato presso la Camera dei deputati, mantiene un suo equilibrio di fondo attraverso un compiuto sistema di deroghe al regime applicativo delle misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, senza peraltro entrare in rotta di collisione con il criterio di delega recentemente approvato dalle Camere per l'esercizio del decreto legislativo di riordino complessivo delle pene. Infatti, come già puntualmente in-

dicato nei chiarimenti offerti dal sottosegretario Ferri, il nuovo articolo 275 del Codice di procedura penale non si porrebbe in antinomia con l'introduzione dei limiti massimi per l'irrogazione della nuova pena principale della detenzione domiciliare, introdotta in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 67 del 2014.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, risulta respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 8.7 che risulta anch'esso respinto.

In esito a separate votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.1, che risulta respinto.

La Commissione, infine, respinge l'emendamento 9.0.1.

Non essendovi senatori iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**51^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il ministro degli affari esteri Federica Mogherini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale, con particolare riferimento alla crisi in Libia**

Il ministro Federica MOGHERINI, nel riferirsi alla situazione in Libia, evidenzia come sia soprattutto la frattura fra islamisti e non islamisti ad essere alla base della rinnovata conflittualità ed a mettere a rischio la tenuta delle istituzioni nazionali. Sottolinea che la fragile tregua attualmente in vigore fra le parti potrebbe essere trasformata in un accordo politico durevole con l'insediamento del Parlamento, che l'Italia è impegnata

a favorire, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori regionali, e l'eventuale formazione di un governo di unità nazionale.

Ricorda il proficuo lavoro dell'ambasciata italiana a Tripoli, una delle poche sedi diplomatiche ancora aperte, e l'impegno dell'ambasciatore Buccino.

Sottolinea l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere di terra e auspica che la Libia possa in tempi brevi firmare le Convenzioni internazionali in materia di rifugiati, in modo da consentire un intervento diretto delle strutture dell'ONU.

Informa della presenza in Libia di 241 cittadini italiani non residenti, oltre ai 45 impiegati dell'ambasciata e di altre istituzioni governative, e agli 830 italiani residenti nel Paese. Ricorda l'impegno profuso nelle ultime settimane dal Ministero degli affari esteri, in coordinamento con gli altri Paesi europei, per consentire la possibilità di rimpatrio a cittadini italiani e di altri paesi.

Con riferimento alla situazione nella Striscia di Gaza, sottolinea come il Governo italiano ritenga inaccettabile il coinvolgimento nel conflitto di civili, in particolare di minori, e di strutture e personale delle Nazioni Unite.

Ritiene prioritario l'impegno volto a migliorare le condizioni di vita nella Striscia di Gaza ed in Cisgiordania, ricordando gli sforzi italiani in tal senso, sia sul piano multilaterale che attraverso il sostegno diretto alle organizzazioni internazionali e non governative operanti sul territorio.

Segnala che la comunità internazionale sta ipotizzando di promuovere una Conferenza dei Paesi donatori, su proposta della Norvegia e con una richiesta di collaborazione avanzata all'Italia in qualità di Presidente di turno dell'Unione europea. Rileva l'urgenza di rispondere alle questioni relative all'apertura dei valichi di Gaza, alla ripresa delle attività economiche ed al pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Nello stesso tempo rimarca la necessità di garantire le condizioni di sicurezza per Israele attraverso la distruzione dei razzi, dei tunnel e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, anche attraverso la possibile riattivazione della missione europea di controllo EUBAM o l'organizzazione di una nuova missione internazionale.

Con riferimento all'Ucraina, saluta positivamente sia la ritrovata stabilità istituzionale che la sospensione delle operazioni nell'est del Paese, finalizzata a garantire l'accesso degli osservatori internazionali nella zona dell'abbattimento dell'aereo civile malese. Informa di un prossimo possibile incontro, probabilmente a Minsk, del gruppo di contatto fra tutte le parti in conflitto, inclusi i separatisti attivi nelle regioni orientali. Una ulteriore novità positiva appare la scelta dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa di estendere la durata della missione degli osservatori nell'area.

Ricorda infine le ulteriori sanzioni nei confronti della Russia decise dai Paesi dell'Unione europea nei confronti della Russia, finalizzate ad in-

durre Mosca ad esercitare il suo peso politico sui separatisti delle regioni dell'est dell'Ucraina.

Il presidente CASINI esprime vicinanza, anche a nome della Commissione, al personale dell'ambasciata d'Italia a Tripoli e all'ambasciatore Buccino.

Il senatore TONINI (*PD*) sottolinea che la crisi in Ucraina può essere risolta solo attraverso un nuovo rapporto tra la comunità internazionale e la Russia. Rispetto alla situazione a Gaza, pur riconoscendo il diritto di Israele a garantire la sicurezza dei suoi cittadini, sottolinea la precarietà delle condizioni di vita nella striscia di Gaza, trasformata in una prigione a cielo aperto. Segnala che, secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa israeliana, il governo israeliano, superando una storica posizione di contrarietà, potrebbe accettare il dispiegamento di una forza internazionale di pace a garanzia reciproca delle parti in conflitto.

Sulla situazione libica critica il rimpianto, espresso da alcuni esponenti politici sulla caduta del governo del colonnello Gheddafi. Ricorda la rilevanza per l'Italia della crisi libica, anche sul versante energetico e per il controllo dei flussi migratori e dei richiedenti asilo.

Il senatore COMPAGNA (*NCD*) esprime preoccupazione per la drammatica situazione in Libia. In relazione alla crisi a Gaza, sottolinea che le forze islamiste ed il movimento Hamas rappresentano i maggiori avversari della causa palestinese. Sostiene la necessità di un sostegno più incisivo, da parte della comunità internazionale, dell'Autorità nazionale palestinese.

Ricorda che l'elezione del nuovo presidente ucraino ha segnato un elemento importante, anche se certamente non risolutivo, nella direzione di una soluzione politica della crisi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) critica l'intervento militare internazionale che ha portato alla destituzione di Gheddafi. Chiede quale sia la posizione del Governo italiano sulla possibile nomina di un nuovo Alto rappresentante dell'Onu in Medio Oriente.

Chiede inoltre chiarimenti sulla posizione italiana rispetto al movimento Hamas, che talvolta sembra essere considerato un interlocutore affidabile, mentre, a suo parere, è il principale responsabile dell'aggravarsi della situazione a Gaza.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) chiede ulteriori informazioni sui cittadini italiani ancora presenti in Libia e sui progetti di cooperazione militare attualmente in atto tra Italia e Israele.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) sottolinea che l'intervento militare internazionale, invece di agevolare una transizione della Libia verso un sistema democratico, ha piuttosto favorito l'accentuarsi delle divisioni etnico-religiose presenti nel Paese. Pone la questione della necessità di riconsiderare il principio stesso dell'ingerenza umanitaria, soprattutto laddove realizzato attraverso interventi militari. Pur stigmatizzando gli attacchi subiti Israele, sottolinea la grave sproporzione e le tragiche conseguenze dell'intervento militare a Gaza. Ritiene che gli attacchi a scuole e a strutture delle Nazioni Unite, oltre ad essere intollerabili, per le perdite di vite umane, tra cui molti bambini, rappresentano una vera e propria provocazione alla comunità internazionale. Sottolinea che la prosecuzione della politica degli insediamenti e la costante azione di indebolimento di Abu Mazen, hanno di fatto impedito che le trattative di pace, di cui pure il Governo di Israele si proclama sostenitore, potessero procedere verso una soluzione condivisa.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) esprime preoccupazione sulla situazione in Libia, che sta assumendo contorni sempre più simili a quelli somali. Apprezza l'avvio di una discussione, in Israele, sulla possibilità di consentire l'attivazione di una forza internazionale di pace.

Il ministro Federica MOGHERINI risponde ai quesiti posti ed alle osservazioni formulate. In particolare informa che i connazionali ancora presenti in Libia, nella quasi totalità dipendenti di imprese italiane, sono stati contattati dalla nostra ambasciata, che ha offerto anche la possibilità di un rimpatrio. In relazione alla nomina di un nuovo rappresentante dell'Onu in Medio Oriente, sottolinea che l'Italia segue con attenzione le valutazioni che sono attualmente in corso da parte del segretario generale. Rispetto al possibile dispiegamento di una forza internazionale di pace a Gaza rileva di aver parlato della questione con il primo ministro israeliano durante la recente visita in Medio Oriente. Ritiene tuttavia che tale possibilità sarà praticabile solo dopo la conclusione dell'operazione militare in corso. Rispetto alla cooperazione militare fra Italia e Israele, ricorda che tutte le operazioni condotte fra le nostre forze armate si svolgono nel quadro di accordi internazionali e sono comunque soggette a controllo del Parlamento. Ricorda che il movimento Hamas è iscritto nella lista delle organizzazioni terroristiche e che l'azione del Governo italiano è volta a rafforzare l'Autorità nazionale palestinese. Ritiene utile avviare la riflessione, proposta dal senatore De Cristofaro, sui limiti degli interventi militari di carattere umanitario.

Il presidente CASINI dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente CASINI avverte che la Commissione sarà convocata domani, venerdì 1° agosto, alle ore 14,30, per discutere il disegno di legge n. 1326-B concernente la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, ove assegnato in tempo utile in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**85^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 8,50.

AFFARI ASSEGNATI**Linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014 (n. 337)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 31)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il presidente LATORRE dà conto di uno schema di risoluzione da lui predisposto, nonché di una proposta alternativa contestualmente presentata dal senatore Marton (*pubblicati in allegato*).

Il senatore COTTI (*M5S*) presenta quindi un'ulteriore proposta di risoluzione a sua firma (*pubblicata in allegato*).

Il senatore PEGORER (*PD*) pone innanzitutto l'accento sulla necessità per il Paese di posizionarsi in maniera chiara e definita a livello internazionale, sollecitando, in particolare, una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione europea.

Dichiara quindi di condividere i contenuti dello schema di risoluzione presentato dal Presidente, osservando tuttavia che, nel secondo impegno al Governo, potrebbe essere sottolineata con maggiore forza l'opportunità di rafforzare la presenza nell'area mediterranea, i cui elementi di crisi non possono e non debbono –nonostante l'attualità delle vicende ucraine- passare in secondo piano.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), nell'esprimere convinto apprezzamento in ordine allo schema di risoluzione proposto dal Presidente, invita a tenere conto anche delle osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Pegorer.

Ad avviso del senatore BATTISTA (*Misto-ILC*), sarebbe opportuno che lo schema di risoluzione che la Commissione riterrà di approvare contenesse, al suo interno, uno specifico passaggio per un maggiore coinvolgimento dello Stato d'Israele in ambito atlantico, al fine di provare a risolvere in anche in quella sede la delicata ed attuale crisi mediorientale.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rimarca l'opportunità di avviare una ponderata e serena riflessione, in seno all'Alleanza atlantica, anche in relazione agli errori commessi nella gestione delle ultime crisi. Ciò vale in particolare per la Libia, dove i passati interventi contro il regime di Gheddafi non sembrano aver favorito una reale pacificazione dell'area ed una sua evoluzione verso la democrazia.

Conclude rilevando che i contenuti della risoluzione presentata dal Presidente appaiono eccessivamente generici.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) si esprime, invece, in senso convintamente favorevole sul medesimo schema di risoluzione.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere un orientamento in linea di massima favorevole sulla proposta di risoluzione del Presidente, invita a tenere nella giusta considerazione anche le pertinenti osservazioni del senatore Gasparri, rilevando che la crisi libica sembra aver raggiunto dimensioni e gravità tali da non rendere più differibile un significativo intervento da parte della comunità internazionale.

Il senatore COTTI (*M5S*) si sofferma sui contenuti marcatamente pacifisti della sua proposta di risoluzione, auspicando un ripensamento del ruolo globale della NATO.

Ad avviso del senatore DIVINA (*LN-Aut*), lo schema di risoluzione presentato dal Presidente dovrebbe tenere maggiormente distinte le problematiche relative alla crisi nell'est europeo da quelle inerenti all'area mediterranea ed africana. Appaiono inoltre superati i riferimenti storici al nazi-fascismo contenuti nell'ultimo degli impegni al Governo.

Conclude invitando a valutare la possibilità di inserire nel testo degli specifici passaggi in cui si invitano i Paesi dell'Alleanza ad assumere delle posizioni di responsabilità, e rilevando che le politiche di allargamento ad est della NATO dovrebbero essere valutate anche in relazione alla possibilità della nascita di una nuova e preoccupante guerra fredda.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che le proposte dei senatori Marton e Cotti potrebbero confluire in un unico testo. Inoltre, stante il

tenore dello schema di risoluzione a firma del presidente Latorre, si potrebbe, a suo avviso, verificare la possibilità di pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso.

In ragione di ciò, sarebbe opportuno non procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Il PRESIDENTE replica agli intervenuti rilevando che i contenuti dello schema di risoluzione a sua firma appaiono chiari e definiti. L'atto di indirizzo, peraltro, si propone di costituire un efficace sostegno politico per l'attività del Governo nell'ambito del prossimo vertice NATO di settembre per rafforzare il ruolo italiano in un contesto delicatissimo, dove l'Alleanza atlantica è chiamata a rilanciare e a ridefinire la propria missione a seguito dei profondi cambiamenti verificatisi nello scacchiere internazionale.

Relativamente, poi, alla questione libica, sottolinea l'opportunità di non focalizzarsi eccessivamente sugli eventuali errori commessi nel passato, concentrandosi invece sulle possibili soluzioni future.

Nel rilevare che la crisi ucraina (che si sta evolvendo con la definizione di rilevanti sanzioni economiche nei confronti della Federazione Russa), rappresenta un conflitto nel cuore dell'Europa che non può essere ignorato, precisa quindi che lo scopo della risoluzione è quello di impedire che, a seguito di ciò, l'area mediterranea venga considerata marginale. I fattori di crisi ivi presenti, infatti, rappresentano delle minacce significative per l'intera Unione europea.

Con riferimento, da ultimo, ai rilievi mossi dal senatore Santangelo osserva che l'imminenza del vertice (previsto nella prima settimana del mese di settembre), unita all'intenso calendario dei lavori dell'Assemblea impone la necessità di procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Conclude presentando un nuovo schema di risoluzione, che recepisce alcune osservazioni emerse nel dibattito (*pubblicato in allegato*).

Il senatore MARTON (*M5S*) osserva che la Commissione potrebbe essere nuovamente convocata nell'odierno pomeriggio e financo nel fine settimana, onde poter procedere alla votazione del testo con maggiore ponderazione.

Il presidente LATORRE ribadisce che gli impegni istituzionali dell'Assemblea non sembrano prefigurare queste possibilità.

Il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*) lamenta la mancanza, nel nuovo schema di risoluzione, dei rilievi da lui formulati in ordine ad un maggior coinvolgimento dello Stato d'Israele.

Il PRESIDENTE osserva che la risoluzione approvata dalla Commissione rappresenta innanzitutto un atto di indirizzo per il Governo italiano ed in ragione di ciò potrebbero apparire inopportune delle sollecitazioni direttamente riferite ai possibili esiti del vertice.

Preso atto di quanto emerso nel dibattito, i senatori MARTON (M5S) e COTTI (M5S) dichiarano di ritirare le bozze di risoluzione a loro firma, preannunciando contestualmente il voto contrario sul nuovo schema poc'anzi proposto dal Presidente.

Previa verifica del numero legale, il presidente LATORRE pone infine in votazione il nuovo schema di risoluzione da lui predisposto, che risulta approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,25.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL SENATORE LATORRE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 337**

La Commissione difesa, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014,

considerato che la soluzione della delicata vicenda che vede, a distanza ormai di due anni, detenuti in India due fucilieri della Marina militare italiana, con palese violazione della loro immunità funzionale, non può che trovare soluzione in un ambito internazionale che coinvolga tutti gli organismi attivi nel contrasto mondiale al fenomeno della pirateria, tra cui spicca l’Alleanza atlantica, tuttora impegnata nell’operazione Ocean Shield;

impegna il Governo:

in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, ad operare affinché venga riaffermata la capacità della NATO a rispondere, in modo coeso, tempestivo ed efficace, alle minacce che possano essere arrecate alla sicurezza di ogni Alleato dall’insorgere di crisi e dall’intensificarsi di fenomeni di instabilità politica e sociale ai confini dell’Alleanza, indipendentemente dall’area geografica interessata;

a promuovere un’opera di costante sensibilizzazione nei confronti dei Paesi membri in ordine alla necessità di focalizzare l’attenzione e l’azione dell’Alleanza non solo sulla pur delicata ed attuale crisi ucraina (che richiede di fornire le dovute rassicurazioni ai paesi membri dell’Europa dell’est), ma anche e soprattutto nell’area mediterranea, dove si impone, in particolare, un rafforzamento della strategia marittima allo scopo di stabilizzare i gravi fattori di crisi del nord Africa (in particolare, la Libia), e di gestire il conseguente e crescente aumento dei flussi migratori;

a sostenere, in un quadro di rafforzamento della Difesa Europea e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l’opportunità di rafforzare il contributo degli Alleati europei alla difesa e alla sicurezza collettive, pur tenendo in debita considerazione le stringenti esigenze di bilancio, e puntando a valorizzare forme di cooperazione multinazionale, specializzazione e razionalizzazione, anche in un’ottica di

complementarietà NATO-UE, con l'obiettivo di conseguire una reale condivisione degli oneri in ambito Alleato;

a sostenere, nell'ambito delle discussioni in corso tra Alleati, in linea con quanto previsto dal Concetto Strategico del 2010, e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l'opportunità di rilanciare i rapporti di partenariato ad ampio spettro, in particolare con i Paesi non appartenenti alla NATO della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente e dei Balcani Occidentali, con l'obiettivo di un loro crescente coinvolgimento per la costruzione di un genuino spazio di sicurezza europeo e euro-atlantico;

a sostenere, sempre in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo di mantenere la «politica della porta aperta» nei confronti dei Paesi che aspirano a entrare a far parte dell'Alleanza, in un processo di crescente stabilizzazione europea e di condivisione dei valori su cui l'Alleanza è fondata e che ne hanno consentito nel corso degli anni il progressivo allargamento;

a preservare, anche in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo globale di un mondo libero da armi nucleari, promuovendo politiche finalizzate alla riduzione negoziata delle armi nucleari tattiche e alla modernizzazione dei regimi di controllo degli armamenti convenzionali, incluso attraverso misure di rafforzamento della trasparenza reciproca;

a contribuire a rafforzare il ruolo dell'Alleanza nel promuovere la conoscenza e la piena attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (e delle Risoluzioni ad essa collegate) su donne, pace e sicurezza, riconoscendo l'impatto unico e sproporzionato che i conflitti armati hanno sulla quotidianità delle donne in ogni parte del mondo, valorizzando il ruolo crescente che le donne possono avere nella prevenzione e soluzione dei conflitti internazionali, e promuovendo la partecipazione delle donne come agenti attivi della pace e della sicurezza;

a riconoscere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, il contributo fornito da soldati e civili alla sicurezza e alla stabilità dell'Afghanistan, e a promuovere una presenza internazionale che possa superare la fase dell'intervento militare armato e accompagnare il Paese -attraverso attività di formazione delle Forze armate, di assistenza economica e sociale, di promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto- verso una piena e durevole pacificazione;

a promuovere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, e all'approcciarsi del sessantennale della liberazione dell'Europa dal nazifascismo, il rinnovamento del legame transatlantico, fondato non soltanto sull'alleanza militare, ma anche sulla condivisione dei valori democratici,

sul dialogo politico – incluso per il tramite dell’Assemblea parlamentare – sull’armonizzazione delle politiche finanziarie e sul rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, dando piena attuazione all’articolo 2 del Trattato di Washington.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 337 (Doc. XXIV, n. 31)

La Commissione difesa, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014,

considerato che la soluzione della delicata vicenda che vede, a distanza ormai di due anni, detenuti in India due fucilieri della Marina militare italiana, con palese violazione della loro immunità funzionale, non può che trovare soluzione in un ambito internazionale che coinvolga tutti gli organismi attivi nel contrasto mondiale al fenomeno della pirateria, tra cui spicca l’Alleanza atlantica, tuttora impegnata nell’operazione *Ocean Shield*;

impegna il Governo:

in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, ad operare affinché venga riaffermata la capacità della NATO a rispondere, in modo coeso, tempestivo ed efficace, alle minacce che possano essere arrecate alla sicurezza di ogni Alleato dall’insorgere di crisi e dall’intensificarsi di fenomeni di instabilità politica e sociale ai confini dell’Alleanza, indipendentemente dall’area geografica interessata;

a promuovere un’opera di costante sensibilizzazione nei confronti dei Paesi membri in ordine alla necessità di focalizzare l’attenzione e l’azione dell’Alleanza non solo sulla pur delicata ed attuale crisi ucraina (che richiede di fornire le dovute rassicurazioni ai paesi membri dell’Europa dell’est), ma con ancora maggiore impegno nell’area mediterranea, dove si impone, in particolare, un’iniziativa forte per favorire la stabilizzazione dei gravi fattori di crisi del nord Africa (in particolare, la Libia), e, in questo quadro, anche per gestire il conseguente e crescente aumento dei flussi migratori;

a sostenere, in un quadro di rafforzamento della Difesa Europea e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l’opportunità di rafforzare il contributo degli Alleati europei alla difesa e alla sicurezza collettive, pur tenendo in debita considerazione le stringenti esigenze di bilancio, e puntando a valorizzare forme di cooperazione multinazionale, specializzazione e razionalizzazione, anche in un’ottica di

complementarietà NATO-UE, con l'obiettivo di conseguire una reale condivisione degli oneri in ambito Alleato;

a sostenere, nell'ambito delle discussioni in corso tra Alleati, in linea con quanto previsto dal Concetto Strategico del 2010, e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l'opportunità di rilanciare i rapporti di partenariato ad ampio spettro, in particolare con i Paesi non appartenenti alla NATO della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente e dei Balcani Occidentali, con l'obiettivo di un loro crescente coinvolgimento per la costruzione di un genuino spazio di sicurezza europeo e euro-atlantico;

a sostenere, sempre in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo di mantenere la «politica della porta aperta» nei confronti dei Paesi che aspirano a entrare a far parte dell'Alleanza, in un processo di crescente stabilizzazione europea e di condivisione dei valori su cui l'Alleanza è fondata e che ne hanno consentito nel corso degli anni il progressivo allargamento;

a preservare, anche in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo globale di un mondo libero da armi nucleari, promuovendo politiche finalizzate alla riduzione negoziata delle armi nucleari tattiche e alla modernizzazione dei regimi di controllo degli armamenti convenzionali, incluso attraverso misure di rafforzamento della trasparenza reciproca;

a contribuire a rafforzare il ruolo dell'Alleanza nel promuovere la conoscenza e la piena attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (e delle Risoluzioni ad essa collegate), su donne, pace e sicurezza, riconoscendo l'impatto unico e sproporzionato che i conflitti armati hanno sulla quotidianità delle donne in ogni parte del mondo, valorizzando il ruolo crescente che le donne possono avere nella prevenzione e soluzione dei conflitti internazionali e promuovendo la partecipazione delle donne come agenti attivi della pace e della sicurezza;

a riconoscere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, il contributo fornito da soldati e civili alla sicurezza e alla stabilità dell'Afghanistan e a promuovere una presenza internazionale che possa superare la fase dell'intervento militare armato e accompagnare il Paese – attraverso attività di formazione delle Forze armate, di assistenza economica e sociale, di promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto – verso una piena e durevole pacificazione;

a promuovere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, e all'approcciarsi del sessantennale della liberazione dell'Europa dal nazifascismo, il rinnovamento del legame transatlantico, fondato non soltanto sull'alleanza militare, ma anche sulla condivisione dei valori democratici,

sul dialogo politico – incluso per il tramite dell’Assemblea parlamentare – sull’armonizzazione delle politiche finanziarie e sul rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, dando piena attuazione all’articolo 2 del Trattato di Washington.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL SENATORE COTTI
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 337**

La Commissione difesa, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014,

impegna il Governo:

in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, ad operare affinché venga dato l’avvio ad una fase di approfondimento sulle situazioni di conflitto in essere o potenziali a livello mondiale, ripensando a quale ruolo dovrebbero avere gli stati aderenti attualmente alla NATO nel perseguire obiettivi di pace e soluzione di conflitti, valutando se sia ancora utile, di fronte a scenari mondiali completamente mutati rispetto al momento della nascita dell’Alleanza, mantenerla come è attualmente, anche alla luce della crescente collaborazione, in tema di difesa, tra gli stati aderenti all’Unione europea ed alla necessità sempre maggiore di un accresciuto ruolo dell’ONU per il mantenimento della pace nel mondo;

ad operare perché venga superata la visione delle situazioni di conflitto dal solo punto di vista statico ed unilaterale della NATO come «situazione data» a cui, semplicemente, rispondere; promuovendo analisi di tipo sistemico, che considerino le azioni, economiche e militari, degli stati aderenti come potenziali generatrici di effetti, non sempre positivi, sul generarsi di situazioni di conflitto;

ad evitare di considerare qualsiasi crisi in qualsiasi area del mondo come affare di cui doversi occupare, favorendo piuttosto un più fattivo ruolo dell’ONU, e limitando la propria attenzione ed azione internazionale a situazioni in cui l’ONU stessa richiedesse un impegno diretto, o a situazioni in cui fosse minacciata l’integrità dei confini dei Paesi membri, abbandonando la dottrina che assegna alla NATO un ruolo attivo anche nella difesa di ipotetici diritti degli stati aderenti, in luoghi distanti dalla propria terra ed entro i confini di altri stati. Con particolare prudenza va valutato qualsiasi impiego di forze armate per far fronte ad emergenze, quali quella del fenomeno della immigrazione clandestina, che non si risolverà con l’impiego di mezzi armati;

a svolgere un'opera di mediazione, e non di parte, nella situazione creatasi in Ucraina, superando i vecchi schematismi del periodo della guerra fredda, dando nuovo impulso alle relazioni tra la l'Alleanza e la Federazione Russa, prevedendo la ripartenza della «collaborazione per la pace» (*Partnership for Peace*, PFP) avviata nel maggio 2002;

a sostenere, in un quadro di perseguimento di risparmio economico nella collaborazione di una più integrata difesa europea, in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l'opportunità di coordinare lo sforzo degli alleati europei verso il perseguimento di un progressivo disarmo, e puntando a valorizzare forme di cooperazione multinazionale;

a rifiutare la logica della visione del mondo secondo una divisione tra Paesi amici (aderenti e *partner* NATO) e nemici, diversamente da quanto previsto dal Concetto Strategico del 2010, e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, perseguendo la pace mondiale piuttosto che la costruzione di egoistici spazi di sicurezza relegati al contesto europeo ed euro-atlantico;

a perseguire, anche in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo globale di un mondo libero da armi nucleari, promuovendo politiche finalizzate alla riduzione negoziata delle armi nucleari tattiche e alla modernizzazione dei regimi di controllo degli armamenti convenzionali, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza reciproca;

a contribuire a rafforzare il ruolo dell'Alleanza nel promuovere la conoscenza e la piena attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle Risoluzioni ad essa collegate su donne, pace e sicurezza, riconoscendo l'impatto unico e sproporzionato che i conflitti armati hanno sulla quotidianità delle donne in ogni parte del mondo, valorizzando il ruolo crescente che le donne possono avere nella prevenzione e soluzione dei conflitti internazionali, e promuovendo la partecipazione delle donne come agenti attivi della pace e della sicurezza;

a riconoscere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, il leale contributo fornito da soldati e civili alle operazioni svolte in Afghanistan, pur nella negativa valutazione della presenza militare in quell'area ed alla sostanziale pochezza degli obiettivi raggiunti, prevedendo l'immediata conclusione della fase dell'intervento militare armato e accompagnando il Paese senza bisogno di impiegare forze armate, mediante assistenza economica e sociale, promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, verso una piena e durevole pacificazione;

ad operare perché la soluzione della delicata vicenda che vede, a distanza ormai di due anni, detenuti in India due fucilieri della Marina mi-

litare italiana possa trovare soluzione in un ambito internazionale che coinvolga tutti gli organismi attivi nel contrasto mondiale al fenomeno della pirateria, tra cui spicca l'Alleanza atlantica, tuttora impegnata nell'operazione *Ocean Shield*.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
SENATORE MARTON SULL’AFFARE ASSEGNATO
N. 337**

La Commissione difesa, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane, in vista del prossimo vertice della NATO, che avrà luogo nel mese di settembre 2014,

considerato che la soluzione della delicata vicenda che vede, a distanza ormai di due anni, detenuti in India due fucilieri della Marina militare italiana, con palese violazione della loro immunità funzionale, non può che trovare soluzione in un ambito internazionale che coinvolga tutti gli organismi attivi nel contrasto mondiale al fenomeno della pirateria, tra cui spicca l’Alleanza atlantica, tuttora impegnata nell’operazione *Ocean Shield*;

impegna il Governo:

in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, ad operare affinché venga riaffermata la capacità della NATO a rispondere, in modo coeso, tempestivo ed efficace, alle minacce che possano essere arrecate alla sicurezza di ogni Alleato dall’insorgere di crisi e dall’intensificarsi di fenomeni di instabilità politica e sociale ai confini dell’Alleanza, indipendentemente dall’area geografica interessata;

a promuovere un’opera di costante sensibilizzazione nei confronti dei Paesi membri in ordine alla necessità di focalizzare l’attenzione e l’azione dell’Alleanza non solo sulla pur delicata ed attuale crisi ucraina (che richiede di fornire le dovute rassicurazioni ai paesi membri dell’Europa dell’est), ma anche e soprattutto nell’area mediterranea, dove si impone, in particolare, un rafforzamento della strategia marittima allo scopo di stabilizzare i gravi fattori di instabilità del nord Africa (in particolare, la Libia), e di gestire il conseguente e crescente aumento dei flussi migratori;

a ridare un nuovo impulso alle relazioni tra la l’Alleanza e la Federazione Russa, prevedendo la ripartenza della «collaborazione per la pace» (*Partnership for Peace*, PfP) avviata nel maggio del 2002;

a sostenere, in un quadro di riorganizzazione della Difesa europea e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l’opportunità di coordinare il contributo degli alleati europei alla difesa e

alla sicurezza collettive, tenendo in debita considerazione le stringenti esigenze di bilancio, e puntando a valorizzare forme di cooperazione multinazionale, specializzazione e razionalizzazione, anche in un'ottica di complementarità NATO-UE, con l'obiettivo di conseguire una reale condivisione degli oneri in ambito alleato;

a sostenere, nell'ambito delle discussioni in corso tra Alleati, in linea con quanto previsto dal Concetto Strategico del 2010, e in vista del prossimo vertice NATO di settembre 2014 a Celtic Manor, l'opportunità di rilanciare i rapporti di partenariato ad ampio spettro, in particolare con i Paesi non NATO della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente e dei Balcani Occidentali, con l'obiettivo di un loro crescente coinvolgimento per la costruzione di un genuino spazio di sicurezza europeo e euro-atlantico;

a sostenere in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo di mantenere la «politica della porta aperta» nei confronti dei Paesi che aspirano a entrare a far parte dell'Alleanza, in un processo di crescente stabilizzazione europea e di condivisione dei valori su cui l'Alleanza è fondata e che ne hanno consentito nel corso degli anni il progressivo allargamento;

a preservare, anche in occasione del vertice NATO di settembre 2014, l'obiettivo globale di un mondo libero da armi nucleari, promuovendo politiche finalizzate alla riduzione negoziata delle armi nucleari tattiche e alla modernizzazione dei regimi di controllo degli armamenti convenzionali, incluso attraverso misure di rafforzamento della trasparenza reciproca;

a contribuire a rafforzare il ruolo dell'Alleanza nel promuovere la conoscenza e la piena attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle Risoluzioni ad essa collegate su donne, pace e sicurezza, riconoscendo l'impatto unico e sproporzionato che i conflitti armati hanno sulla quotidianità delle donne in ogni parte del mondo, valorizzando il ruolo crescente che le donne possono avere nella prevenzione e soluzione dei conflitti internazionali, e promuovendo la partecipazione delle donne come agenti attivi della pace e della sicurezza;

a riconoscere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, il contributo fornito da soldati e civili alla sicurezza e alla stabilità dell'Afghanistan, prevedendo l'immediata conclusione della fase dell'intervento militare armato e accompagnando il Paese – attraverso attività di formazione delle Forze armate, di assistenza economica e sociale, di promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto – verso una piena e durevole pacificazione;

a promuovere, in occasione del vertice NATO di settembre 2014, e all'approcciarsi del sessantennale della liberazione dell'Europa dal nazifascismo, il rinnovamento del legame transatlantico, fondato non soltanto sull'alleanza militare, ma anche sulla condivisione dei valori democratici; sul dialogo politico, incluso per il tramite dell'Assemblea parlamentare; sull'armonizzazione delle politiche finanziarie e sul rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, dando piena attuazione all'articolo 2 del Trattato di Washington.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**263^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1326-B) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dà lettura della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- risulta necessario che, in sede di stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, il limite annuo di risorse proprie della Cassa depositi e prestiti S.p.A. utilizzabile per iniziative di cooperazione per lo sviluppo sia fissato ad un livello tale da escludere qualunque pregiudizio, anche di minima entità, all'equilibrio finanziario della Cassa medesima;

- le risorse proprie della Cassa depositi e prestiti siano utilizzate esclusivamente per il finanziamento di progetti rispondenti ad una corretta logica di mercato e funzionali alla realizzazione di adeguati margini di remunerazione».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanza dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANGALLI (*PD*) riepiloga i contenuti della proposta di parere non ostativo con presupposti e un'osservazione, già pubblicata in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, nel far presente che è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede al rappresentante del Governo conferma della congruità della copertura finanziaria e della clausola di salvaguardia, contenuta nell'articolo 9, comma 2.

Il vice ministro MORANDO fornisce le rassicurazioni richieste.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo del decreto-legge in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario, ritenendo che il provvedimento contrasti con i criteri di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche. Stigmatizza, altresì, il fatto che venga corrisposto ad alcuni detenuti un risarcimento di otto euro al giorno, per un'ammontare corrispondente a quello delle pensioni di invalidità, e lamenta l'utilizzo poco accurato dei fondi messi in passato a disposizione del Commissario straordinario per gli istituti di pena.

In conclusione, rileva che, in luogo di provvedimenti come quello in esame, sarebbe stato meglio approntare tempestivamente programmi di gestione dell'emergenza carceraria conformi al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara il voto contrario, sottolineando come tale decreto rappresenti una risposta sporadica e frammentaria ad un'emergenza – quale quella del sovraffollamento nelle carceri – denunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e più volte ripresa dal Presidente della Repubblica. Tale decreto cerca di supplire inutilmente alla mancanza di un programma organico e meditato di risoluzione dell'increscioso problema del sovraffollamento dei detenuti e della lentezza dei procedimenti giurisdizionali civili e penali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 31 luglio, alle ore 14,30, con gli argomenti ancora non conclusi, già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**264^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione di onerosità della relatrice in merito agli emendamenti 1.3, 6.1, 6.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1; concorda, poi, con la richiesta di relazione tecnica sulla proposta 6.0.1. Esprime, infine, un avviso di nulla osta sull'emendamento 1.5.

La relatrice ZANONI (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.0.1. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

La Commissione approva.

(1533) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione su testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione in parte non ostativa con presupposti e osservazioni, in parte contraria. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra una proposta di relazione non ostativa con presupposti e osservazioni.

Interviene incidentalmente la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), per chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 40, con particolare riferimento alla copertura a valere sugli impieghi agevolati sul gasolio in agricoltura.

Il PRESIDENTE rileva che la copertura consiste in un recupero di risorse, a seguito della riduzione della quota dei consumi di gasolio, utilizzato in agricoltura, ammesso ad un regime fiscale agevolato.

Il vice ministro MORANDO interviene sulla proposta avanzata dal relatore, prospettando un parere di contrarietà semplice sull'articolo 30, riguardante la responsabilità civile dei magistrati. Infatti, tale disposizione non è verificata positivamente dalla relazione tecnica aggiornata, sulla base della carenza di copertura finanziaria, a valere sul FISPE, per il 2014, nonché per l'insufficienza della clausola di salvaguardia finanziaria.

Tuttavia, ritiene che il parere possa limitarsi ad una semplice contrarietà, in quanto la disposizione, contestualmente ad un ampliamento delle fattispecie per le quali può essere esercitata l'azione di risarcimento, estende anche il novero dei soggetti passivi, includendovi, insieme allo Stato, anche i magistrati, rendendo così molto difficile una valutazione che potrà essere svolta soltanto ad una verifica dell'operatività della norma.

Il PRESIDENTE concorda con il suggerimento formulato dal rappresentante del Governo, in considerazione del fatto che la portata normativa dell'articolo 30 – che, da un lato, amplia i casi in cui è esperibile l'azione di risarcimento e, dall'altro, include la responsabilità personale dei magistrati stessi, affiancandola a quella dello Stato – è tale da poter ritenere ultronea la copertura finanziaria e quindi irrilevante la questione posta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla capienza del FISPE.

Inoltre, non risulta convincente il rilievo della relazione tecnica aggiornata sulla presunta insufficienza della clausola di salvaguardia finanziaria: infatti, a fronte di un onere stimato al massimo in cinque milioni di euro, la clausola prevede, in caso di scostamento, la corrispondente riduzione di un programma di spesa su cui sono stanziati 4,5 miliardi di

euro. Invita, quindi, il relatore ad inserire nel parere una contrarietà sull'articolo 30 non riferita all'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione della seguente relazione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisita la Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, relazione non ostativa, nel presupposto: che le attività di verifica dei requisiti per l'accesso al regime fiscale dei cd. "minimi" – il cui ambito applicativo viene esteso dall'articolo 7, comma 3 – possano essere garantite dalle dotazioni umane e strumentali attualmente impegnate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che le regioni – a seguito dei nuovi limiti orari a cui il personale sanitario viene assoggettato dall'articolo 14 – possano continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, eventualmente tramite processi di riorganizzazione, senza aggravii di oneri per la finanza pubblica; dell'assenza di effetti per la finanza pubblica connessi all'articolo 29 recante un'interpretazione di maggior favore per i soggetti creditori delle amministrazioni pubbliche; della congruità della copertura dell'articolo 40, che utilizza quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi di gasolio ammessi all'impiego agevolato in agricoltura;

e con le seguenti osservazioni: l'assenza, nell'articolo 8 sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, di un regime transitorio o di una data di decorrenza delle nuove norme potrebbe ingenerare criticità applicative connesse alla possibile richiesta di rimborso della maggiore imposta precedentemente assolta sugli atti pregressi; non può del tutto escludersi l'insorgere di contenziosi derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), laddove attenua il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano svolto la medesima attività di progettazione.

Esprime, infine, una relazione di semplice contrarietà limitatamente all'articolo 30.».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore viene approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sollecita l'audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dottor Carlo Cottarelli, alla

luce delle preoccupazioni connesse alle sue dichiarazioni di ieri, in cui lamentava l'utilizzo di risorse derivanti dalla revisione della spesa per la copertura di ulteriori spese.

Il PRESIDENTE reputa opportuno, anche in considerazione dell'attuale programmazione dei lavori dell'Assemblea, prendere contatti, dopo la pausa estiva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per concordare l'audizione del Commissario Cottarelli, nella quale sia possibile, per la Commissione, confrontarsi sulla base di dati numerici certi e consolidati.

Il vice ministro MORANDO fa presente come l'oggetto del dibattito suscitato dalle dichiarazioni del Commissario straordinario attenga non al raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa, bensì al fatto che quota parte delle risorse recuperate attraverso risparmi siano utilizzate per finanziare ulteriori interventi di spesa.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, venerdì 1° agosto 2014, alle ore 14,30, per il seguito degli argomenti ancora non conclusi ed iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**124^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), specificando che il testo è volto ad accogliere le posizioni maggiormente condivise dai diversi Gruppi e a valorizzare il contributo offerto dai soggetti auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra gli organismi della fiscalità e i contribuenti. Dopo aver fatto presente la propria disponibilità a integrare lo schema di parere sulla base di ulteriori proposte e approfondimenti prosegue dando specificatamente conto delle osservazioni relative a singoli articoli dello schema di decreto in esame. Sottolinea quindi l'importanza attribuita nella fase di elaborazione dello schema di parere al raccordo con le posizioni espresse dalla VI Commissione della Camera, privilegiando l'attenzione al merito delle questioni trattate: sottolinea quindi, anche in qualità di rappresentante del Gruppo PD, il valore di un'intesa sulle singole questioni, in linea con quanto concordato con il Governo, rinunciando alla indicazione di specifiche proposte emendative.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide l'impostazione del relatore e mette in evidenza l'importanza di un'effettiva convergenza delle valutazioni da parte delle due Commissioni competenti al fine di conferire il massimo rilievo al contributo parlamentare nel rapporto con il Governo.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), facendo riferimento all'analisi svolta dal Servizio del Bilancio, pone un quesito circa la compatibilità del provvedimento in titolo con i vincoli finanziari previsti dalla legge delega.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che l'esame sugli aspetti finanziari è deferito alla 5^a Commissione. Invita tuttavia il rappresentante del Governo a esprimersi in merito.

Il vice ministro CASERO ritiene che l'esame presso la Commissione bilancio possa confermare l'assenza di oneri, già attestata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO invita quindi i Gruppi a far pervenire le proprie osservazioni sulla proposta del relatore, fermo restando l'obiettivo di concludere l'*iter* nel rispetto del termine ordinario del 1° agosto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato), che illustra, soffermandosi in particolare sulla valorizzazione del ruolo delle associazioni di categoria del settore immobiliare rispetto alla composizione delle commissioni censuarie locali e centrale, sulla definizione della data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla necessità di adeguare la previsione concernente la partecipazione di personale avente funzioni direttive o esecutive nei partiti politici alle commissioni censuarie alle attuali condizioni storiche e sul riconoscimento delle peculiarità delle province autonome di Trento e Bolzano. Sollecita quindi i Gruppi a compiere un'approfondita valutazione dello schema di parere al fine di proporre modifiche e integrazioni che potranno essere esaminate anche nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1326-B.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99),

valutato che

l'articolo 1, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, prevede tra i principi generali della delega il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi del contribuente, anche in un quadro di leale e reciproca collaborazione con l'amministrazione finanziaria;

l'articolo 6, comma 3, della citata legge prevede l'assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di quest'ultimi di modelli pre-compilati;

l'articolo 7 della citata legge delega il Governo a provvedere in materia di semplificazione procedendo:

ad una revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, con lo specifico criterio di eliminare complessità superflue;

alla revisione degli adempimenti individuando quelli superflui o che presentino duplicazioni ovvero siano scarsamente utili ai fini del controllo;

alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti di imposta e di dichiarazione dei centri di assistenza fiscale;

che la semplificazione rappresenta comunque un principio cardine dell'azione di revisione della disciplina tributaria nel suo complesso, con effetti anche economici rilevanti, per l'attività dei contribuenti e delle imprese in particolare,

ritiene adeguato e in linea con tali principi di delega l'atto sottoposto al parere parlamentare ed esprime parere favorevole con i seguenti rilievi.

Completamento della delega in materia di semplificazione

La Commissione giudica opportuno, ai fini del completamento della delega in materia di semplificazione, suggerire fin d'ora al Governo una

serie di misure, da adottare in un successivo provvedimento attuativo del principio di semplificazione:

in relazione all'adozione del modello precompilato di dichiarazione, la Commissione ritiene che l'obbligo posto in capo ai datori di lavoro e ai sostituti di imposta di comunicare entro il 7 marzo i redditi corrisposti e le altre informazioni relative alla certificazione unica, renda superflua la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle medesime informazioni attraverso il modello 770: valuti pertanto il Governo l'adozione di una specifica misura abrogativa dell'adempimento in commento, per evitare duplicazioni e superflui adempimenti.

Per quanto riguarda la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, valuti il Governo l'opportunità di innalzare il limite attualmente previsto di 1.500 euro in una misura ritenuta idonea, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ad un utilizzo più ampio dei meccanismi di compensazione che, in assenza di altri tipi di agevolazione fiscale, può restituire alle aziende un margine di liquidità aggiuntiva.

In materia di reti di impresa, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività di rete di impresa si applica – a legislazione vigente – anche alle reti prive di personalità giuridica (reti contratto), per le quali, però, a fini sia fiscali che civilistici, le singole imprese rimangono soggetti giuridici autonomi, si suggerisce quindi al Governo, ferma restando la disciplina di redazione e deposito del bilancio per le reti di impresa c.d. «reti soggetto», di eliminare tale adempimento, restando impregiudicati gli obblighi in capo alle singole aziende aderenti alle reti contratto.

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articoli da 1 - 7

La Commissione esprime apprezzamento per l'obiettivo fondamentale delle disposizioni in commento, nella piena consapevolezza del radicale mutamento di prospettiva del rapporto fisco/contribuente che è insito nel progetto governativo: l'ampia platea di contribuenti coinvolta e la ristrettezza dei tempi assegnati danno certamente conto del ponderoso e delicato lavoro organizzativo che occorre mettere in campo.

Nello schema delineato tuttavia vanno segnalate alcune criticità che, ove non affrontate e risolte in una prima fase, rischiano di mettere a repentaglio il successo dell'intera operazione.

Appare necessario quindi che tutti i soggetti interessati, a partire dagli stessi contribuenti, gli intermediari fiscali, le amministrazioni interessate, siano fin da subito responsabilizzati e collaborativi, al fine di realizzare

il progetto non solo per il rispetto della tempistica, ma anche per la consapevolezza che il meccanismo si compone di diverse fasi – a diverso livello di responsabilità – e che il risultato finale dipende anche dalla forte attenuazione di aspettative di eliminazione di oneri e di adempimenti che, in una prima fase, vanno adeguatamente ponderate.

In tale ottica la Commissione ritiene essenziale ribadire in premessa il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento *in progress* che saranno necessari, anche prevedendo specifici atti secondari di ampliamento dei dati che potranno essere inclusi nella dichiarazione precompilata.

Articolo 2

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Articolo 3

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i soggetti esterni tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio le informazioni relative a oneri detraibili e deducibili, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. Appare inoltre opportuno, al comma 1 dello stesso articolo 3, lettera *b*), espungere il riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria di cui al comma 3 del citato articolo, valuti il Governo l'opportunità di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

Articolo 4

Si segnala, in termini di redazione e tecnica legislativa, che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento delle norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale. Appare opportuno pertanto prevedere una norma di chiusura, con un comma aggiuntivo all'articolo 4, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Si segnala inoltre la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con quello per la trasmissione in via te-

lematica delle dichiarazioni (7 luglio). Valuti quindi il governo l'individuazione di un diverso calendario di scadenze che superi tale evenienza.

Articolo 5

Per quanto riguarda i limiti di controllo della dichiarazione precompilata, atteso il carattere strategico di tale previsione ai fini dell'appetibilità del nuovo strumento da parte dei contribuenti, la Commissione rileva che la limitazione dei poteri di controllo è diversa nei casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale. Tale diversità appare non condivisibile, tenuto conto che le ragioni che militano per l'esclusione dei controlli di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono le stesse per le dichiarazioni accettate senza rettifiche trasmesse dagli intermediari, poiché le informazioni recate dal modello precompilato sono quelle inserite dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 6

Per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari finanziari e le sanzioni per errori od omissioni, la Commissione osserva che, anche nella prospettiva – condivisibile – di rafforzare il ruolo e le responsabilità degli stessi nella modifica dei dati contenuti nella dichiarazione inviata dall'Agenzia delle entrate la previsione di trasformare gli intermediari in soggetti che si sostituiscono al contribuente nell'obbligazione tributaria non appare condivisibile. Fermo restando il caso di dolo o frode del contribuente nel modificare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, in caso di visto di conformità infedele, e quindi direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso è tenuto al pagamento di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Si suggerisce pertanto, al comma 1, lettera *b*), di sopprimere le parole «dell'imposta» e di valutare eventualmente di intervenire sul livello della sanzione.

Articolo 11

La norma contenuta all'articolo 11, prevedendo che alle società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 si applichi il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ostacola di fatto la costituzione di STP nella forma di società di capitali e cooperative. In particolare, crea una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza), duplicando gli adempimenti e rendendo più difficili i controlli, e rende non conveniente la partecipazione al socio non professionista.

La norma inoltre va oltre gli scopi di semplificazione, prefigurando di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a quella, pur controversa, in essere.

La Commissione suggerisce quindi di stralciare l'argomento relativo alla disciplina fiscale delle STP da questo decreto legislativo e di affrontarlo più ampiamente nell'ambito del decreto legislativo che darà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), seguendone la medesima ispirazione.

In quell'ambito si potrebbe infatti ipotizzare – in analogia alla separazione che si intende introdurre fra tassazione dei redditi imprenditoriali, in capo all'impresa individuale o società di persone, da cui sarebbero deducibili le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, le quali concorrerebbero a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposizione personale di tali soggetti – una separazione fra tassazione, come reddito di impresa, del reddito della STP (da tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tali reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti delle STP come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa).

Articolo 14

La commissione giudica positivamente le nuove disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi IVA e tuttavia suggerisce di valutare l'opportunità di elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso.

Articolo 21

In riferimento all'articolo 21 relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con paesi inseriti nella *black list*, la Commissione condivide l'obiettivo di semplificazione derivante dall'innalzamento del limite di valore delle operazioni per le quali scatta l'obbligo di comunicazione, ma condiziona il parere favorevole alla modifica del testo in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10.000 euro introdotto dall'articolo 21 si intende non per singola operazione – come a legislazione previgente –, ma è un limite complessivo annuo: in altri termini, occorre prevedere l'obbligo una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Articolo 23

La Commissione valuta favorevolmente le disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche, per la compilazione del modello Intrastat: sollecita peraltro il Governo ad ampliare la portata dell'intervento di semplificazione sopprimendo l'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei ser-

vizi ricevuti, stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario.

In relazione alla stessa tipologia di obbligo, premesso che l'articolo 38, comma 5, lettera *c*) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, consente per gli acquisti intracomunitari di beni fino ad un importo di 10.000 euro nell'anno solare effettuati da agricoltori in regime speciale una semplificazione per questi soggetti, in quanto possono pagare l'imposta sul valore aggiunto all'estero e non devono ottemperare agli obblighi ai sensi dell'articolo 46 (numerazione ed integrazione della fattura di acquisto), 47 (registrazione delle operazioni intracomunitarie), 48 (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) e 50, comma 6 (elenchi riepilogativi), del decreto-legge citato, valuti il governo l'opportunità di prevedere che anche le prestazioni di servizio connesse con l'acquisto descritto (p.e. trasporto, installazione, perizia, collaudo) possano rientrare nella suddetta semplificazione ed in particolare di prevedere l'esonero dalla presentazione dell'elenco Intrastat.

Articolo 32

In riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 32, attesa l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire il regime tributario dei beni sequestrati, anche per dirimere il complesso contenzioso in atto e ai fini di uno snellimento delle procedure, la Commissione fa presente, in termini generali, che la materia del trattamento fiscale dei beni sequestrati merita ulteriori approfondimenti in un'ottica più generale e con un'attenzione più incisiva a tutti gli aspetti che ancora ostacolano la piena attuazione degli interventi ablativi e la piena fruibilità dei beni a favore dei soggetti destinatari e assegnatari degli stessi.

La Commissione propone di valutare la possibilità di sospendere il versamento di imposte, tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione.

Inoltre la Commissione ritiene opportuno disporre che gli atti e i contratti relativi agli immobili interessati siano esenti da qualsiasi forma di imposta o tassa, superando quindi l'elencazione contenuta nel secondo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 51, come riformulato.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione finanze e tesoro del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100);

premessi che:

lo schema di decreto rappresenta il primo, indispensabile passo per avviare il processo di revisione degli estimi catastali, che costituisce a sua volta un elemento ineludibile per eliminare le sperequazioni che affliggono la componente immobiliare del sistema tributario;

il predetto processo di riforma del catasto dovrà realizzarsi garantendo l'invarianza dei singoli tributi secondo il principio sancito dall'articolo 2 della legge n. 23 del 2014;

lo schema di decreto realizza una semplificazione dell'impianto delle commissioni censuarie, attualmente articolato in tre livelli, verso un modello, più agile, costituito dalle commissioni censuarie locali e dalla confermata commissione censuaria centrale, nonché riducendo il numero dei componenti delle singole sezioni delle commissioni censuarie locali, realizzando in tal modo uno snellimento che potrà avere ricadute positive sia in termini di funzionalità complessiva sia in termini di risparmio di risorse, atteso anche che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali sia centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno;

l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014 reca il principio di delega per la ridefinizione delle competenze e delle funzioni delle commissioni censuarie quale elemento prodromico all'attuazione della delega per la revisione del catasto, secondo i seguenti criteri:

a) l'ampliamento dei compiti delle commissioni alla validazione delle funzioni statistiche definite per determinare il valore patrimoniale medio ordinario e per determinare la rendita media ordinaria ai sensi delle lettere *h*) e *i*) del comma 1 del citato articolo 2;

b) l'introduzione di procedure deflattive del contenzioso;

c) la modifica della composizione in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria su indicazione anche delle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella

amministrativa, di rappresentanti delle commissioni censuarie di Trento e Bolzano (solo per tali province);

lo schema di decreto legislativo attua correttamente il criterio di cui alla lettera *a*), prevedendo, all'articolo 2, che una sezione delle commissioni censuarie locali e, all'articolo 6, che una sezione della commissione censuaria centrale sia specializzata, in una prima fase di attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, mentre non reca disposizioni attuative del criterio di cui alla lettera *b*), la cui attuazione è rinviata ad un successivo decreto, mentre, per quanto riguarda la lettera *c*), si rileva una parziale differenziazione tra norma di delega e schema di decreto, che non sembra assicurare la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria del settore immobiliare in tutte le articolazioni delle commissioni censuarie, in coerenza con il principio direttivo di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, che prevede un percorso di collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, nella comune consapevolezza che il processo di revisione delle rendite catastali fosse un elemento essenziale della riforma fiscale;

l'articolo 1, comma 9, della legge delega prescrive la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili, mentre la pur ammissibile abrogazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», crea due diversi strumenti normativi sul catasto: le norme del DPR che rimangono in vigore e il nuovo decreto legislativo, così determinando la mancanza di una norma generale di coordinamento tra la normativa vigente e le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo;

per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano sono esercitate per delega dello Stato dalle stesse province;

la tempistica complessiva della riforma del catasto (stimata in 5 anni) dipende dalla celerità dell'insediamento delle nuove commissioni censuarie, va rilevato che l'insediamento delle nuove commissioni è previsto con una tempistica non omogenea tra quelle locali e quella centrale, poiché, mentre l'articolo 4 prevede un periodo massimo di 90 giorni (60 più 30) per la costituzione di quelle locali, l'articolo 8 non assegna alcun termine al Ministero dell'economia e delle finanze per la nomina dei componenti della commissione centrale, lasciando nell'indeterminatezza il periodo entro il quale insediare le nuove commissioni e far cessare le precedenti, con la conseguente abrogazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972;

il ruolo dell'Agenzia delle entrate, assicurato dalla presenza di membri di diritto nella commissione centrale, non appare coerente con le funzioni di decisione sui ricorsi che la stessa promuove contro le deci-

sioni delle commissioni censuarie locali di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 15,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie;

2) provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per l'insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo;

3) con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifichi il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014;

4) ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica e econometria, in coerenza con il dettato dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014;

5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle

qualità e classi dei terreni e ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in materia di catasto – l'opportunità di prevedere l'integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante «Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale», in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso DPR n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti;

b) per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, assicuri la presenza delle due province e che nelle commissioni locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;

c) con riferimento alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (*Composizione delle commissioni censuarie locali*) dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (*Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale*), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni;

d) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, e al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l'adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione;

e) con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotta l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli;

f) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti;

g) con riferimento alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro dell'istruzione, sentite «anche» le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di espungere in tale ambito la parola «anche», atteso che, ai fini della nomina dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;

h) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti dei componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea;

i) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con «incarichi direttivi o esecutivi di partiti politici», valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti del Governo nazionale e delle giunte regionali e comunali;

l) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflative del contenzioso, valuti il Governo l'opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale;

m) con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari

non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera h);

n) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2) e lettera i), numero 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo;

o) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le «commissioni provinciali o quelle locali» e le «decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale;

p) ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con un riferimento ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni;

q) con riferimento alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l'espressione del parere in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli «organi competenti», valuti il Governo l'opportunità di chiarire quali siano gli «organi competenti» cui si intende fare riferimento;

r) con riferimento al comma 1 dell'articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare anche il *quorum* per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite;

s) valuti il Governo l'opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione «catasto edilizio urbano», piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati».

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**116^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'andamento dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

(753) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

(1359) BITONCI ed altri. – *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata l'illustrazione degli emendamenti. Egli ricorda altresì che si era giunti all'articolo 6 e che tutte

le proposte emendative sono comunque pubblicate in allegato al resoconto della predetta seduta di ieri.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il 6.11, che sostituisce la lettera *b*) del comma 1 al fine di uniformare l'offerta della scuola dell'infanzia statale e di quella paritaria. Dà indi brevemente conto degli emendamenti 6.18 e 6.20, soffermandosi poi sul 6.29, che differenzia il numero di educatori rispetto al numero di bambini distinto per fasce d'età. Fa presente inoltre che il 6.31 specifica meglio il requisito dei titoli universitari, specialmente con riferimento all'insegnamento di una eventuale seconda lingua. Dopo aver illustrato anche l'emendamento 6.41, volto a menzionare espressamente le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, dà per illustrate le restanti proposte emendative a sua firma.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) e il presidente MARCUCCI (*PD*) danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

Il senatore CONTE (*NCD*) segnala che l'emendamento 6.26 a sua firma pone l'attenzione sui bambini in situazione di disagio psico-fisico. In proposito preannuncia la possibilità di una riformulazione dell'emendamento che sostituisca il termine «assistenti» con «addetti all'assistenza».

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

In merito all'articolo 7, la senatrice BLUNDO (*M5S*) si sofferma sul 7.7 e sul 7.11, precisando a tale ultimo riguardo la necessità di implementare il sistema di vigilanza e monitoraggio nei confronti della scuola dell'infanzia.

Il senatore CONTE (*NCD*) illustra l'emendamento 7.15, sostanzialmente collegato agli altri emendamenti a sua firma illustrati in precedenza, circa l'opportunità di riconoscere il ruolo delle scuole dell'infanzia paritarie. Rileva peraltro una discrepanza tra le somme che lo Stato spende per le scuole statali e il contributo reso alle scuole paritarie.

I restanti emendamenti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

In sede di articolo 8, la senatrice BLUNDO (*M5S*) invita, attraverso l'emendamento 8.2, ad assicurare la continuità del nido con la scuola dell'infanzia distinguendo però i due livelli. Attraverso l'emendamento 8.11, ella introduce invece una ulteriore precisazione con riguardo all'offerta scolastica e non soltanto educativa.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) rileva che i suoi emendamenti 8.7 e 8.10 recano precisazioni sul piano delle denominazioni recate dal testo.

Il senatore CONTE (*NCD*), dopo essersi soffermato sull'emendamento 8.13, mette in risalto l'emendamento 8.12 finalizzato ad esentare i servizi integrati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Segnala altresì che l'emendamento 8.0.1 mira a riconoscere il ruolo del servizio di nido in famiglia, ormai presente in molte realtà.

I restanti emendamenti all'articolo 8, nonché tutti quelli presentati all'articolo 9 sono dati per illustrati.

In ordine all'articolo 10, il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) dà conto del 10.4, concettualmente connesso agli emendamenti presentati all'articolo 6, rimarcando la necessità di rafforzare il carattere universale e di servizio al cittadino del sistema previsto dal testo. In proposito occorre a suo avviso limitare ulteriormente il contributo economico delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi integrati, reputando opportuno assicurarne una copertura totale e gratuita. Nella consapevolezza delle difficoltà economiche attuali, afferma di aver esclusivamente dimezzato il contributo richiesto alle famiglie dal testo.

I restanti emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

Con riferimento all'articolo 11, il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) illustra l'11.4 attraverso il quale si evidenzia che la scuola dell'infanzia dovrebbe essere garantita dallo Stato sul piano economico.

I restanti emendamenti all'articolo 11, nonché all'articolo 12, sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE fa presente che non stati presentati emendamenti all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) dà conto dell'emendamento 14.7 che sopprime una parte della copertura finanziaria posta a carico dei giochi pubblici, non reputando etico fondare gli oneri di un servizio essenziale su un segmento che dovrebbe invece essere disincentivato. Nel ritenere che ciò costituisca un'immagine deleteria, sollecita la relatrice e il Governo a reperire diversamente le risorse necessarie per la copertura economica del provvedimento.

Dopo che è stato dato per illustrato anche l'emendamento Tit.1, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione di tutte le proposte emendative e rinvia alla settimana prossima l'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (n. 304)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 32)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SERRA (*M5S*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta integrato da sollecitazioni fatte pervenire informalmente dal Governo e da alcuni Capigruppo. In particolare, fa presente che è stata meglio specificata la parte relativa al *software* per la rilevazione dei dati degli alunni con disabilità e DSA in corso di elaborazione da parte del Governo, che porterà alla creazione di una vera e propria rete informativa, nella prospettiva di conoscere in tempo reale tutte le esigenze delle scuole e di agevolare i passaggi da un anno ad un altro. È stato poi positivamente dato atto all'Esecutivo del progressivo incremento dei docenti di sostegno, funzionale alla continuità didattica, tanto più che l'obiettivo della procedura in titolo è proprio quello di sollecitare il Governo a predisporre tutte le misure utili per non frammentare la formazione degli alunni con disabilità a causa di ripetuti cambiamenti di docenti per il sostegno.

Ella dichiara inoltre di aver apprezzato la disponibilità dell'Esecutivo ad estendere sul territorio nazionale l'innovativa esperienza avviata a Vicenza con la creazione dello «sportello autismo», augurandosi che possa essere ulteriormente implementata, tenuto conto del resto che si basa in gran parte sul lavoro di volontari e dunque non reca oneri.

La bozza di risoluzione è stata altresì integrata, prosegue la relatrice, con due importanti indicazioni del Governo: l'impegno ad innalzare progressivamente i posti dell'organico di diritto, fino a coprire circa il 90 per cento dei posti in organico di fatto, nonché l'esigenza di uniformare l'impegno didattico per l'insegnamento nel primo ciclo e quello per l'insegnamento nella scuola secondaria, in termini di crediti formativi universitari (CFU).

Dopo aver rimarcato la necessità di creare una «rete di tutele» attorno alle famiglie con bambini disabili, nonché il positivo contributo dello sport che anche il Governo ha riconosciuto quale fattore positivo di integrazione, ella auspica conclusivamente l'adesione di tutte le forze politiche alla sua proposta.

Il sottosegretario REGGI prende atto con favore che la relatrice ha integrato lo schema di risoluzione con molte delle considerazioni sottoposte ieri alla sua attenzione, dichiarandosi perciò soddisfatto dal testo. Afferma peraltro che esso costituisce un supporto per il Governo nella prospettiva di reperire le risorse aggiuntive necessarie alla realizzazione degli obiettivi comuni.

Dopo aver confermato che entro il 1° settembre 2015 si arriverà ad un ulteriore incremento di docenti di sostegno sui posti attualmente vacanti, raggiungendo il rapporto di un insegnante ogni due alunni disabili, pone l'accento sulla necessità di assicurare la formazione diffusa anche degli altri docenti curricolari e si augura a sua volta che la risoluzione rappresenti un impegno comune per ottenere l'incremento dei fondi indispensabili a realizzare i contenuti testè enunciati.

Il PRESIDENTE fa notare che l'obiettivo della Commissione attraverso gli affari assegnati è di dare un contributo fattivo all'azione del Governo attraverso proposte mirate.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo prende la parola la senatrice PUGLISI (*PD*), la quale ritiene che la procedura in corso abbia costituito un'utile occasione di arricchimento su un tema assai delicato. Ringrazia dunque la relatrice e il rappresentante del Governo, in particolare per le informazioni rese sulle attività in corso, finalizzate a rendere piena l'integrazione dei ragazzi con disabilità, nonché ad assicurare il loro diritto all'apprendimento. Rivendica peraltro la copertura pressoché totale di tutti i posti di sostegno vacanti e disponibili in questa legislatura.

Nel ritenere a sua volta prioritario superare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, che causa ritardi nell'assegnazione del contingente di docenti, nell'ottica di assicurare un'istruzione di qualità, concorda poi con il richiamo all'organico di rete, che consente di dare risposte professionalmente adeguate per tutti i tipi di disagi o disabilità. Sollecita perciò il Governo ad elaborare un nuovo modello di governo delle autonomie scolastiche, valutando positivamente il cosiddetto «sportello autismo».

Ritiene infine che, puntando alla formazione dei docenti e all'estensione delle buone pratiche, si possa realmente innalzare la qualità dell'intero sistema scolastico.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) dà atto alla relatrice di aver posto un tema che non risente di divergenze politiche, in quanto raccoglie di fatto il consenso di tutti gli schieramenti. Rivolge quindi un appello al Governo e alla Commissione affinché si concretizzi un impegno congiunto per reperire le risorse necessarie, considerato che il Sottosegretario, con assoluta onestà intellettuale, ha riconosciuto la necessità di fondi aggiuntivi. Chiede perciò al rappresentante del Governo di riferire, anche in una successiva sede, sulle necessità economiche indispensabili per rispondere

ai bisogni di tali ragazzi, a suo giudizio basilari, e invoca conclusivamente un segnale di svolta, attraverso un serio impegno di tutti i Gruppi.

Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CONTE (*NCD*) afferma di avere piena conoscenza del tema, data la sua esperienza di insegnante. Tiene pertanto a precisare che, in passato, molti genitori chiedevano agli insegnanti di estromettere i ragazzi disabili dalle classi onde non compromettere l'apprendimento degli altri alunni. Rileva invece positivamente come tale approccio sia notevolmente cambiato nel corso del tempo, tanto che l'Italia si colloca ai primi posti nell'integrazione, attraverso una nuova sensibilità delle famiglie e l'impegno del Dicastero. Se ciò non fosse accaduto, ritiene che oggi bisognerebbe preoccuparsi di garantire il servizio e non soltanto di assicurare la continuità dei docenti.

Fa presente poi di aver segnalato alla relatrice un ulteriore tema, che non attiene strettamente alle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo ai criteri di certificazione. Segnala infatti in proposito che ciascuna Regione disciplina diversamente i requisiti di certificazione, aggravando la discrepanza tutt'ora esistente tra organico di diritto e organico di fatto. Invoca pertanto un lavoro congiunto anche su tale fronte da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Nel giudicare positiva la risoluzione, su cui annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo, plaude anche all'apertura dimostrata dal Sottosegretario circa la formazione continua dei docenti curricolari, tanto più che i bisogni educativi speciali (BES) e i disturbi specifici di apprendimento (DSA) non sono di competenza degli insegnanti di sostegno.

Nella prospettiva di valorizzare ulteriormente i passi avanti compiuti dal Paese, rammenta che nei decenni trascorsi i docenti di sostegno venivano reclutati nelle graduatorie dei soprannumerari, previo svolgimento di un corso annuale di formazione, a testimonianza di scarse motivazioni personali. Sottolinea dunque il mutamento di atteggiamento di questi anni, come dimostrano le positive esperienze descritte.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) dichiara a sua volta il voto favorevole, ricordando che nell'ultimo trentennio l'Italia ha raggiunto una posizione di avanguardia a livello mondiale sul piano dell'integrazione. Pur rilevando criticamente come negli ultimi anni tale posizione sia stata erosa a causa di provvedimenti di contenimento della spesa, si associa alla sollecitazione del senatore Marin circa la necessità di conoscere il reale bisogno finanziario. Nel sollecitare il Governo a rendere noti alla Commissione i contenuti del preannunciato provvedimento sulla scuola, nel quale alcuni degli impegni contenuti nello schema di risoluzione potrebbero essere soddisfatti, si augura conclusivamente che, una volta approvato l'atto di indirizzo, l'Esecutivo attui interventi concreti nella direzione descritta.

Il PRESIDENTE, preso atto delle istanze avanzate, invita il rappresentante del Governo a riferire a settembre sulle risorse occorrenti al settore, sullo stato di avanzamento delle iniziative intraprese, nonché sull'avvio dell'anno scolastico.

Il sottosegretario REGGI manifesta piena disponibilità a riferire sugli aspetti richiesti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il nuovo schema di risoluzione della relatrice.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione domani, venerdì 1° agosto, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 304 (Doc. XXIV, n. 32)

1. Il contesto e gli obiettivi della procedura

La 7^a Commissione in più occasioni ha messo in evidenza l’importanza di un’adeguata preparazione degli insegnanti sulle problematiche della disabilità, tenuto conto che nelle scuole spesso si alternano diversi docenti di sostegno i quali purtroppo non riescono a proseguire gli anni successivi con gli stessi alunni, con forte pregiudizio in termini di continuità didattica e metodologica e di fatto mettendo a rischio la realizzazione di un compiuto sistema di integrazione. Gli insegnanti sono tuttavia figure assai vicine alle problematiche dei ragazzi e, nel caso di alunni con disabilità, ciò rende ancor più necessario assicurare la continuità del sostegno, quanto meno per i tre anni della scuola dell’infanzia e i cinque anni della scuola primaria. La mancanza di una riforma strutturale e sistematica della scuola pubblica, insieme all’approvazione di norme e provvedimenti disorganici, al di fuori di un contesto unitario, hanno creato invece un punto di crisi nel patto scuola-famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha sempre più riflessi significativi sulle dinamiche ed i disagi degli alunni.

La Commissione è ben consapevole che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha avviato notevoli sforzi per interventi formativi nel campo dell’inclusione, in particolare con l’attivazione di corsi abilitanti, specializzazioni e *master* distinti per tipologie di disabilità (autismo, disabilità intellettive, ADHD, disabilità sensoriali ed educazione psicomotoria inclusiva), anche tenuto conto che l’Italia è il Paese che spende di più al mondo per l’integrazione degli alunni con disabilità.

Il tema del reclutamento del personale resta tuttavia di rilevanza cruciale e per questo motivo la Commissione pone con forza l’accento sull’importanza di un’adeguata preparazione di tutti gli insegnanti sulle problematiche della disabilità, in ragione del meccanismo di assegnazione delle risorse professionali, fermo restando che, anche secondo il Governo, occorrono un’ampia condivisione e il reperimento di risorse aggiuntive. Ciò, anche al fine di evitare che abbiano a ripetersi in futuro episodi drammatici come quelli di genitori che sono stati costretti a togliere i propri figli con disabilità da scuola a causa dell’assenza di insegnanti in grado di sostenere il loro percorso educativo e garantire l’effettivo godimento del loro diritto all’istruzione.

Lo scopo della procedura in titolo è dunque quello di avviare un approfondimento su uno degli aspetti vitali della scuola, nella consapevo-

lezza dell'autonomia scolastica, che possa essere utilizzato anche in un contesto più ampio, come ad esempio ai fini dell'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1260 (sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni) e delle proposte legislative in materia di autismo.

2. Il contributo degli esperti

La Commissione ha deciso lo svolgimento di alcune mirate audizioni, onde conoscere l'opinione degli esperti e avanzare possibili soluzioni. Tra questi, sono stati contattati alcuni professori referenti per le disabilità, taluni esperti nella pratica sportiva dei disabili, i rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH), della Società italiana di pedagogia speciale (Sipes) e dell'Ente nazionale sordi (ENS), il direttore del Centro per i disturbi pervasivi dello sviluppo dell'ospedale di Cagliari, nonché il dirigente dell'Ufficio VII (disabilità) della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I documenti che sono stati depositati hanno arricchito ancor più l'analisi da varie angolazioni, permettendo di far emergere importanti temi di discussione.

Dal punto di vista strettamente medico, le audizioni hanno evidenziato un ripensamento degli studi sui modelli di apprendimento, anche grazie allo sviluppo delle neuroscienze dell'educazione. Negli ultimi dieci anni è emerso altresì un aumento dei disturbi dello spettro autistico, frutto anche di diagnosi più mirate, che tuttavia non sempre risultano appropriate. A tale aumento è conseguentemente corrisposta una crescita degli studenti con disabilità e della richiesta di personale docente per il sostegno, stando ai dati forniti dal Ministero. Parallelamente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 170 del 2010, risultano cresciute le certificazioni relative ai casi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), per supportare i quali però non occorre il docente di sostegno, essendo assegnata agli insegnanti curricolari la loro «presa in carico» mediante l'attivazione di un percorso individualizzato di studi, con l'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative.

Gli esperti hanno anche sottolineato l'importanza di favorire una corretta comunicazione con gli alunni con disabilità, ad esempio sottoponendoli a numerosi passaggi, o transizioni educative, che possono essere sia di tipo verticale (che avvengono cioè nel tempo) sia di tipo orizzontale (ossia tra ambienti diversi). Per far sì che tali transizioni siano «morbide» e promuovano l'inclusione, occorre tuttavia che tutti gli ambienti dialoghino tra loro, condividendo le informazioni sull'alunno: anche in questo caso, diventa perciò fondamentale la continuità educativa e didattica, soprattutto per i ragazzi con oggettive difficoltà.

Su un piano più propriamente organizzativo, gli esperti hanno rilevato alcuni ostacoli che si frappongono al raggiungimento della continuità, quali l'eccessiva lunghezza dei tempi di nomina e assegnazione degli insegnanti, la scarsa programmazione delle transizioni orizzontali e verticali,

la formazione non sempre adeguata dei docenti, il debole dialogo tra scuola, famiglie e servizi sanitari. Con particolare riguardo alle procedure di assegnazione delle risorse professionali (insegnanti di sostegno, assistenti educativi o assistenti alla comunicazione), si registrano poi modalità differenti nelle varie Regioni d'Italia e procedure spesso molto lente. Al fine di consentire una maggiore tempestività, elevando al contempo la tutela rispetto ai dati sensibili, il Dicastero sta tuttavia elaborando un *software* per la rilevazione dei dati degli alunni con disabilità e con DSA, che dovrebbe rendere il servizio più efficiente, assicurando in tempo reale la registrazione del fabbisogno e, quindi, l'assegnazione delle risorse che attualmente rispondono, come si è detto, a procedure disomogenee e inadeguate. Il Governo ha assicurato che il *software* è in stato avanzato di realizzazione, essendone già stato approntato un prototipo, che dovrà tuttavia essere reingegnerizzato onde garantire procedure di massima sicurezza, in quanto tratta dati sensibili e super sensibili. Per tali aspetti, il Governo ha riferito di contatti in corso con il Garante per la *privacy* ed ha preannunciato una bozza di regolamento per il trattamento dei dati a fini istituzionali, già condiviso con le associazioni. La procedura dovrà comunque prevedere una partizione del sistema, in modo da non lasciare traccia dei dati sensibili nell'Anagrafe degli alunni, ma consentire la loro utilizzazione – in forma assolutamente riservata e protetta – ai soli fini dell'assegnazione delle risorse professionali, prevedendo poi la loro distruzione una volta che l'alunno sia uscito dal relativo segmento di istruzione. Il *software* dovrebbe altresì consentire di registrare le risorse di personale non scolastico assegnate agli allievi con disabilità (assistenti educativi e alla comunicazione) fornendo un quadro preciso sulle tipologie di disabilità presenti nella scuola italiana, così da offrire elementi di riferimento per elaborazioni scientifiche che possano dar senso all'aumento delle certificazioni verificatosi negli ultimi dieci anni, pari ad oltre il 52 per cento secondo dati forniti dal Ministero.

Un altro elemento emerso nel corso delle audizioni, che a sua volta si frappone alla continuità didattica, è che la normativa vigente non prevede la possibilità di vincolare un docente – soprattutto se supplente – sulla medesima cattedra l'anno successivo, perché l'assunzione dei docenti avviene tramite lo scorrimento delle graduatorie (sia per l'immissione in ruolo che per le supplenze). Ad oggi l'unica possibilità per un supplente con incarico annuale di rimanere al suo posto è che quest'ultimo rimanga vuoto nelle operazioni relative ai docenti a tempo indeterminato e non venga scelto da colleghi in posizione migliore in graduatoria. Peraltro, il supplente in questione potrebbe aver intanto maturato il punteggio sufficiente alla sua immissione in ruolo e in tal caso la scuola di titolarità potrebbe non essere la stessa presso la quale ha prestato servizio come supplente. Del resto, anche in caso di docente di ruolo, una norma che configurasse l'obbligo di permanenza su un posto in organico per un periodo prefissato, oltre a essere incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione legate all'attribuzione delle cattedre, sarebbe apertamente in contrasto col diritto alla mobilità professionale.

Se si evitasse la discrepanza numerica di posti assegnati, tra organico di diritto e organico di fatto, si potrebbe invece avere continuità anche con gli stessi supplenti, evitando trasferimenti o assegnazioni provvisorie. La Commissione saluta dunque con favore il progressivo innalzamento dei posti dell'organico di diritto annunciato dal Governo, che consentirà di coprire circa il 90 per cento dei posti in organico di fatto. Né va dimenticato che il Ministero, nel triennio 2013-2015, ha previsto 26.684 assunzioni di docenti di sostegno: 4.447 insegnanti sono stati già assunti nel 2013, mentre 13.342 unità saranno immesse in ruolo il 1° settembre 2014 e 8.895 il 1° settembre 2015. A questi, l'Amministrazione ha reso noto che si aggiungono 3.009 posti attualmente vacanti che verranno coperti con assunzioni appena sarà approvato il Piano triennale di assunzioni ora in fase di redazione.

È bene sottolineare che tanto le necessità quanto gli ostacoli summenzionati interessano tutti gli alunni, ma hanno un impatto decisivo su quelli che hanno oggettive difficoltà, i quali dovrebbero poter apprendere in contesti normali, in cui si punta all'integrazione. La «rete» da costruire attorno al ragazzo con disabilità prevede dunque una molteplicità di figure che ruotano attorno all'insegnante di sostegno in modo che quest'ultimo non venga lasciato solo. Troppo spesso infatti la solitudine e il malessere degli insegnanti di sostegno si traducono in una «fuga» verso l'insegnamento curricolare, con evidente danno per l'esperienza scolastica degli studenti con disabilità.

Dal punto di vista educativo serve quindi un lavoro di squadra, basato sulla fiducia nell'inclusione da parte di tutti gli operatori, da un lato, e sulla massima competenza professionale, dall'altro. In base alle diverse forme di disabilità, devono quindi essere individuate figure professionali specifiche, tenuto conto che – come si è detto – per alcuni disturbi non è necessario l'insegnante di sostegno ma è sufficiente un assistente educativo o un assistente alla comunicazione. D'altra parte, il Ministero ha riferito di valutare positivamente l'estensione ad altre realtà dell'iniziativa «sportello autismo» di Vicenza, volta creare un modello cooperativo di lavoro tra gli insegnanti, con scambio di buone pratiche e consulenze *peer to peer*. Gli «sportelli», che saranno gradualmente aperti anche alle famiglie, rappresentano infatti un ottimo progetto a carattere sperimentale che partirà con l'avvio del nuovo anno scolastico e sarà progressivamente portato in tutti i Centri territoriali di supporto (CTS).

Gli esperti hanno poi evidenziato l'utilità di incentivare la pratica sportiva degli studenti con disabilità, quale ulteriore strumento di integrazione e di scoperta di potenzialità altrimenti non immediatamente percepibili. In proposito, il Governo ha reso noto che in Lombardia è stata completata la sperimentazione di un progetto dell'Amministrazione, che ai primi di ottobre sarà presentato ufficialmente con l'intento di diffonderlo in ogni Regione. Per assicurare il pieno funzionamento di tale sistema, occorre peraltro il pieno e convinto coinvolgimento del dirigente scolastico, che dovrebbe monitorare l'intero percorso educativo e apportare i necessari correttivi.

Per quanto attiene alla formazione dei docenti di sostegno, è stata rilevata una discrasia tra l'impegno didattico richiesto per l'insegnamento nel primo ciclo – pari a 30 crediti formativi universitari (CFU) – e quello richiesto per l'insegnamento nella scuola secondaria, pari a soli 6 CFU. Detto squilibrio impatta ancor più negativamente se si considera che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado manca la programmazione settimanale quale strumento di condivisione della progettazione didattica, necessaria proprio per favorire quel dialogo tra educatori che consente la trasmissione delle informazioni sull'alunno. La Commissione registra perciò con estremo favore che il Governo abbia convenuto sull'esigenza di uniformare l'impegno didattico nei percorsi di studio relativi ai due cicli, ancorché sia necessaria una modifica legislativa.

3. *Gli impegni al Governo*

Fatte queste premesse, e preso atto positivamente della proficua collaborazione con il Ministero, la Commissione ha ritenuto dunque opportuno impegnare il Governo affinché:

- 1) sia garantita una maggiore tempestività nell'assegnazione delle risorse professionali di supporto agli alunni con disabilità, che tenga conto del fabbisogno di organico e delle effettive esigenze dell'alunno;
- 2) sia data sollecita attuazione all'aumento delle assegnazioni dei posti di organico di diritto;
- 3) siano tempestivamente realizzate le previsioni sull'organico funzionale di rete, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentirebbe una migliore gestione delle risorse umane anche nell'ottica della continuità;
- 4) siano adottate tutte le misure utili per favorire la qualità dell'esperienza di apprendimento e dell'inclusione, incentivando lo scambio di informazioni sull'alunno nel passaggio da un ciclo ad un altro;
- 5) sia assicurata un'approfondita formazione del personale in relazione alle diverse tipologie di disabilità.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**94^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1110 e 1410, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1544 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1110 e 1410 nella seduta del 4 giugno.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1544, di iniziativa del senatore Tomaselli ed altri, recante «misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana». In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1544 all'esame dei disegni di legge nn. 1110 e 1410, in materia di politiche spaziali e aerospaziali.

La Commissione conviene.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1544, che ha l'obiettivo di conferire maggiore centralità alle politiche spaziali e aerospaziali italiane. A tale proposito ricorda come l'Italia sia tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale e come l'importanza di questa filiera non derivi solo dal contributo che può garantire in termini di occupazione e valore aggiunto, ma dal fatto che integra e promuove lo sviluppo di competenze, processi e tecnologie vitali per l'economia nel suo complesso. In Italia questo comparto conta circa seimila addetti e ricercatori, più di 120 aziende, di cui gran parte più innovative e produce un fatturato del valore complessivo di 1,45 miliardi di euro. In una prospettiva di crescita del Paese non si può, quindi, prescindere dalla salvaguardia e dalla valorizzazione di questo settore che oggi rappresenta un tassello fondamentale per l'innovazione nell'industria e nel sistema economico nazionale.

Passando all'esame dell'articolato, segnala che l'articolo 1 indica le finalità, mentre l'articolo 2 attribuisce la Presidente del Consiglio dei ministri la direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei vari Ministeri relativamente ai programmi spaziali e aerospaziali. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quindi, è istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati dallo stesso articolo 2, che elenca anche le funzioni e i compiti ad esso attribuiti.

L'articolo 3, infine, reca norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e norme transitorie e finali, ribadendo i compiti e gli obiettivi dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la sua autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Non essendovi altre richieste di intervento il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**147^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14,15.**SULLA RESOCONTAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice FUCKSIA (M5S) segnala che i resoconti delle sedute, in alcuni casi, per la loro sinteticità, non consentono di cogliere in maniera esaustiva il senso politico degli interventi. Auspica che possa essere preso in considerazione un ricorso più assiduo a forme ulteriori di pubblicità, come ad esempio l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

La PRESIDENTE comunica che la richiesta avanzata dalla senatrice Fucksia potrà formare oggetto di esame in sede di Ufficio di Presidenza, nel rispetto della disciplina regolamentare in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

La senatrice BIANCONI (NCD) esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa assunta dal senatore Romani, annunciando l'intenzione di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo. Ritiene che per contrastare il fenomeno odioso del traffico illecito di organi, che rap-

presenta una sorta di cannibalismo moderno, si debba non solo prevedere un adeguato trattamento sanzionatorio, ma anche veicolare un messaggio politico di apertura verso la cultura della donazione. A tale riguardo, sottolinea che l'Italia rappresenta già una realtà avanzata nel panorama europeo, grazie all'operato del Centro nazionale trapianti, riconosciuto come ente di riferimento a livello internazionale. Saggiunge che un buon indicatore di qualità del sistema italiano è rappresentato dal numero estremamente basso di trapianti non andati a buon fine. Ciò posto, esprime l'avviso che il disegno di legge in esame si muova opportunamente nella direzione di una garanzia di maggiore tutela delle persone più fragili, che sono esposte all'illecita compravendita di organi gestita dalle associazioni criminali. Esprime l'avviso che l'iniziativa legislativa in esame possa essere completata introducendo specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che ricevono organi all'estero, anche in considerazione del fatto che le prestazioni assistenziali susseguenti al trapianto sono poste a carico del Servizio sanitario nazionale. Reputa inoltre opportuno che il contrasto al traffico illecito di organi sia inserito nell'agenda delle politiche per il semestre di Presidenza dell'Unione europea.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) chiarisce che il disegno di legge in esame ha tratto spunto dalle indicazioni promananti dal Consiglio d'Europa in materia di contrasto al traffico illecito di organi. Segnala, al fine di fornire elementi informativi ulteriori alla Commissione, che in sede emendativa il testo sarà probabilmente modificato, al fine di armonizzare il trattamento sanzionatorio con le pene comminate dal Codice penale per fattispecie analoghe, e di delineare un quadro più coerente sul piano sistematico. Sono state inoltre proposte modificazioni dirette a introdurre una sanzione penale adeguata per il donante e il ricevente l'organo che agiscano in violazione della normativa vigente, che possa essere al contempo non eccessivamente afflittiva e sufficientemente dissuasiva. Condivide gli auspici già formulati in ordine alla necessità di misure che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità degli organi in relazione ai trapianti eseguiti all'estero.

La senatrice FUCSIA (*M5S*) esprime l'opinione che il disegno di legge in esame possa essere integrato con la previsione di misure atte a promuovere le attività di ricerca sui tessuti, così da ridurre le necessità di ricorso a trapianto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede alcune delucidazioni in merito al prefigurato trattamento sanzionatorio dei donanti e ai suoi eventuali riflessi pregiudizievoli sui discendenti degli stessi.

La PRESIDENTE ricorda che la materia penale si informa al principio costituzionale secondo cui la responsabilità è personale.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice PADUA (*PD*), in sede di replica, dichiara di condividere le osservazioni in merito all'importanza della cultura della donazione, di cui peraltro si trova già riconoscimento nell'articolo 2 della legge n. 91 del 1999. Soggiunge di aver particolarmente apprezzato le indicazioni, scaturite dal dibattito, in tema di trasparenza e tracciabilità, nonché in ordine ai profili concernenti la sanzionabilità della persona che riceve l'organo in maniera illecita, indicazioni di cui ha tenuto debito conto. Dà quindi lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale è stata posta in evidenza anche l'opportunità di inasprire il trattamento sanzionatorio in relazione ai traffici illeciti concernenti organi di persone di minore età.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) suggerisce di non menzionare, tra i dati oggetto di necessaria documentazione in caso di trapianto all'estero, il consenso del donatore, trattandosi di un adempimento non sempre possibile.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) fa rilevare che, ove non sia acquisibile il consenso della persona direttamente interessata, questo può essere surrogato da quello dei suoi familiari.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) suggerisce anzitutto di tenere presente che in alcuni casi il trapianto avviene in contesti dove manca una precisa normativa di riferimento. Soggiunge che, poiché le persone che si sottopongono a trapianto all'estero necessitano successivamente di prestazioni assistenziali a carico del Servizio sanitario nazionale, queste ultime potrebbero essere condizionate all'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza e tracciabilità.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) segnala che potrebbero essere prese in considerazione forme e modalità di espressione anticipata del consenso al prelievo.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene opportuna una formulazione meno dettagliata per quanto attiene all'osservazione contraddistinta dal numero 1, mentre reputa non condivisibile l'ipotesi di condizionare all'osservanza di determinati adempimenti la prestazione di attività assistenziali da parte del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) suggerisce di mantenere la previsione di adempimenti finalizzati alla trasparenza e alla tracciabilità, senza tuttavia attribuire ad essi un'efficacia condizionante rispetto alle prestazioni assistenziali.

La PRESIDENTE fa rilevare che in questa sede sarebbe opportuno attenersi alle tematiche trattate dal disegno di legge, considerato che la pluralità di spunti emersi, tutti pregevoli e meritevoli di adeguato appro-

fondimento, difficilmente potrebbe trovare adeguata implementazione all'interno di un parere.

Dispone quindi una breve sospensione dei lavori, onde consentire alla relatrice di rivedere la proposta di parere alla luce dei rilievi formulati.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

La relatrice PADUA (PD) dà lettura di una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni.

In assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta elaborata dalla relatrice, nel testo riformulato, pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE esprime compiacimento per la ricchezza del dibattito, rilevando che esso si è concluso con l'approvazione unanime della proposta di parere redatta dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghé al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie

(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 238 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Fa presente che, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, in punto di proponibilità, ha ritenuto di non ammettere emendamenti volti

a introdurre materie del tutto nuove in un articolato già in origine piuttosto ampio ed eterogeneo. Ciò anche al fine di mantenere una coerenza di fondo con la determinazione, sostanzialmente già assunta dalla Commissione in maniera unanime, di stralciare diversi articoli del testo base, formalizzata nell'emendamento 9.1 a propria firma.

Ciò premesso, dichiara improponibili, per estraneità di materia, gli emendamenti: 2.6, in tema di procreazione medicalmente assistita; 2.0.1, in tema di accertamenti diagnostici obbligatori; 3.0.3, in tema di accesso ai corsi universitari; 3.0.4, in tema di titoli per l'accesso ai concorsi pubblici; 5.0.1, in tema di responsabilità civile del personale sanitario; 8.0.2 e 8.0.3, in tema di preparazioni galeniche; 8.0.4 e 8.0.5, in tema di farmaci equivalenti; 8.0.6, in tema di farmaci innovativi; 8.0.7, in tema di requisiti per il trasferimento di farmacia; 8.0.8, in tema di orari d'apertura delle farmacie; 10.6 e 10.0.1, in tema di pensionamento dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale; 10.0.2, in tema di aggiornamento delle tariffe per le strutture accreditate.

Si riserva, infine, di rendere note eventuali ulteriori dichiarazioni di improponibilità, riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 10, che peraltro resterebbero preclusi dall'approvazione della proposta di stralcio sottesa all'emendamento 9.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso «Stamina», è stata depositata documentazione, nel corso della seduta plenaria del 23 luglio, da parte del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; e, nel corso della seduta di ieri, da parte del professor Massimo Dominici, professore aggregato dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE
PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922**

La Commissione igiene e sanità,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo; considerato che esso è volto a recepire le indicazioni del Consiglio d'Europa circa la necessità di combattere i gravissimi problemi derivanti dal cosiddetto turismo dei trapianti;

rilevato che occorrerebbe emanare quanto prima il decreto ministeriale previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 91 del 1999, in materia di criteri di qualità e di sicurezza da osservare in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione dell'organo;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 2, prevedendo, in caso di trapianti effettuati all'estero, alcuni specifici adempimenti a carico del ricevente l'organo: questi dovrebbe depositare presso il proprio medico di base o presso l'azienda sanitaria locale del territorio di residenza i documenti relativi all'identità del donatore, al consenso sottoscritto dal donatore in conformità alle norme vigenti, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore, all'*iter* per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto dell'organo trapiantato e alla tracciabilità del medesimo;

2) si valutino i profili concernenti la sanzionabilità del soggetto che riceve l'organo proveniente da traffico illecito;

3) si valuti l'opportunità di inasprire il trattamento sanzionatorio in riferimento alle condotte degli associati riguardanti il traffico di organi di persone di minore età.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922**

La Commissione igiene e sanità,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo; considerato che esso è volto a recepire le indicazioni del Consiglio d'Europa circa la necessità di combattere i gravissimi problemi derivanti dal cosiddetto turismo dei trapianti;

rilevato che occorrerebbe emanare quanto prima il decreto ministeriale previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 3, della legge n. 91 del 1999, in materia di criteri di qualità e di sicurezza da osservare in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione dell'organo;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 2, prevedendo, in caso di trapianti effettuati all'estero, alcuni specifici adempimenti a carico del ricevente l'organo: questi dovrebbe produrre idonea documentazione relativa all'identità del donatore, al consenso alla donazione, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore, all'*iter* per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto dell'organo trapiantato e alla tracciabilità del medesimo;

2) si valutino i profili concernenti la sanzionabilità del soggetto che riceve l'organo proveniente da traffico illecito;

3) si valuti l'opportunità di inasprire il trattamento sanzionatorio in riferimento alle condotte degli associati riguardanti il traffico di organi di persone di minore età.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

G/1324/1/12

PADUA, BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, SILVESTRO,
MATURANI, MATTESINI, ROMANO

La 12^a Commissione,

premessò che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di controllo del dolore nel parto tramite l'inserimento nella fase travaglio-parto delle tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti;

è indispensabile incentivare lo sviluppo di piani strutturati volti all'estensione di una genitorialità responsabile e consapevole sia prima che dopo il parto, alla luce di un doppio ordine di ragioni relative sia al lato educativo sia a quello della diffusione e della promozione dell'allattamento al seno, fondamentale per lo sviluppo di una buona relazione madre-figlio e per la prevenzione delle malattie legate al sovrappeso e all'obesità, molto diffuse nel nostro Paese;

l'aggiornamento dei Lea in materia di prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto è un'importante opportunità non solo per una revisione inclusiva delle prestazioni assistenziali erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per attuare un percorso di avvicinamento ad una genitorialità consapevole e responsabile maggiormente articolato e organizzato;

i consultori familiari svolgono un ruolo di fondamentale importanza quale punto di riferimento nel panorama spesso confuso di servizi, nella promozione della salute, nel miglioramento della capacità di auto-determinazione delle donne, nell'aiutare le persone ad affrontare situazioni problematiche derivanti da motivi sociali o familiari e le crisi dovute alle diverse fasi evolutive della vita, quali il diventare genitore, nonché nell'affrontare in modo adeguato i problemi derivanti da un contesto sociale in continuo mutamento;

impegna il Governo:

a promuovere lo sviluppo di opportuni percorsi di sostegno ad una genitorialità consapevole e responsabile che siano funzionali, nell'ambito

dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, alla diffusione di adeguate informazioni preventive alle partorienti e all'uso di specifiche buone prassi nella fase antecedente e in quella successiva al parto valorizzando a tal fine l'importante ruolo svolto dai consultori familiari.

G/1324/2/12

ZIZZA

La 12^a Commissione,

premesso che:

allo stato attuale la normativa che regola la professione dell'ottico è quella di cui all'articolo 12 del regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina» delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie», che definisce i compiti di questa figura;

inoltre è in vigore, in materia di criteri e modalità di abilitazione all'esercizio della professione di ottico, il decreto ministeriale 23 aprile 1992 recante: «Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi»;

sulla base del dettato del decreto ministeriale, il Ministero dell'istruzione, negli anni precedenti e poi infine con la circolare n. 180 del 2000, ha emanato altrettante ordinanze per la disciplina pratica degli esami di abilitazione;

tale apparato è però incoerente in quanto da una parte vi è la strada dell'università attraverso il corso di laurea di Ottica e optometria (classe L-30), mentre dall'altra vi è la strada di scuole e istituti di formazione professionale che sono sempre più frequenti e caratterizzati da scarsi e soprattutto ne' n oggettivi o definibili criteri selettivi;

peraltro di norma gli esami di abilitazione alla professione si svolgono proprio nelle sedi delle stesse scuole di formazione professionale, oltretutto (in base a quanto previsto e tuttora in vigore secondo i citati decreto ministeriale 23 aprile 1992 e ordinanze ministeriali) con commissioni esaminatrici composte in maggioranza dagli stessi insegnanti dei corsi tenuti nelle singole scuole;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assumere eventuali iniziative al fine di garantire:

a) criteri di preparazione seri e basati sulla formazione universitaria degli ottici;

b) la trasparenza delle procedure di esame per l'abilitazione alla professione di ottica.

G/1324/3/12

TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

La 12^a Commissione,

premesso che:

l'articolo 3 reca il «Riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie»;

il comma 1 dell'articolo 3, capoverso articolo 1, comma 2, elenca le funzioni degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali e in particolare: promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale e delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva (lettera c); verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi (lettera d));

considerato che:

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

l'articolo 1, comma 49 della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che «Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi pri-

vati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate»;

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»;

l'ordine professionale appartiene, dunque, alla pubblica amministrazione in quanto classificato come ente pubblico non economico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001;

nell'articolo 3, capoverso articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, si legge che «Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale»; pertanto, gli ordini professionali sono soggette alle norme in tema di trasparenza e anticorruzione;

la corruzione è una delle principali cause dell'inefficienza dei servizi pubblici; la diffusione e la sistematicità di tale fenomeno ha investito molto spesso il settore della sanità; l'alto tasso di corruzione nel nostro paese, ha causato lesioni profonde alla coesione sociale generando costi economici elevati e ha fatto aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni;

il riordino degli ordini professionali in campo sanitario si pone l'obiettivo di riconoscere specifiche professionalità e dovrebbe essere uno strumento di maggiore tutela e garanzia per il cittadino, anche in un'ottica di contrasto all'abusivismo professionale;

tale riordino deve essere visto come un riconoscimento delle professionalità che non deve celare l'intento di consolidare e rafforzare interessi di tipo corporativo;

considerato inoltre che:

il comma 1 dell'articolo 3, capoverso articolo 1, comma 2, del provvedimento in oggetto, stabilisce che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali «sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute.» lettera *b*);

la stessa Corte di Cassazione circa la natura giuridica degli Ordini professionali ha ribadito la loro riconducibilità ad enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza, dello Stato per scopi di carattere generale. (Cassazione civile, sez. I, sentenza 14.10.2011 n. 21226);

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative per la prevenzione della corruzione in sanità che rappresenta uno dei settori maggiormente esposti a tale rischio;

ad individuare le modalità più opportune per vigilare e monitorare concretamente sull'operato degli Ordini professionali, tenendo conto del regime di autonomia e di indipendenza di cui godono in virtù dei loro fini istituzionali e vigilare affinché diano piena attuazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G/1324/4/12

SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

La 12^a Commissione,

premesso che:

l'articolo 3 reca il «Riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie»;

l'iscrizione all'Ordine ed al relativo albo della professione è condizionata dal superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione;

con decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e s.m.i. recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni» viene approvata la modalità di svolgimento degli esami; in particolare all'articolo 26 disciplina le prove di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

considerato che:

nell'articolo 26, lettera *a*) del decreto ministeriale del 9 settembre 1957, tra le materie di carattere professionale non rientra la legislazione farmaceutica che di fatto è essenziale per gli adempimenti burocratici e di gestione di una farmacia, compresa la delicata procedura di ordine, conservazione e dispensazione di farmaci stupefacenti; nella lettera *b*) dell'articolo 26 sono indicate 3 prove pratiche, che data la situazione economica attuale, sono di fatto ormai relegate ad una mera relazione scritta in aula;

le prove pratiche di riconoscimento e saggio di purezza di due farmaci e dosamento di farmaco noto non trovano ormai più applicazione nella pratica professionale del farmacista a seguito della moderna tecnologia e dell'evoluzione della professione nei tempi moderni, mentre ancora oggi alcuni farmacisti sono chiamati a svolgere preparazioni galeniche;

impegna il governo,

a modificare, prima della II sessione degli esami di Stato 2014:

– l'articolo 26, lettera *a*) del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e s.m.i. introducendo la legislazione farmaceutica tra le materie di carattere professionale indicate, in aggiunta alla chimica ed alla tecnica farmaceutica;

– l'articolo 26, lettera *b*), del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 e s.m.i. eliminando le prove di riconoscimento e saggio di purezza di due farmaci e dosamento di farmaco, conseguentemente a disporre che la prova di spedizione di una ricetta, oltre la relazione scritta, preveda l'esecuzione, in laboratorio, di una preparazione galenica.

G/1324/5/12

PADUA, BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

La 12^a Commissione,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame dispone in materia di formazione medica specialistica, con particolare riguardo alla definizione di ulteriori modalità attuative di inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individua nella Commissione nazionale per la formazione continua l'ente adibito alla definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale in tema di formazione continua, nonché alla definizione dei crediti formativi che gli operatori devono maturare in un certo lasso di tempo, degli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione a livello regionale, dei criteri e degli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative e dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative;

l'articolo 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che la gestione amministrativa del programma di formazione continua e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua siano di competenza dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

l'articolo 16-*sexies* del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone sulle strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione indicando le modalità di individuazione dei presidi ospedalieri, delle strutture distrettuali e dei dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale

per la formazione continua ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di adottare ulteriori misure per garantire un migliore livello dei servizi agli utenti in relazione ai servizi di salute in vari settori, come ad esempio quelli della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali, delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare, del benessere animale, della funzionalità del Servizio sanitario nazionale e delle prestazioni erogate, e per colmare lacune e criticità emerse nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero della salute;

nell'ambito del sistema di Ecm (Educazione continua in Medicina) è indispensabile che l'onere dei costi di aggiornamento non sia lasciato al carico dei destinatari, che spesso volte devono affrontare costi eccessivi o sproporzionati rispetto al guadagno personale per ottemperare alle esigenze formative;

l'Ecm deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti, come ha detto il Tar del Lazio nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004;

la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private, come disposto dall'articolo 16-*quater* del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in tema di incentivazione della formazione continua;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di incentivare la formazione continua, ovvero l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, nelle Aziende Sanitarie, negli Enti e nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 1.

1.1

ANITORI, D'AMBROSIO LETTIERI, PALERMO, SCILIPOTI

Al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Introducendo specifico riferimento alla medicina di genere».

1.2

FLORIS, DIRINDIN

Al comma 2, dopo le parole: «realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti», inserire le seguenti: «e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Al comma 2, dopo le parole: «disposizioni vigenti», inserire le seguenti: «e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE».

1.4

DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, ROMANO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché nel rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 e sue successive revisioni».

1.5

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione delle modalità per la promozione di una sperimentazione con metodi alternativi a quelli animale».

1.5-bis.

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «fase 0» con le seguenti: «fase 1».

1.6

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «equamente ripartiti tra i due generi, ove applicabile;» con le parole: «da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere».

1.7

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, lettera c), in fine, aggiungere le parole: «e per fasce d'età».

1.8

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (International Society for Environmental Epidemiology) e secondo la dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)».

1.9

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) individuazione delle modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse soprattutto in merito al finanziamento privato dei progetti di ricerca».

1.10

DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) semplificazioni delle modalità di utilizzo a fini di ricerca di dati e materiali biologici residui da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche;».

1.10-bis.

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche.

1.11

GRANAIOLA, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, lettere d) ed e), premettere le seguenti parole: «fatta salva la garanzia del mantenimento di standard qualitativi elevati».

1.12

CATTANEO

Al comma 2, lettera e), le parole: «diagnostiche o terapeutiche» sono sostituite dalle seguenti: «diagnostiche, terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto».

1.13

ANITORI, D'AMBROSIO LETTIERI, PALERMO, SCILIPOTI

Al comma 2, lettera f), prima del punto 1 si aggiunga il seguente:

01) «L'individuazione della figura di un Garante della sperimentazione presso la struttura in cui si intende eseguire la sperimentazione clinica».

1.13-bis.

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera f) prima del punto 1 aggiungere il seguente:

1) la definizione delle modalità di interazione fra l'autorità competente ed i comitati etici locali, ovvero un comitato etico nazionale.

1.14

CATTANEO

Al comma 2, lettera f, al punto 1) eliminare le parole: «e il ruolo».

1.15

CATTANEO

Al comma 2, lettera f), punto 2), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di un comitato etico nazionale».

1.15-bis.

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera f), punto 2), dopo le parole: «Comitati etici locali» sono inserite le seguenti parole: «ovvero di un comitato etico nazionale».

1.16

CATTANEO

Sostituire l'articolo 1, comma 2, lettera f, punto 3) è con il seguente: «la definizione dei contenuti minimi di scientificità e di razionale biomedico che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche».

1.17

CATTANEO

Al comma 2, lettera f) punto 3) aggiungere, in fine le parole: «che, per gli sperimentatori, ne attestino, terzietà, imparzialità ed indipendenza».

1.18

CATTANEO

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine il seguente punto:

«3-bis) la definizione delle procedure di verifica dell'indipendenza dello sperimentatore».

1.19

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, lettera g) al punto 1) anteporre il seguente:

«01) istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad Istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità o dall'AGENAS o dal Ministero della salute, al fine di diffondere i risultati positivi e negativi delle sperimentazioni pre-cliniche, nonché di tutti i trial clinici, indipendentemente dal loro esito; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implemen-

tazione della suddetta Banca Dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per l'anno successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali e quelle a tutela delle opere d'ingegno».

1.20

CATTANEO

All'articolo 11 comma 2, lettera g), il punto 1) è eliminato.

1.21

ANITORI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Al Comma 2, si aggiunga alla lettera g) il punto 3):

«3). La sperimentazione clinica dei medicinali dovrà essere svolta attraverso una maggiore e completa rappresentatività del sesso femminile anche al fine della differenziazione di elaborazione dei risultati ottenuti, come suggerito dal Comitato Nazionale di Bioetica nella data del 2 dicembre 2008».

1.22

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sperimentazione dei farmaci», aggiungere le seguenti: «anche con metodi alternativi a quella animale».

1.23

TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis). A promuovere iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale con la finalità di abbandonare progressivamente l'uso degli animali a fini scientifici fino alla completa sostituzione».

1.24

DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI,
PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.25

FUCKSIA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.26

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera i), la parola: «farmacologia» è sostituita dalla seguente: «medicina».

1.27

TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Al comma 2 dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis). Individuazione, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri per l'eventuale istituzione di master o corsi di formazione sulle metodologie alternative della sperimentazione animale rivolti a studenti universitari e professionisti della ricerca al fine di migliorare la qualità della scienza».

1.28

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, sia

realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi attinenti la formazione generale e specifica del settore di appartenenza, nonché le linee di indirizzo considerate prioritarie sulla base di valutazioni raccolte dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dalle Università, dagli Ordini professionali, dagli organismi paritetici e dalle società e associazioni scientifiche delle varie branche specialistiche di settore».

1.29

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) promozione nel sistema formativo ECM di corsi rivolti:

a) all'alfabetizzazione informatica al fine di promuovere la dematerializzazione documentale sanitaria anche attraverso l'estensione, a livello nazionale, dell'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico e l'implementazione dei flussi informativi tra le varie banche dati;

b) alle tematiche etiche, economiche e all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sia farmacologiche che di altri atti medici, secondo quanto previsto dalle linee guida più aggiornate, dall'EBM (*Evidence based medicine*) e dall'EBP».

1.30

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, lettera m) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo n. 211 del 2003 per le violazioni delle disposizioni ivi indicate».

1.31

SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA

Al comma 2, lettera m), punto 1, sostituire le parole: «individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, e 17 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni», con le seguenti: «individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16 e 17 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni).

1.32

SIMEONI, TAVERNA, FUCSIA

Al comma 2, lettera m), punto 1, sostituire le parole: «fino a euro 20.000» con le seguenti' «a partire da euro 200.000» e le parole: «fino a euro 100.000» con le seguenti: «a partire da euro 1.000.000»;

1.33

DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».

1.34

DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione, con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali, anche prevedendo forme di coordinamento e di sostegno economico, compresa la revisione della disciplina in materia di risarcimento dei danni, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 76 del regolamento UE536/2014».

1.35

CATTANEO

Al comma 2, lettera n), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché della normativa in materia di copertura assicurativa dei soggetti

che partecipano ad una sperimentazione clinica, ai sensi del Regolamento Europeo n. 536/2014».

1.36

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«o) revisione della disciplina concernente forme assicurative, di garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, commisurati alla natura e alla portata del rischio, al fine di garantire un sistema adeguato di risarcimento del danno per i soggetti che partecipano ad una sperimentazione clinica».

1.0.1

DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)

1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosanitario nazionale e fare fronte più tempestivamente alle frequenti emergenze settoriali che condizionano l'economia agro-forestale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad introdurre, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziare le attività di ricerca sul campo;
- b) disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali preposti;
- c) consentire la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene ai mezzi impiegati nei servizi fitosanitari, nonché l'impiego senza limitazioni, nelle situazioni di emergenza, delle risorse finanziarie rese disponibili su fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 2.

2.1

LA RELATRICE

Sostituire la parola: «prestazioni» con la seguente: «procedure».

2.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire le parole da: «del dolore», fino a: «locoregionale» con le seguenti: «, prime fra tutte un'assistenza del parlo adeguata agli standard europei, capace di offrire metodiche assistenziali personalizzate oltre alla possibilità di ricorrere a tecniche di anestesia locoregionale».

2.3

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, le parole: «effettuate tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale,» sono soppresse.

2.4

LA RELATRICE

Dopo la parola: «effettuate» aggiungere la seguente: «anche».

2.5

FUCKSIA

Al comma 1, dopo la parola: «Icoregionale», aggiungere le seguenti: «anche con tecniche di agopuntura».

2.6

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, dopo le parole: «scelta delle partorienti» sono inserite le seguenti: «e con l’inserimento delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dolore nel parto» aggiungere le seguenti: «e di procreazione medicamente assistita».

2.7

D’AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Quanto disposto dal comma 1 costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».

2.8

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tiene conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio sanitario nazionale.»

Di conseguenza, la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza)».

2.9

D'ANNA, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ultimo rigo sopprimere la parola: "eventuale"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 2 è così modificata:
«(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di controllo del dolore nel parto e misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie)».

2.10

TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1993, n. 548, dopo le parole: "diagnosi precoce" aggiungere le seguenti: "attraverso l'attivazione di idonei programmi di *screening* neonatale, effettuati mediante l'uso di appropriati *test* di laboratorio"».

2.0.1

TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aggiornamento dei LEA per gli accertamenti diagnostici obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento di accertamenti diagnostici obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie da effettuare su tutti i neonati, nati a seguito di parti effettuati nelle strutture ospedaliere o a seguito di parti effettuati a domicilio, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie.

2. Il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al comma 1 e provvede ad aggiornare periodicamente i LEA qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale».

Art. 3.

3.1

FUCKSIA

Al comma 11 capoverso «Art. 1.», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In ogni Regione e città metropolitane sono costituiti gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi e degli psicologi».

Conseguentemente, al comma 11 capoverso «Art. 1» comma 2, lettera h) sopprimere le parole: »Nel caso di regioni con un solo ordine professionale o delle province autonome sono costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali».

3.2

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «In ogni provincia o città metropolitana» con le seguenti: «Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province vigenti al 31 dicembre 2012» e le parole: «per circoscrizione due o più province finitime» con le seguenti: «per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche finitime».

3.3

TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 1, sostituire le parole: «provincia o città metropolitana» con la parola «regione».

Conseguentemente, nell'articolo ove ricorra sostituire le parole: «provincia o città metropolitana» con la parola: «regione».

3.4

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capo verso articolo 1, comma 1, dopo le parole: «Il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli ordini interessati,» le parole: «può disporre» sono sostituite dalle seguenti: »dispone».

3.5

SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, lettera a), dopo la parola: «economici» inserire le seguenti: «ai sensi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.6

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, lettera b), dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «agli stessi non si applicano le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di restrizioni in materia di rapporti di lavoro;».

3.7

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI, ANITORI

Al comma 1, capo verso articolo 1, comma 2, lettera e) dopo le parole: «trasparenza alla loro azione» sono aggiunte le seguenti: «come disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

3.8

SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art.1», al comma 2, lettera e), dopo la parola: «azione» inserire le seguenti: «in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190».

3.9

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera f), sostituire le parole: «partecipano con funzioni consultive nelle» con le seguenti: «partecipano alle» e sopprimere la parola: «concorrono».

3.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Rendono il proprio parere obbligatorio e vincolante sulla disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale e partecipano al relativo svolgimento;».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla lettera f), sopprimere le parole: «e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale.»

3.11

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: «e un rappresentante estraneo alla professione» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza».

3.12

LANIECE, ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera h), sopprimere il terzo periodo.

3.13

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 2. – (Organi) » – a: «le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente» con il seguente:

«Art. 2. – (Organi) – 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la commissione di albo;
- d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra liste di candidati iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento, da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i mille e cinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica è costituita da cinque componenti del medesimo albo, se gli iscritti non superano i mille e cinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i mille e cinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e per la professione medica è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni d'albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre iscritti quali componenti effettivi ed un iscritto quale revisore supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

3. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista con un numero di candidati almeno pari, al numero dei componenti il Consiglio. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.

4. In aggiunta al voto di lista è consentito esprimere, nell'ambito della stessa lista un numero di preferenze non superiore a quello dei com-

ponenti da eleggere, escluso il presidente. In assenza di preferenze vale solo il voto per la lista prescelta. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validi andrà il settanta per cento dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.

5. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

6. L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti.

7. Le votazioni devono aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione della numerosità degli aventi diritto, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Gli iscritti all'Albo possono votare anche mediante posta elettronica certificata in apposito modulo predisposto dall'Ordine provinciale ed inviato entro il termine fissato dalle votazioni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale e della segretezza del voto.

8. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

9. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni per non più di due legislature consecutive e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

10. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

11. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

3.14

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 1, lettera c), dopo la parola: «albo» aggiungere le seguenti: «, per gli Ordini comprendenti più professioni».

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Consiglio direttivo».

3.15

TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «d) il Collegio dei revisori».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 2, sopprimere la lettera c) e al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere la lettera e).

3.16

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «Ciascun Ordine elegge in Assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti a scrutinio segreto:» con le seguenti: «L'Ordine nazionale elegge in assemblea i candidati fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti, con modalità anche telematiche ed a scrutinio segreto. Le candidature sono presentate, anche per via telematica, nei novanta giorni precedenti alla data delle elezioni e l'Ordine è tenuto per un periodo non inferiore ai sessanta giorni a darne opportuna pubblicità. Ogni iscritto esprime sulla scheda elettorale un massimo di cinque preferenze».

3.17

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso articolo 2, comma 2, lettera a) dopo le parole: «nove componenti» aggiungere le seguenti: «, di cui uno esperto in medicine non convenzionali».

3.18

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso articolo 2, comma 2, lettera a) dopo le parole: «quindici componenti» aggiungere le seguenti: «di cui due esperti in medicine non convenzionali».

3.19

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «art. 2», comma 2, lettera b) dopo le parole: «per la professione medica è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo» sono aggiunte le seguenti: «di cui fanno parte gli esperti di medicine non convenzionali».

3.20

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante».

3.21

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Al comm 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le votazioni hanno luogo in una giornata. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

3.22

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le votazioni hanno luogo in una giornata. Gli Ordini provinciali, sulla base del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche, possono estendere la durata delle operazioni fino ad un massimo di tre giorni consecutivi, di cui uno festivo, al fine di garantire la piena accessibilità degli aventi diritto al voto. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

3.23

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni, sulla base del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

3.24

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni, sulla base del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un nu-

mero di iscritti superiore a 10.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

3.26

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le votazioni durano da un minimo di un giorno ad un massimo di tre giorni consecutivi, di cui uno festivo, sulla base del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche, al fine di garantire la piena accessibilità degli aventi diritto al voto. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale».

3.25

SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 2.», comma 4, sostituire le parole: «in tre giorni» con le seguenti: «in non meno di due non più di cinque giorni» e dopo le parole: «uno festivo» aggiungere le seguenti: «anche in più sedi.».

3.27

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art 2», comma 4, dopo le parole: «uno festivo» aggiungere le seguenti: «anche in più sedi.».

3.28

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art 2», comma 6, primo periodo, dopo le parole: «durano in carica 4 anni» aggiungere le seguenti: «,dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del quarto».

3.29

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli stessi entrano in carica dall'accettazione della nomina elettiva».

3.30

TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 7, sopprimere le parole: «il tesoriere e il segretario».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8.», comma 5, sopprimere le parole: «il tesoriere e il segretario».

3.31

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 2» dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di più albi nello stesso ordine, ogni commissione di albo elegge e sfiducia con le stesse modalità di cui al comma 7 il presidente che ha la rappresentanza dell'albo di cui convoca e presiede la commissione, il vice presidente esercita le funzioni a lui delegate comprese inerenti alla segreteria e lo sostituisce in caso di impedimento; per gli albi con iscritti superiori a mille, viene invece eletto il Segretario.»

3.32

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo,»

3.33

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 3», comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'Ordine» aggiungere le seguenti: «e dei professionisti, nonché svolgere le funzioni di cui all'articolo 1 comma 2».

3.34

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 3», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di gestione» con le seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ordini».

3.35

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 3», comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ordini con più albi, le attribuzioni di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 del presente articolo».

3.36

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Capo I», articolo 3, comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «gestendo in autogoverno le risorse

economiche stanziare dal consiglio direttivo territoriale dell'Ordine per le sue competenze».

3.37

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Capo 1», articolo 3, comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«f) designare i rappresentanti della relativa professione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

g) interporsi, se richiesto, nelle controversie relative alla specifica professione, fra sanitari o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

h) fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d), spetta alle due commissioni di albo promuovere ed attuare la formazione continua dei propri iscritti e vigilare sulla stessa».

3.38

D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Al Capo I, «art. 3», comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) designare i rappresentanti della relativa professione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere territoriale o comunale;

e-ter) interporsi, se richiesto, nelle controversie relative alla specifica professione, fra sanitari o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale per ragioni di spesa, di onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse».

3.39

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante, con il compito di adottare nei confronti degli iscritti all'albo i provvedimenti disciplinari e curare l'esecuzione degli stessi, nonché delle disposizioni di ordine disciplinare contenute nelle leggi e nei regolamenti».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.40

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Capo 1», articolo 3; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Commissioni di albo eleggono alloro interno con le modalità individuate dal successivo regolamento di attuazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario».

3.41

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo I, capoverso «Art. 4.», comma 1, alinea, dopo la parola: «regolarmente» aggiungere le seguenti: «o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente».

3.42

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.».

3.43

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo II, capoverso «Art. 5.», comma 2, dopo la parola: «sanitarie» aggiungere le seguenti: «, in qualunque forma giuridica svolto.».

3.44

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo II, capoverso «Art. 5», comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «accademico».

3.45

RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI, FUCSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 5», inserire il seguente:

«Art. 5-bis. – (Elenco nazionale degli Ingegneri biomedici e clinici).
– 1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, articolo 5 è istituito, presso l'Ordine degli Ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici degli iscritti all'ordine.

2. Il Ministero della Giustizia d'intesa con il Ministero della Salute stabilisce, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i requisiti di ammissione, su base volontaria, all'elenco di cui al comma precedente.

3. le disposizione di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

3.46

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo II, capoverso «Art. 6», comma 2, aggiunge, in fine, le seguenti parole: «ovvero dopo mancata risposta a tre convocazioni per tre mesi consecutivi».

3.47

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire la parola: «provinciali» con la seguente: «territoriali» e sopprimere la parola: «nazionali».

3.48

SIMEONI, TAVERNA

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 2, sopprimere le parole: «e di supporto amministrativo».

3.49

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire le parole: «raccolgono ed aggiornano le norme deontologiche in un codice nazionale unico» con le seguenti: «emanano il Codice Deontologico approvato dai rispettivi Consigli Nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali».

3.50

FUCKSIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 7.», inserire il seguente:

«Art. 7-bis. – (Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) l'identificazione di un percorso formativo certificato quinquennale abilitante per le professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico, e definizione delle loro competenze, prevedendo la possibilità un credito formativo triennale per chi ha già conseguito la laurea non specialistica in fisioterapia;

b) la costituzione di un albo professionale con iscrizione allo stesso solo dopo superamento di un esame obbligatorio abilitante per titoli e me-

rito effettuato presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGeNaS) in qualità di organo di controllo.

2. Quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitato l'attività di osteopata, agopuntore e chiropratico devono, ai fini dell'iscrizione all'albo e, conseguentemente, all'esercizio di queste professioni, sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente comma lettera b)».

3.51

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Comitato Centrale».

3.52

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8.», comma 3, dopo le parole: «La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri» aggiungere le seguenti: «eletti dai Presidenti delle commissioni di Albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9».

3.53

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e un rappresentante estraneo alla professione» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza».

3.54

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ciascun presidente dispone di un voto ogni duemila iscritti all'albo provinciale, ordini provinciali con un numero d'iscritti inferiore a duemila hanno diritto ad un voto, dura in carica quattro anni per non più di due legislature consecutive».

3.55

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8.», comma 8, sostituire le parole: «albo provinciale» con la seguente: «albo».

3.56

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 8. – (Organi delle Federazioni nazionali)» sopprimere i commi 9, 10, 11, 12, 13.

3.57

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 11, dopo la parola: «Federazione» aggiungere le seguenti: «, delle variazioni ed integrazioni del Codice Deontologico e dello Statuto».

3.58

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo III, capoverso: «Art. 8», comma 14, lettere b) e d), sopprimere le parole: «sul piano nazionale».

3.59

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante atti di indirizzo e coordinamento su materie che, inerenti le funzioni proprie degli ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione».

3.60

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», al comma 14, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regionali, ove non costituite e Federazioni regionali».

3.61

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 14, lettera e), dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «, comunitario ed internazionale».

3.62

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Capo III», articolo 8, comma 15, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«c) assumere nel rispetto dell'integrità funzionale dell'ordine la rappresentanza esponentiale a livello nazionale della professione gestendo in autogoverno le risorse economiche stanziare dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale per le sue competenze;

d) esercitare per il relativo albo le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie come individuate dallo statuto;

e) designare a livello nazionale, per la specifica professione, i rappresentanti della Federazione presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale;

f) dare direttive di massima alle Commissioni di albo provinciali per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g).».

3.63

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) in caso di più albi nella stessa federazione, ogni commissione di albo elegge e sfiducia con le stesse modalità di cui ai comma 5 del presente articolo il presidente che ha la rappresentanza dell'albo di cui convoca e presiede la commissione e l'assemblea dei presidenti di albo, il vice presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o di delega e il Segretario».

3.64

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) nelle federazioni con più albi, le funzioni di cui alle lettere d), e), f) del comma 14 del presente articolo.».

3.65

SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Capo III», articolo 8, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La Commissione di albo di ciascuna Federazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente convoca l'assemblea dei Presidenti delle Commissioni di Albo provinciali con le modalità che saranno indicate nel Regolamento di attuazione.».

3.66

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma. 17, dopo la parola: «centrali» aggiungere le seguenti: «e le commissioni di albo».

3.67

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 1, capoverso «Art. 8» al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il nuovo Comitato Centrale eletto dura in carica quattro anni.».

3.68

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, SCILIPOTI

Al comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».

3.69

TAVERNA, SIMEONI

Il comma 6, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: «regolamenti» sopprimere le parole: «e degli statuti».

3.70

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 9, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'albo degli infermieri professionali» assume la denominazione di albo degli infermieri.

3.71

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «Ordini delle professioni delle ostetriche» con le seguenti: «Ordini della professione di ostetrica».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «Ordini delle professioni delle ostetriche» con le seguenti: «Ordini della professione di ostetrica».

3.72

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nel caso in cui gli iscritti agli albi di una o più delle professioni ivi previste siano uguali o superiori a 20.000 iscritti, in un Ordine proprio con la denominazione corrispondente e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».

3.73

BIANCONI, AIELLO, VICECONTE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. La professione sanitaria di chiropratico, di cui agli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater della presente legge, confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo. L'albo della professione di chiropratico è istituito presso l'Ordine di cui al comma 9, lettera c), secondo le modalità stabilite dal comma 13 del presente articolo.

10-ter. Il comma 355 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Figura e profilo del chiropratico)

1. La professione sanitaria di chiropratico è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Il chiropratico è il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito dell'area della riabilitazione, occupandosi, con autonomia professionale e responsabilità, della prevenzione e del trattamento dei disordini dell'apparato neuro muscolo scheletrico e degli effetti di tali disordini sullo stato di salute.

3. Il chiropratico esegue una diagnosi funzionale del paziente. Detta diagnosi consiste, esclusivamente, nel rilevamento dei problemi funzionali presenti nel sistema neuro muscolo scheletrico in grado di determinare sublussazioni vertebrali o altri fenomeni sintomatici o degenerativi, ed è finalizzata a consentire l'applicazione di sistemi differenziati di trattamento conservativo della salute attraverso tecniche di mobilizzazione e manipolazione, anche mediante l'utilizzo di ausili strumentali.

Art. 3-ter.

(Contesti operativi del chiropratico)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3-bis, il chiropratico identifica nel paziente i fattori di rischio contro indicati all'esecuzione di tali tecniche e in nessun caso svolge attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci, alla elaborazione ed esecuzione di terapie o effettuazione di diagnosi o accertamento di malattie differenti da quelle peculiari della professione.

2. Al chiropratico è preclusa l'effettuazione di interventi chirurgici.

3. Il chiropratico può richiedere esami di laboratorio tramite il medico di famiglia per completare il quadro clinico del paziente da prendere in cura.

4. Il chiropratico può richiedere direttamente esami di radiodiagnostica per il sistema muscolo scheletrico e in particolare per la colonna vertebrale.

5. Il chiropratico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o liberoprofessionale in strutture sanitarie pubbliche o private.

Art. 3-quater.

(Percorso formativo e abilitazione professionale del chiropratico)

1. Per esercitare la professione sanitaria di chiropratico è necessario conseguire la relativa laurea specialistica ed essere iscritto al relativo Ordine professionale.

2. In fase di prima applicazione della normativa, il Ministero della Salute cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro professionale, cui accedono i soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 4.

3. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea in chiropratica è definito entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

4. In fase di prima applicazione, e fino all'entrata in vigore del decreto di definizione dell'ordinamento didattico cui al comma 3, sono riconosciuti come idonei all'esercizio professionale in Italia esclusivamente i titoli conseguiti all'estero che rispettino gli standard formativi approvati dallo *European Council of Chiropractic Education* o dal *Council of Chiropractic Education* degli Stati Uniti d'America, e che siano rilasciati da Istituti di formazione accreditati da uno dei predetti organismi».

3.74

SILVESTRO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il titolo connotante la professione degli iscritti agli albi di cui all'articolo 8, comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal presente decreto, è loro riservato e non può essere adoperato, anche con le sue aggettivazioni ovvero altri predicati, per designare prestazioni ovvero qualifiche di soggetti non iscritti ai relativi albi e ordini».

3.75

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 9, i seguenti albi per le professioni sanitarie, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, anche conseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Presso gli ordini delle professioni infermieristiche di cui al comma 9, lettera *a)* sono istituiti i seguenti albi:

- a)* albo della professione di infermiere;
- b)* albo della professione di infermiere pediatrico.

Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche di cui al comma 9, lettera b) è istituito il seguente albo:

- a) albo della professione di ostetrica.

Presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui al comma 9, lettera c) sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- b) albo della professione di fisioterapista;
- c) albo dei dottori in scienze motorie;
- d) albo della professione di logopedista;
- e) albo della professione di podologo;
- f) albo della professione di ortottista;
- g) albo della professione di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- h) albo della professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- i) albo della professione di terapeuta occupazionale;
- l) albo della professione di educatore professionale;
- m) albo della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- n) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- o) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- p) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- q) albo della professione sanitaria di dietista;
- r) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- s) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- t) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- u) albo della professione di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- v) albo della professione di assistente sanitario».

3.76

SILVESTRO

Al comma 13, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «previa determinazione dei requisiti minimi organizzativi sulla base dei risultati della ricognizione degli aventi diritto sul territorio nazionale».

3.77

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 13, dopo le parole: «equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante» aggiungere le seguenti: «anche conseguiti all'estero».

3.78

LA RELATRICE

All'articolo 3, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 è sostituito dal seguente:

1. Presso il Ministero della Salute è costituita, per i professionisti di cui alla presente legge, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, presieduta da un Consigliere di Stato e costituita da un componente del Consiglio superiore di sanità e da un dirigente amministrativo.

2. Fanno parte altresì della Commissione, cinque componenti di ciascun albo professionale e un dirigente sanitario del Ministero della Salute per ciascun Ordine professionale, per l'esame degli affari concernenti la rispettiva professione.

3. Per ciascuno dei predetti componenti dovrà essere nominato un componente supplente.

4. I sanitari indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

5. Almeno tre dei componenti sopraindicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

6. I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

7. L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un dirigente amministrativo in servizio presso il Ministero della salute e si avvale di personale in servizio presso il Ministero della Salute.

8. Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

9. In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi intervengono alle sedute i membri supplenti per ogni categoria.

10. Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione Centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento,

oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei dirigenti sanitari e di almeno un componente appartenente alla rispettiva categoria professionale».

3.79

SILVESTRO, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministro della salute individua, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 10 febbraio 2006, n. 43, le nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251».

3.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

1. È individuata la figura professionale dell'osteopata.
2. L'osteopata è la figura professionale, che, in possesso di Laurea abilitante o titolo equipollente, svolge gli interventi di prevenzione, promozione, cura e assistenza al mantenimento della salute.
3. Nello svolgimento dell'attività, l'osteopata osserva i seguenti principi:
 - I) in riferimento alla diagnosi di patologia, di competenza medica, sviluppa in maniera autonoma, nell'ambito delle proprie competenze, il piano di trattamento, individuando e normalizzando le disfunzioni somato-funzionali delle strutture corporee, prevenendo l'instaurarsi di eventuali patologie degenerative articolari e ripristinando il potenziale di autoregolazione;
 - II) raccoglie i dati della storia clinica del paziente integrandoli con quelli derivanti da una valutazione osteopatica, inclusivi dei referti di diagnostica per imaging e di eventuali consulenze di altre figure sanitarie;

III) elabora la valutazione osteopatica attraverso:

- a) un dettagliato esame obiettivo svolto con procedure di osservazione posturale, palpazione percettiva e "test di mobilità osteopatici";
- b) l'individuazione delle "disfunzioni somatiche", definite come alterazioni della mobilità e della funzione relative al sistema somatico (scheletrico, mio-fasciale, viscerale, craniale e neurologico) e denominate con una terminologia specifica;
- c) il ragionamento clinico basato sui modelli struttura-funzione: biomeccanico-posturale, neurologico, respiratorio;

IV) elabora l'eventuale valutazione differenziale, individuando o sospettando condizioni che possono controindicare in parte o totalmente il trattamento osteopatico, determinando l'invio del paziente verso la consulenza di un'altra figura sanitaria;

V) stabilisce obiettivi, modalità e tempi di realizzazione dell'intervento terapeutico osteopatico:

- a) basandosi sulle conoscenze, abilità tecniche e competenze specifiche della formazione professionale dell'osteopata;
- b) eseguendo le "normalizzazioni osteopatiche", che consistono nel risolvere le disfunzioni somatiche ovvero nel ripristinare la corretta mobilità e funzionalità delle strutture corporee interessate;
- c) ristabilendo le corrette relazioni tra sistemi e apparati secondo i modelli struttura-funzione;
- d) verificando l'evoluzione clinica del paziente e l'efficacia della terapia osteopatica, modificando, ove necessario, la strategia terapeutica prevista.

VI) L'osteopata svolge l'attività professionale, di ricerca, di didattica e di consulenza, nei servizi sanitari e nelle strutture pubbliche e private, ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 3-ter.

(Laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia e riconoscimento ed equipollenza dei titoli)

1. L'ordinamento di laurea magistrale a ciclo unico in osteopatia è istituito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca.

2. Nelle more dell'istituzione dell'ordinamento di laurea magistrale in osteopatia, ai fini della valutazione delle equipollenze e dell'accertamento dei titoli pregressi presso il Ministero della Salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione composta da:

- a) Un rappresentante del Ministero della Salute;

b) Un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) Due rappresentanti designati dalle Regioni;

d) Tre componenti delle associazioni di riferimento per gli osteopati.

3. La Commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di valutazione, svolge il proprio compito secondo i seguenti principi:

a) sono da considerare equipollenti i titoli di studio conseguiti con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un *curriculum* di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti;

b) sono da considerare equipollenti i titoli in possesso di soggetti laureati in medicina, veterinaria, fisioterapia e terapia occupazionale che abbiano conseguito, accanto alla formazione di base, almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;

c) è fatto salvo il diritto, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano intrapreso il percorso formativo di abilitazione in osteopatia, di terminare il corso di studi per il conseguimento di almeno 300 crediti equivalenti con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) e accedere alla professione.

Art. 3-*quater*.

(Istituzione dell'albo professionale della professione dell'osteopata)

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di cui all'articolo 1, al quale si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

2. Possono iscriversi all'albo istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, i soggetti che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3-*ter* comma 1 e coloro che hanno ottenuto l'equipollenza dei titoli ai sensi dell'articolo 3-*ter*, commi 2 e 3.

3. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata, esercitata sia in regime sia libero-professionale sia di lavoro subordinato».

3.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Definizione dell'osteopatia e istituzione dell'albo professionale degli osteopati)*

1. L'osteopatia è una professione sanitaria di contatto primario con competenze di diagnosi, gestione e trattamento dei pazienti, esclusivamente manuale, che si indirizza a tutti i soggetti, dal neonato all'anziano.

2. L'osteopatia si basa sul principio che nell'organismo umano l'integrità della struttura e l'efficienza della funzione sono strettamente legate e che vi è una tendenza intrinseca verso il raggiungimento di un nuovo livello omeostatico il più prossimo possibile a quello in cui si trovava prima dell'evento perturbativo.

3. L'osteopatia utilizza cinque modelli di intervento: biomeccanico, respiratorio-circolatorio, metabolico-energetico, neurologico e comportamentale, che possono essere utilizzati in modo coordinato tra di loro. Al centro di tali modelli viene posto il sistema muscoloscheletrico, a livello del quale si possono riconoscere segnali di sofferenza in alcuni casi anche ad origine dagli organi interni. L'alterazione di struttura corporea viene definita disfunzione somatica.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, nello svolgimento dell'attività, l'osteopata opera con le seguenti modalità: .

a) in riferimento alla diagnosi di patologia, di competenza medica, sviluppa in maniera autonoma, nell'ambito delle proprie competenze, il piano di trattamento, individuando e normalizzando le disfunzioni somato-funzionali delle strutture corporee, prevenendo l'instaurarsi di eventuali patologie degenerative articolari e ripristinando il potenziale di autoregolazione;

b) raccoglie i dati della storia clinica del paziente integrandoli con quelli derivanti da una valutazione osteopatica, inclusivi dei referti di diagnostica per imaging e di eventuali consulenze di altre figure sanitarie;

c) elabora la valutazione osteopatica attraverso:

i. un dettagliato esame obiettivo svolto con procedure di osservazione posturale, palpazione percettiva e "test di mobilità osteopatici";

ii. l'individuazione delle "disfunzioni somatiche", definite come alterazioni della mobilità e della funzione relative al sistema somatico (scheletrico, mio-fasciale, viscerale, craniale e neurologico) e denominate con una terminologia specifica;

iii. il ragionamento clinico basato sui modelli struttura-funzione: biomeccanico posturale, neurologico, respiratorio;

d) elabora l'eventuale valutazione differenziale, individuando o sospettando condizioni che possono contro indicare in parte o totalmente il trattamento osteopatico, determinando l'invio del paziente verso la consulenza di un'altra figura sanitaria;

e) stabilisce obiettivi, modalità e tempi di realizzazione dell'intervento terapeutico osteopatico:

i. basandosi sulle conoscenze, abilità tecniche e competenze specifiche della formazione professionale dell'osteopata;

ii. eseguendo le "normalizzazioni osteopatiche", che consistono nel risolvere le disfunzioni somatiche ovvero nel ripristinare la corretta mobilità e funzionalità delle strutture corporee interessate;

iii. ristabilendo le corrette relazioni tra sistemi e apparati secondo i modelli struttura-funzione;

IV. verificando l'evoluzione clinica del paziente e l'efficacia della terapia osteopatica, modificando, ove necessario, la strategia terapeutica prevista;

f) svolge l'attività professionale, di ricerca, di didattica e di consulenza, nei servizi sanitari e nelle strutture pubbliche e private, ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

5. L'osteopata non può prescrivere farmaci o effettuare interventi chirurgici; non può utilizzare gli strumenti e le apparecchiature di radiologia diagnostica.

6. L'osteopatia costituisce oggetto di insegnamento universitario; il relativo corso di laurea magistrale a ciclo unico è istituito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. Le materie di insegnamento del corso di laurea in osteopatia sono individuate secondo i parametri di riferimento per la formazione in osteopatia pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità il 9 novembre 2010.

8. La laurea conseguita abilita all'esercizio della professione sanitaria di osteopatia in tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato e iscrizione all'albo professionale dell'osteopata.

9. La professione sanitaria di osteopata, di cui al comma 1, confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 3. L'albo della professione di osteopata è istituito presso l'Ordine di cui al comma 9, lettera c), secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell'articolo 3.

10. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione ed è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia di cui al comma 6 e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato di cui al comma 8, nonché ai soggetti in possesso dei titoli considerati equipollenti ai sensi del comma 14 del presente articolo.

11. Alla prima formazione dell'albo professionale e alla sua tenuta provvede una commissione composta da osteopati in possesso di titolo di studio conseguito con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un curriculum di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti.

12. L'utilizzo del titolo di osteopata è riservato a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli osteopati.

13. Nelle more dell'istituzione dell'ordinamento di laurea magistrale in osteopatia, ai fini della valutazione delle equipollenze e dell'accertamento dei titoli pregressi, presso il Ministero della Salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) due rappresentanti designati dalle Regioni;
- d) tre componenti delle associazioni di riferimento per gli osteopati.

14. La Commissione di cui al comma 13, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di valutazione, svolge il proprio compito secondo i seguenti principi:

a) sono da considerare equipollenti i titoli di studio conseguiti con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un curriculum di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti;

b) sono da considerare equipollenti i titoli in possesso di soggetti laureati nelle classi di laurea LM-41, LM-42 e LM-46, di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, che abbiano conseguito, accanto alla formazione di base, almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;

c) sono da considerare equipollenti i titoli dei soggetti in possesso di laurea di I livello pari a 180 crediti equivalenti, e che abbiano conseguito almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;

d) è fatto salvo il diritto, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano intrapreso il percorso formativo di abilitazione in osteopatia, di terminare il corso di studi per il conseguimento di almeno 300 crediti equivalenti con le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c) e accedere alla professione».

3.0.3

SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«3-bis.***(Accesso ai corsi universitari della classe LM-13)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo le parole "in medicina veterinaria," sono inserite le seguenti: "in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche,"».

3.0.4

SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI, FUCXSIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«3-bis.***(Equiparazione di titoli di studio ai fini dei concorsi pubblici)*

1. Ai fini di ogni concorso pubblico quando è richiesta la Laurea Magistrale in Farmacia o la Laurea in Chimica possono accedere anche i soggetti in possesso della Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche».

3.0.5

FUCXSIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Requisito obbligatorio per l'Istituzione di Ordini professionali)*

1. Un requisito obbligatorio, seppur non sufficiente, all'Istituzione di qualsiasi Ordine professionale è un percorso formativo certificato di almeno cinque anni».

Art. 4.**4.1**

ANITORI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1 , con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:

"Art. 01. – (*Categoria professionale dei Biologi*) – 1 La professione di biologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che si applica in quanto compatibile a quanto previsto dalla presente legge"».

4.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:

"Art. 01. – (*Categoria professionale dei Biologi*). – La professione di biologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che si applica in quanto compatibile a quanto previsto dalla presente legge"».

4.3

ANITORI, MASTRANGELI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute».

4.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute».

4.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, in quanto applicabile.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi e il Consiglio Nazionale dei Biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.».

4.6

ANITORI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, su indicazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, in quanto applicabile.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.».

4.7

D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more di adozione dei decreti di cui al comma precedente, e della riorganizzazione dell'albo dei biologi ai fini di conformarlo alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi, in possesso di una delle classi di laurea conseguita secondo il soppresso ordinamento universitario di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000; n. 2, e prescritta dalla legislazione vigente come requisito per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, dall'entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nella sezione A del medesimo albo.

3-ter. I soggetti di cui al comma 4, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi, devono dimostrare di aver svolto attività lavorativa formante oggetto della professione di biologo, di cui al capo VI del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, per un periodo di tempo non inferiore ai due anni. Ai fini della dimostrazione dell'attività svolta, si considera valido anche il servizio non di ruolo a titolo di incarico e il servizio prestato in regime di attività libero professionale.

3-quarter. Per le modalità e i termini di iscrizione dei soggetti di cui al comma 4 nella sezione A dell'albo dei biologi si applicano gli articoli 5 e 8 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Per le modalità di esecuzione dell'esame di Stato si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

3-quinques. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di laurea di cui al comma 4 sono equiparate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.».

4.8

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Al comma 4, capoverso «Art. 01», al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «le cui norme si applicano in quanto compatibili con la presente legge. In materia deontologica si applica agli iscritti all'Ordine degli psicologi quanto previsto per le altre professioni sanitarie».

4.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Al comma 4, capoverso «Art. 01» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le cui norme si applicano in quanto compatibili con la presente legge. In materia deontologica si applica agli iscritti all'Ordine degli Psicologi la normativa vigente per le altre professioni sanitarie».

4.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito il Consiglio Nazionale degli Psicologi».

4.11

SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La figura professionale sanitaria dello psicologo viene riconosciuta ed assicurata nelle strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo alle strutture in cui si presta assistenza sanitaria di cure palliative, reparti ospedalieri di oncologia e di pediatria».

4.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, GAMBARO, MASTRANGELI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è riservato agli psicologi iscritti all'albo di cui all'articolo 4».

4.0.1

ZIZZA

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Riconoscimenti del profilo professionale
di ottico optometrista in ambito sanitario)*

1. È individuata la figura professionale dell'ottico optometrista definito come il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale e responsabilità, mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi, approntando occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici compensativi, correttivi, migliorativi e protettivi. L'ottico optometrista, in quanto esperto dell'ottica fisiologica, dell'ottica oftalmica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere le deficienze di cui al presente comma, può suggerire all'utente idonee attività di educazione visiva.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, l'ottico optometrista opera mediante l'utilizzo degli strumenti tecnici e metodologici ritenuti più idonei, ad esclusione di quelli afferenti alle competenze e alle attività medico-chirurgiche.

3. L'ottico optometrista provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e occhiali, anche quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle: medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

4. L'ottico optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi, all'utilizzo e prescrizione di specialità farmaceutiche e alla elaborazione ed esecuzione di te-

rapie compresa la correzione dei difetti visivi mediante laser ad eccimeri o future tecnologie.

5. L'ottico optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie. Qualora abbia il sospetto o ravvisi un'alterazione morbosa nella normale capacità visiva dell'utente, lo invia al medico competente o ad altro professionista sanitario, senza svolgere ulteriori valutazioni o compiere interventi di qualsivoglia tipo, salvo quelli che risultano indispensabili e urgenti al fine di evitare danni permanenti.

6. L'ottico optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture a carattere imprenditoriale.

7. Per esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. La laurea di cui al periodo precedente costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di ottico optometrista. Le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Medicina e Chirurgia, in collaborazione fra loro, provvedono alla formazione dell'ottico optometrista.

8. Possono esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista coloro che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

a. laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

b. attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico e Attestato in optometria;

c. attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito prima dell'anno 2003.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'arte ausiliaria di ottico con abilitazione conseguita dopo l'anno 2003 potranno esercitare la nuova professione di ottico optometrista a condizione che superino un apposito esame di idoneità che dovrà essere sostenuto al termine di un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a. le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'eser-

cizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte-ausiliaria di ottico, garantendo comunque il completamento dei corsi agli studenti già iscritti agli stessi;

b. Le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, riguardanti le mansioni dell'ottico, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale;

c. l'allegato B del decreto del Ministro della Sanità 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli ottici, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale.

11. Alla data di entrata in vigore della presente Legge sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari, emanate in data antecedente, che siano incompatibili con quelle in essa contenute».

4.0.2

ZIZZA

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Competenze dell'ottico in possesso di laurea
o di attestato di qualificazione)*

1. In virtù del progresso tecnologico, delle comprovate competenze in materia di ottica oftalmica e del ruolo svolto nella prevenzione delle problematiche visive, è concessa all'ottico in possesso di Laurea in Ottica e Optometria o di attestato di qualificazione in Optometria l'individuazione, la correzione e la compensazione di tutte le anomalie puramente ottico-refrattive della visione (ametropie)».

4.0.3

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regio decreto 1 marzo 1928, n. 842, recante il Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico, sono abrogati.

2. L'articolo 18 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (*Vigilanza del Ministro della salute*) – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei Chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, al quale vengono estese le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono abrogate.

4. All'articolo 3 della legge 25 aprile 1938, n. 897, la parola «chimico,» è abrogata.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono abrogate.

5-bis. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) vanno aggiunte le seguenti lettere:

«f) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici di cui cinque effettivi e tre supplenti;

g) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici di cui cinque effettivi e tre supplenti;»

6. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole: «dei veterinari» sono aggiunte le seguenti «dei chimici e dei fisici»

7. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, le parole «i chimici,» sono abrogate.

8. Fino alla promulgazione di specifico regolamento relativo alle modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di Chimici e Fisici, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo

professionale dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del DPR 328/2001.

9. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei Chimici e il Consiglio nazionale dei Chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi"».

Art. 5.

5.1

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

1-bis Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

5.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria"».

5.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria".

1-ter All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

5.4

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «articolo 348» aggiungere le seguenti: «, secondo comma».

5.5

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 4/2013, dopo le parole: "delle professioni sanitarie" inserire le seguenti: "e relative attività tipiche o riservate per legge"».

5.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, SCILIPOTI, AIELLO, BARANI, BILARDI, BIANCONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di norme inerenti la Responsabilità Professionale e le Assicurazioni)

1. La responsabilità civile per danni a persone causate dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica, privata accreditata e privata, è sempre a carico della struttura stessa. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche e le attività intramoenia. Fanno eccezione quelle escluse totalmente dai livelli essenziali di assistenza di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002 e successive modificazioni o integrazioni. La responsabilità riguarda inoltre tutte le prestazioni fornite dalle strutture sanitarie private. La struttura sanitaria avvia azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o in caso di colpa grave per imperizia e negligenza con sentenza passata in giudicato. In caso di dolo riconosciuto con sentenza passata in giudicato, qualora abbia risarcito il danno, la struttura sanitaria avvia azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili nei modi e nei limiti previsti dagli specifici commi. Analoga azione disciplinare e di rivalsa può essere avviata in caso di colpa grave indotta da assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, accertata da sentenza passata in giudicato. L'ammontare, fissato in modo equitativo, è recuperato attraverso trattenute sullo stipendio, nella misura massima del quinto, per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vi-

gente in materia, da un esercente una professione medicochirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica.

3. È fatto obbligo a ciascuna struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che – si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti. Il massimale minimo per le garanzie è fissato con cadenza biennale, previa intesa da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare entro dodici mesi dalla stipula dell'intesa di cui sopra, linee guida per l'applicazione dell'obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT-RCO per le aziende, le strutture e gli enti, stabilendo i criteri per la determinazione dei limiti massimali, con riferimento alla tipologia della struttura sanitaria. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa è condizione per l'accreditamento o la convenzione di enti o strutture private e per il finanziamento dell'attività di istituto per le aziende sanitarie del SSN. L'assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1901 del codice civile. La Compagnia Assicurativa ha l'obbligo del rinnovo della polizza ed il premio, anche in caso di progressiva sinistrosità, non può in alcun modo superare il 5 per cento del premio dell'anno precedente. Per effetto del ricorso a prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie, si instaura tra il soggetto richiedente e la struttura sanitaria erogante un rapporto di carattere contrattuale. Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno che, per effetto di inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato al terzo per fatto comunque riconducibile alla responsabilità delle strutture sanitarie. La garanzia assicurativa ricomprende altresì il risarcimento del danno, l'indennizzo che spetta allo Stato, all'ente territoriale di riferimento, alla struttura sanitaria privata, limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione, per fatto colposo del dipendente che determini un pregiudizio di natura patrimoniale. La garanzia assicurativa RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le strutture sanitarie e per i quali sia prevista l'obbligatoria iscrizione all'assicurazione INAIL, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi nella medesima garanzia assicurativa i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento purché siano stati formalmente autorizzati dalle competenti Direzioni delle Aziende ed Istituzioni. La garanzia assicurativa RCT-RCO è obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale del singolo opera-

tore operante presso le strutture sanitarie. Ai fini della stipula della delle polizze assicurative, le strutture sanitarie, pubbliche e private, devono obbligatoriamente dimostrare di possedere la certificazione, da parte dei servizi di ingegneria clinica e fisica sanitaria, di corrispondenza normativa e manutentiva delle apparecchiature tecnologiche.

4. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. La domanda di risarcimento, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 2, sentita la struttura sanitaria coinvolta, comunica al danneggiato la misura della somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta; nello stesso periodo di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si rendano necessari. In caso di postumi non ancora consolidati, la richiesta e l'offerta possono avere carattere provvisorio. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro novanta giorni dalla data in cui il danneggiato informa la parte assicuratrice riguardo il consolidamento dei postumi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro venti giorni dal ricevimento per iscritto dell'accettazione, e si pone fine ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria. Qualora la somma offerta sia inferiore a quella richiesta e il danneggiato non si dichiara soddisfatto del risarcimento, l'impresa deve comunque corrispondere i due terzi di tale somma entro venti giorni dal ricevimento per iscritto dell'accettazione. Tale somma verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

5. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento che intendano proporre dinanzi al giudice civile la domanda di risarcimento, devono promuovere, a pena di improcedibilità, un tentativo di conciliazione tra le parti secondo le regole di cui alle successive disposizioni. Il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento contenente:

- a) la indicazione del codice fiscale;
- b) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento dannoso;
- c) l'indicazione dell'età, attività e reddito del danneggiato;
- d) l'attestazione medica dello stato di salute del danneggiato con indicazione delle lesioni riportate e la quantificazione del danno richiesto;
- e) l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, ovvero, lo stato di famiglia della vittima, in caso di avvenuto decesso.

Nel caso in cui la richiesta formulata dal danneggiato o dagli aventi diritto al risarcimento manchi di uno degli elementi di cui sopra, l'impresa di assicurazione, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, indica al

richiedente le necessarie integrazioni, invitandolo a effettuarle nel termine di trenta giorni. L'impresa di assicurazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa dei requisiti prescritti, invia al danneggiato o agli aventi diritto una comunicazione con la quale formula una congrua offerta per il risarcimento ovvero indica in modo specifico i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. Durante la pendenza del termine di cui al comma precedente, il danneggiato o gli aventi diritto non possono rifiutare gli accertamenti che si rendano necessari al fine di consentire all'impresa di assicurazione la valutazione dei danni lamentati. Se il danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, dichiarano di accettare la somma loro offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell'accettazione; in caso contrario, il tentativo di conciliazione deve intendersi definitivamente fallito. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono farsi, a pena di nullità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'intervenuta conciliazione preclude la proposizione di querela o, se vi è stata, vale come remissione della querela. La mancata conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede è valutata dal giudice, sia ai sensi dell'articolo 116 secondo comma del codice di procedura civile, sia ai fini della determinazione e imputazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

6. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un apposito fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le strutture sanitarie ubicate sul territorio regionale, sostitutivo delle polizze assicurative, attribuendo al fondo direttamente le risorse finanziarie necessarie. Le polizze assicurative in vigore cessano alla scadenza e comunque non oltre due anni dall'istituzione del fondo di garanzia. I contenuti minimi della garanzia per responsabilità civile, previsti dalle polizze assicurative e della gestione del fondo di garanzia, sono definiti con apposito accordo quadro regionale da stipulare con le organizzazioni sindacali del personale sanitario firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro sentite le Associazioni civiche di tutela del diritto alla salute. Le Regioni e le Province autonome possono istituire un fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica (FAT). Il FAT si pone come garanzia nel caso di gravi sinistri da patologie a rischio indicate ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su indicazione delle società scientifiche interessate, secondo le tabelle di risarcimento del tribunale locale, per l'indennizzo ai pazienti per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale sanitario o dell'azienda. Le Regioni e le Province Autonome, qualora appaia documentato un risparmio tra premi assicurativi versati ed indennizzi erogati, da tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate della regione o della Provincia Autonoma stessa, valutati nel triennio precedente, possono altresì costituire un proprio Fondo Assicurativo *ad hoc*, obbligatorio per le Strutture Sanitarie pubbliche e private convenzionate.

7. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno. Per conoscenza del danno si intende la consapevole presa di coscienza delle conseguenze dannose e in ogni caso del loro consolidamento, verificatesi nella sfera fisica o psichica del paziente. La prescrizione è sospesa:

a) per il tempo occorso ad ottenere informazioni e relativa documentazione in modo completo e dettagliato, ai sensi dell'articolo 13, anche oltre il termine ivi previsto;

b) per la durata della procedura conciliativa instaurata ai sensi dell'articolo 5.

8. Nei processi in materia di responsabilità medica il giudice si avvale di un collegio di periti composto da un medico chirurgo specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti nelle specifiche materie oggetto dell'indagine giudiziaria, da scegliere tra gli iscritti in elenchi regionali appositamente forniti dalle singole società scientifico-professionali di appartenenza, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Uno o più periti devono avere avuto esperienza in casi simili a quello oggetto dell'indagine giudiziaria.

9. Ciascuna struttura sanitaria individua, all'interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una struttura, semplice o complessa e che afferisca comunque alla struttura di Direzione Sanitaria Aziendale ed il cui responsabile sia dipendente dell'Azienda Sanitaria di competenza, di gestione del rischio clinico che includa competenze di medicina legale, ingegneria clinica e fisica sanitaria, alla quale compete, salvo integrazioni da definirsi dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano e salvo il potere organizzativo delle singole aziende:

a) di definire le procedure di cui alla presente legge anche attraverso arbitrati;

b) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;

c) di interagire con i soggetti coinvolti e con l'assicuratore ogniqualvolta si verifichi un fatto che importi l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;

d) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento a vantaggio delle strutture sanitarie e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali;

e) di garantire l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, per le procedure di accettazione, ivi com-

preso il collaudo, la manutenzione preventiva e correttiva, le verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell'arte.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede allo sviluppo di un prototipo di cartella clinica digitale multimediale che consenta la condivisione delle informazioni cliniche a più livelli tra ospedale e territorio, adottando allo scopo tecnologie innovative di sistema e di rete, nonché alla realizzazione di un sistema integrato per la gestione informatizzata delle tradizionali cartelle cliniche cartacee e la successiva loro archiviazione, al fine di renderne rapide ed efficienti la consultazione e la duplicazione».

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il farmacista che dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e i farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio è punito con la sanzione di cui al precedente comma"».

Art. 6.

6.1

TAVERNA, SIMEONI, FUCSIA

Al comma 1, capoverso «11-sexies)» sopprimere le parole: «non colposi.».

Art. 7.**7.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Sopprimere l'articolo.

7.2

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. – (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*) – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, i contenuti della legge delega che disciplina la formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

2. Ai fini della formazione medica generalista e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della Salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle Regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

3. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

4. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-ter, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR ed il Ministero della salute pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino standard e performance adeguati.

5. All'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.3

FUCKSIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*) – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generalista e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute; per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-*quater*. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-*ter*, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono, in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino *standard* e *performance* adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*) – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-*bis*. Ai fini della formazione medica generalista e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che in funzione di indicatori di volumi e di *performance* assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle Regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-*ter*. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza

il monitoraggio della *performance* assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-*quater*. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-*ter*, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino standard e performance adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.5

AIELLO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. – (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*) – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica, ammessi al biennio conclusivo del corso, all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, comunque senza mutamento della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con lo stesso. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.

2. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su domanda all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; l'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione speciali-

stica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliero universitarie o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione».

7.6

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. – (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*) - 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica, ammessi al biennio conclusivo del corso, all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, comunque senza mutamento della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con lo stesso. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.

2. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su domanda all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliero univer-

sitarie o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione».

7.7

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa» con le seguenti: «strutture sanitarie inserite nella rete formativa».

7.8

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni stabilite dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

7.9

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli *standard* e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative. Il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS) effettua, con la medesima cadenza, il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-ter. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio di cui al comma 1-bis sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino *standard* e *performance* adeguati».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi precedenti».

7.10

FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accordo di cui al comma 1, prevede l'unicità del governo della rete formativa, in merito, sia ai contenuti minimi teorici e pratici previsti dal corso di studi che alla qualità esperienziale prodotta nella frequentazione presso le aziende universitarie, IRCS e aziende del Servizio sanitario nazionale».

7.11

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Il rapporto tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico non può essere inferiore al rapporto di uno a sette».

7.12

LA RELATRICE

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Al fine di garantire la necessaria uniformità all'interno del Sistema sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute sono stabilite le linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, in modo particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli accordi tra le università e le aziende sanitarie, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si conformano alle linee guida dettate dal decreto di cui al periodo

precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione, in coerenza con gli standard previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, il decreto di cui al comma 3 disciplina anche l'istituzione, nelle Regioni in cui ha sede una scuola di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999. La disponibilità del programma di formazione individuale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e la conseguente verifica condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolge la formazione costituiscono adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola di specializzazione».

7.13

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, SCILIPOTI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quarto anno di corso delle scuole post-Iaurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2-ter. Gli oneri derivanti dal comma 2-bis sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.14

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, è garantito ai medici in formazione in medicina generale un trattamento economico complessivo almeno pari a quello dei medici in formazione specialistica, attraverso la remunerazione delle attività assistenziali professionalizzanti presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata».

7.15

FUCKSIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di formazione nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emana le linee guida volte a definire nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale, le materie fondamentali obbligatorie in modo da raccordare i programmi dell'insegnamento universitario alle specifiche esigenze professionali di settore.».

Art. 8.**8.1**

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Il comma 1 è soppresso.

8.2

TAVERNA, SIMEONI, SCIBONA

*Sopprimere il comma 1.***8.3**

TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 102», comma 1, sostituire le parole: «la loro attività in farmacia» con le seguenti: «la loro attività negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

8.4

TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 102», comma 1, dopo le parole: «la loro attività in farmacia» inserire le seguenti: «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

8.5

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 102» comma 1, dopo le parole: «ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali» aggiungere le seguenti: «, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia».

8.6

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo II, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 2 eliminare le parole: «, ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.».

8.7

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo II, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

8.8

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

Il comma 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato».

8.9

RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 sostituire le parole: "sei mesi" con: "quarantotto mesi"».

8.10

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il direttore dell'azienda che gestisce le farmacie di cui sono titolari i comuni deve essere un farmacista iscritto all'albo"».

8.11

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale sulla base di una graduatoria regionale"».

8.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)

1. È individuata la professione sanitaria di chiropratico.
2. Il chiropratico è il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito dell'area della riabilitazione, occupandosi, con autonomia professionale e responsabilità, della prevenzione e del trattamento dei disordini dell'apparato neuro muscolo scheletrico e degli effetti di tali disordini sullo stato di salute.
3. Il chiropratico esegue una diagnosi funzionale del paziente. Detta diagnosi consiste, esclusivamente, nel rilevamento dei problemi funzionali presenti nel sistema neuro muscolo scheletrico in grado di determinare sublussazioni vertebrali o altri fenomeni sintomatici o degenerativi, ed è fi-

nalizzata a consentire l'applicazione di sistemi differenziati di trattamento conservativo della salute attraverso tecniche di mobilizzazione e manipolazione, anche mediante l'utilizzo di ausili strumentali.

Art. 8-ter.

(Contesti operativi)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8-bis, il chiropratico identifica nel paziente i fattori di rischio controindicati all'esecuzione di tali tecniche e in nessun caso svolge attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci, alla elaborazione ed esecuzione di terapie o effettuazione di diagnosi o accertamento di malattie differenti da quelle peculiari della professione.

2. Al chiropratico è preclusa l'effettuazione di interventi chirurgici.

3. Il chiropratico può richiedere esami di laboratorio tramite il medico di famiglia per completare il quadro clinico del paziente da prendere in cura.

4. Il chiropratico può richiedere direttamente esami di radiodiagnostica per il sistema muscolo scheletrico e in particolare per la colonna vertebrale.

5. Il chiropratico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 8-quater.

(Percorso formativo e abilitazione professionale)

1. Per esercitare la professione sanitaria di chiropratico è necessario conseguire la relativa laurea magistrale ed essere iscritto al relativo Ordine professionale.

2. In fase di prima applicazione e fino alla individuazione dell'Ordine di competenza, il Ministero della salute cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro professionale, cui accedono i soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 4.

3. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea in chiropratica è definito entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

4. In fase di prima applicazione, e fino all'entrata in vigore del decreto di definizione dell'ordinamento didattico cui al comma 3, sono riconosciuti come idonei all'esercizio professionale in Italia esclusivamente i titoli conseguiti all'estero che rispettino gli *standard* formativi approvati dallo *European Council of Chiropractic Education* o dal *Council of Chi-*

ropractic Education degli Stati Uniti d’America, e che siano rilasciati da Istituti di formazione accreditati da uno dei predetti organismi.

Art. 8-quinquies.

(Abrogazioni)

1. L’articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

8.0.2

MANDELLI, D’AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Allestimento di preparazioni galeniche)

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell’Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».

8.0.3

D’AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Allestimento di preparazioni galeniche)

1. Nell’allestimento di preparazioni galeniche, per tutte le sostanze impiegate si applica quanto disposto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 18 agosto 1993, recante: "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"».

8.0.4

SERAFINI, SIBILIA, FASANO, AURICCHIO, VILLARI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, sopprimere l'ultimo periodo».

8.0.5

SERAFINI, SIBILIA, FASANO, AURICCHIO, VILLARI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)*

1. All'articolo 15, comma 8, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "distintamente per i farmaci equivalenti e li sono sopresse"».

8.0.6

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Dispensazione dei farmaci innovativi)*

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci innovativi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero».

8.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475)

1. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è abrogato».

8.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, SCILIPOTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge n. 27 del 24 marzo 2012)

1. All'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 le parole: "della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori" sono sostituite dalle seguenti: "continuativa delle stesse per almeno il 50 per cento di ciascun intervallo orario diverso dai turni obbligatori"».

Art. 9.

9.1

LA RELATRICE

Stralciare l'articolo 9, nonché gli articoli da 11 a 25.

9.2

CIAMPOLILLO, SIMEONI, TAVERNA, FUCXSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183», con le seguenti: dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

9.3

CIAMPOLILLO, SIMEONI, TAVERNA, FUCXSIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178» con le seguenti: «dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

9.4

CIAMPOLILLO, SIMEONI, TAVERNA, FUCXSIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè con il Ministro della difesa, limitatamente alle norme concernenti l'Associazione italiana della Croce Rossa.».

Conseguentemente dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riordinamento della Croce Rossa Italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)

1. È abrogato il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti disposizioni:
 - a) la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana e successive modificazioni;
 - c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

3. Con uno o più regolamenti del ministro della salute di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, della pubblica amministrazione e della semplificazione, della difesa e degli affari esteri, emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».

Art. 10.

10.2

GRANAIOLA, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, PADUA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai soli fini dell'inquadramento e delle corrispondenti qualifiche».

10.1

GRANAIOLA, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, PADUA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai soli fini dell'inquadramento.».

10.3

FUCKSIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-bis. È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni».

10.4

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "corrispondente alla medesima professionalità" sono aggiunte le seguenti: "per il solo accesso alla dirigenza amministrativa"».

10.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more di interventi legislativi di riorganizzazione del processo di Pianificazione ed Allocazione dell'insieme dell'Offerta Sanitaria nazionale, i Dirigenti Sanitari Centrali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e i Dirigenti Sanitari Regionali (SSR) non possono esercitare, rispettivamente a livello nazionale e a livello regionale, la propria attività professionale in una Azienda privata, convenzionata e non convenzionata, operante nello stesso bacino di utenza o con essa confinante, per almeno 5 anni dalla data di cessazione del proprio rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria di appartenenza».

10.6

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale con 40 anni di contribuzione, a domanda, possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

10.0.1

AIELLO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ASCOLA, DAVICO, DI GIACOMO, GENTILE, GIRO, GUALDANI, LIUZZI, MANCUSO, MANDELLI, Giovanni MAURO, PAGANO, ROMANO, TORRISI, VICECONTE, SCILIPOTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Pensionamento dei dirigenti medici)

1. I Dirigenti medici del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previdenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

10.0.2

MILO, D'ANNA

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "all'eventuale aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: "all'aggiornamento"».

10.0.3

BIANCONI, VICECONTE, ZUFFADA, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 per assicurare i livelli essenziali di assistenza e l'adempimento degli obblighi comunitari)

1. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui al comma 2 vengano individuate di norma quali strutture complesse e si impegnano affinché quelle di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del medesimo siano dotate di personale adeguato per qualifica in modo tale che possa essere garantito l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e successive modifiche.

4-*ter*. Nelle aree territoriali di particolare ampiezza o che comportano peculiari ambiti operativi, le regioni possono provvedere ad articolare le strutture organizzative di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 in uno specifico "Dipartimento di sanità pubblica veterinaria"».

10.0.4

AIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 per assicurare i livelli essenziali di assistenza e l'adempimento degli obblighi comunitari)

1. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui al comma 2 vengano individuate di norma quali strutture complesse e si impegnano affinché quelle di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del medesimo siano dotate di personale adeguato per qualifica in modo tale che possa essere garantito l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di

controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e successive modifiche."».

Art. 12.

12.1

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Dopo il comma 1) inserire il seguente: «1-bis. l'elenco di cui al precedente comma è trasmesso contestualmente alle autorità sanitarie locali di riferimento territoriale. l'attestazione dell'idoneità degli stabilimenti, ai fini dell'esportazione dei prodotti, tiene conto quindi anche della predetta iscrizione e dei relativi controlli effettuati con opportuni campionamenti e valutazioni merceologiche, al fine di verificare la conformità delle autocertificazioni presentate dalle ditte stesse».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ed i costi per le attività di campionamento e controllo merceologico di cui al precedente comma».

Art. 13.

13.1

Maurizio ROMANI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI

Sopprimere l'articolo.

13.2

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

13.3

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Al comma 7, dopo la parola: «stabilimenti» inserire le seguenti: «senza oneri e costi aggiuntivi a loro carico» e dopo la parola: «modalità», inserire le seguenti: «tecnico-operative e funzionali».

13.4

FUCKSIA

Al comma 7, sostituire le parole: «Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (SINVSA)», con le seguenti: «Sistema informativo nazionale per la sicurezza alimentare (SINSA)».

Conseguentemente, all'articolo 14 sostituire le parole: «Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (SINVSA)», con le seguenti: «Sistema informativo nazionale per la sicurezza alimentare (SINSA)».

13.0.1

BERTOROTTA, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti importati)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 104, il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Qualora i produttori e i distributori importino, da paesi extracomunitari, ed immettano sul mercato prodotti, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente ai laboratori di analisi autorizzati dalle disposizioni vigenti l'esecuzione dei test e delle prove sui prodotti per verificare l'assenza di elementi che possano danneggiare il consumatore sotto il profilo igienico-sanitario. La certificazione dei risultati ottenuti è rilasciata successivamente ai produttori e ai distributori. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza,

informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori";

b) All'articolo 112, al comma 5, dopo le parole: "il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7," sono aggiunte le seguenti: "terzo periodo," e dopo le parole: "il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7," sono aggiunte le seguenti: "terzo periodo,";

c) all'articolo 112, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di mancata certificazione da parte dei produttori e dei distributori di cui al comma 7 dell'articolo 104, è previsto il sequestro dei prodotti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immetta sul mercato i prodotti in assenza della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 104, è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 euro e 40.000 euro"».

Art. 14.

14.1

LANIECE, BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

14.2

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tale sistema informatico accedono i SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dei Dipartimenti di Prevenzione Territoriali e gli Istituti zooprofilattici regionali».

14.3

LANIECE, BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano », con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 16.**16.1**

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.2

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo paragrafo, le parole: «da euro 2.000 a euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

b) al terzo paragrafo, le parole: «da euro 1.000 a euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 1.500».

Art. 18.**18.1**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

18.2

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla sezione consultiva per i fitosanitari di cui al comma 1, lett. b), partecipano anche il Capo Dipartimento ed il direttore del Ministero delle Politiche Agricole competenti in materia di prodotti fitosanitari che esprime un parere in merito alle valutazioni tecnico-scientifiche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti ai sensi del reg. CE 1107/2009».

18.3

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini del comma 3 per la valutazione dei prodotti fitosanitari, il Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole si avvalgono:

a) per gli aspetti tossicologici, del parere dell'Istituto Superiore di Sanità in attuazione di quanto previsto dall'arto 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

b) per gli aspetti agronomici, del Centro di Ricerca in Agricoltura al fine di avvalersi degli esperti dei Centri ed unità di Ricerca facenti capo al Dipartimento di Biologia e Produzione Vegetale;

c) per la valutazione eco-tossicologica dei prodotti fitosanitari del Ministero dell'Ambiente e dell'Ispra».

Art. 19.**19.1**

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «detenzione di un cane» *inserire le seguenti:* «in conformità ai livelli europei di tutela e di protezione animale ed alle convenzioni internazionali in materia a cui l'Italia ha aderito».

19.2

FUCKSIA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) previsione di un sistema di anagrafe canina nazionale coordinato con quella regionale ed introduzione di nuovi metodi di identificazione animale;».

19.3

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente.

«b-bis) previsione del divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce o per altri scopi;».

19.4

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) individuazione di misure generali sulle forme di controllo e gestione del randagismo e per un'organizzazione e gestione dei canili, secondo criteri di maggior tutela e garanzia del benessere animale;».

19.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, DE PIN, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la possibilità di derogare alle prescrizioni definite in base ai due commi precedenti purché siano adottate le opportune misure di mitigazione del rischio per specie non bersaglio e siano utilizzate esche rodenticide a bassa persistenza ambientale;».

19.6

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del presente articolo, i Medici Veterinari del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome, ed i Medici Veterinari dirigenti dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danni agli animali, rivestono nel caso la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 CPP».

19.7

LANIECE, ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero della salute», inserire le seguenti parole: «, nonché quelli delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali,».

19.8

FUCKSIA

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole. «a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

19.0.1

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche al codice penale, Libro I, Titolo IX bis)*

Al Titolo Nono-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 544-bis, le parole: "da tre mesi a diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a ventiquattro mesi o con la multa da 20.000 a 40.000 euro";

b) All'articolo 544-ter, le parole: "da tre mesi a un anno", sono sostituite con le seguenti: "da quattro mesi a diciotto mesi";

c) All'articolo 544-ter, le parole: "da 3.000 a 15.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 8.000,00 a 20.000 euro";

d) All'articolo 544-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: "I proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni previste agli articoli del Titolo IX bis del Libro II sono devoluti ai fondi per la sperimentazione alternativa a quella animale"».

Art. 22.

22.1

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra la ripetizione di violazioni di disposizioni normative relative al benessere degli animali in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonchè alle condizioni di trasporto degli stessi quando riferite alla responsabilità del detentore o del proprietario, e per le quali sono state attivate procedure di infrazione da parte della Unione europea nei confronti dell'Italia, dispone l'obbligo dell'adeguamento strutturale degli insediamenti proponendo alle autorità territoriali l'adozione di opportuni provvedimenti finalizzati alla rimozione delle condizioni che comportano le violazioni della norma e, ove possibile, al ripristino delle condizioni di allevamento previste dalla legge sino all'avvenuto adeguamento».

Art. 25.

25.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado)

1. Nell'ambito della autonomia scolastica è fatto d'obbligo agli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado di organizzare corsi di primo soccorso.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sono determinati gli obiettivi formativi, i criteri e le modalità dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo».

25.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge n. 189 del 8 novembre 2012 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

All'articolo 13 comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: "Nel caso di medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 219/2006, qualora il richiedente possa dimostrare, mediante un dettagliato riferimento alla letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina Omeopatica, che l'uso omeopatico del medicinale o dei ceppi omeopatici è consolidato e offre tutte le garanzie di innocuità, può non essere fornita, la documentazione relativa ai risultati degli studi preclinici e clinici; in tal caso gli esperti giustificano, sulla base della documentazione fornita in forma di letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, l'uso Omeopatico dei ceppi utilizzati e il loro utilizzo tradizionale nell'indicazione rivendicata"».

25.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge n. 189 del 8 novembre 2012 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

1. All'articolo 13, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 dopo le parole "decreto del ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53"

sono aggiunte le seguenti: "per un importo massimo pari ad un quindicesimo dello stesso"».

25.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI, MANDELLI, Maurizio ROMANI, RIZZOTTI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di regolamentazione delle medicine non convenzionali)

1. La Repubblica italiana, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione, riconosce il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con il paziente.

2. La Repubblica italiana riconosce l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali esclusivamente esercitate da laureati in medicina e chirurgia, da laureati in odontoiatria, da laureati in veterinaria e da laureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, secondo la visione della medicina centrata sulla persona.

3. Le medicine non convenzionali (MNC) riconosciute ai sensi del presente articolo comprendono le seguenti discipline:

- a) medicina tradizionale cinese, ivi compresa l'agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) medicina omeopatica e discipline affini.

4. Ai professionisti che praticano le discipline di cui al presente articolo è consentito di definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. Le associazioni e le società scientifiche delle MNC sono accreditate dal Ministero della Salute, che ogni tre anni verifica la permanenza dei requisiti determinati ai sensi del comma 9.

6. Presso gli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il registro degli esperti nelle MNC, articolato per sezioni secondo le discipline indicate al comma 3.

7. La qualifica di esperto nelle MNC è riservata agli iscritti nel registro di cui al comma 5.

8. Possono iscriversi al registro di cui al comma 5 i laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e farmacia in possesso di apposito attestato di formazione post-laurea rilasciato all'esito dei corsi di cui al comma 10 dalle università degli studi e dagli enti privati di formazione nelle MNC accreditati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi del comma 9.

9. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono individuati i requisiti per l'accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche, nonché i requisiti degli enti privati di formazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione, costituite da professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline di cui al presente articolo, che, alla data della richiesta, svolgono in modo continuativo la loro attività da almeno cinque anni;

b) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione delle MNC che richiedono l'accreditamento devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della loro fondazione, di attività di formazione, informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nella disciplina di riferimento e devono produrre i curricula degli associati;

c) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione delle MNC che richiedono l'accreditamento devono annualmente dichiarare e comprovare l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento della loro attività;

d) le associazioni, le società scientifiche che richiedono l'accreditamento devono essere legalmente registrati quali enti senza scopo di lucro ed essere enti di chiara fama.

10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove presso le università degli studi l'istituzione di corsi post laurea nelle MNC per il rilascio dell'attestato di cui al comma 8.

11. Ai fini dell'attività didattica di cui al presente articolo le università, statali e non statali, possono avvalersi di docenti iscritti al registro di cui al comma 6. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, in possesso di comprovata esperienza nella materia.

12. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono determinati:

a) gli obiettivi formativi qualificanti dei corsi per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 8, con la previsione di almeno 60 CFU, di

cui non meno 5 CFU di pratica clinica certificata limitatamente alle professioni di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario;

b) la disciplina dell'esame finale composto da una prova scritta e orale e, limitatamente alle professioni di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario, da una prova clinica;

c) criteri e modalità per l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di cui al comma 7.

13. In fase di prima applicazione gli Ordini iscrivono al registro di cui al comma 6 i professionisti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 90 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno biennale e verifica finale;

b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 60 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 10 anni di esperienza professionale documentata;

c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);

d) documentazione attestante un'esperienza professionale di almeno otto anni in una delle disciplina oggetto del presente articolo».

25.0.5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, in materia di disciplina della professione di fisioterapista non vedente)

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: "terapisti della riabilitazione" sono sostituite dalla seguente: "fisioterapisti";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – (*Collocamento obbligatorio*). - 1. Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun pre-

sidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;

b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti

c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;

d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 Inarzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze massofisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti. I suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da massofisioterapisti non vedenti. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto Ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze."».

25.0.6

SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo. Tutela dei minori e delle fasce a rischio)*

1. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

2. I comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. Al fine di garantire l'applicazione del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto al fine di rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on-line* di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, tessera sanitaria regionale o del codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco».

25.0.7

SIMEONI, TAVERNA, FUCSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Tutela dei minori e delle fasce a rischio)*

1. Al fine di tutelare i minori, i disabili, gli anziani, le persone non auto sufficienti e le persone affette da patologie neuropsichiatriche, sono installati impianti audiovisivi di controllo negli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado, nelle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, previo accordo con le rappresentanze sindacali. In difetto di accordo, provvede l'Ispettorato competente, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria**88^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00801 della senatrice Nugnes, relativa alla costituzione del Ministero dell'ambiente quale parte civile nei procedimenti per i reati commessi nella «Terra dei fuochi». I disastri ambientali in quei territori, per i quali attualmente risultano pendenti diversi procedimenti penali, hanno visto il massimo impegno del Ministero dell'ambiente nel promuovere tutte le attività necessarie per assicurare il risarcimento del danno ambientale provocato. Con particolare riferimento al caso indicato nell'interrogazione citata, il Ministero dell'ambiente si è costituito parte civile nel procedimento principale n. 9403/2001 del Registro generale notizie di reato, a carico di Cerci Gaetano e altre 18 persone, pendente innanzi al Tribunale di Napoli, e sta monitorando l'andamento del giudizio abbreviato ammesso nei confronti di tre coimputati – Bidognetti, Zagaria e Vassallo Gaetano – al fine di esercitare l'azione di risarcimento in sede civile, ricorrendone i presupposti, all'esito del rito abbreviato, anche usufruendo delle risultanze dibattimentali del filone principale. Indica quindi gli ulteriori procedimenti penali per reati ambientali commessi nel territorio in parola per i quali il Ministero si è costituito parte civile. In ordine, poi, al procedimento penale n. 2705/2014 a carico di Tedesco Antonio ed altri, avviato dalla Procura

della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo dell'ex Cava di Tufo Monti (Maddaloni, in provincia di Caserta), nonché di quaranta pozzi limitrofi, il Ministero, in questa fase di indagini preliminari, ha provveduto a segnalare alla competente Procura lo *status* di persona offesa, al fine di ricevere gli avvisi e gli aggiornamenti necessari per procedere, appena possibile, alla eventuale costituzione di parte civile.

La senatrice NUGNES (M5S) si dichiara non soddisfatta, poiché la risposta del rappresentante del Governo non consente di comprendere quali siano le concrete modalità mediante le quali il Ministero intende esperire la richiesta di risarcimento del danno ambientale.

Il senatore CUOMO (PD) interviene incidentalmente esprimendo apprezzamento per l'azione del Governo volta a fronteggiare le problematiche della cosiddetta «Terra dei fuochi». Auspica che, in tale contesto il Ministero dell'ambiente intraprenda, a conclusione dei procedimenti penali, anche un'azione di responsabilità civile finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno ambientale.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Variatione nella composizione della Commissione

Il presidente Renato BALDUZZI avverte che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Francesco Sanna, in sostituzione del deputato Umberto Del Basso De Caro, entrato a far parte del Governo.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

C. 2568 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera)

(Esame e conclusione. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo parere favorevole con alcune osservazioni. Dopo aver evidenziato che le modifiche apportate dal Senato sono state molto numerose ed hanno considerevolmente ampliato la mole del provvedimento, avverte che la sua relazione si soffermerà unicamente su quelle, tra le modifiche introdotte

dal Senato, che sono di più diretto e immediato interesse per la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Riferisce quindi che il Senato ha inserito nel testo l'articolo 1-*bis*, che detta disposizioni varie in materia di semplificazioni e il cui comma 15 demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.

L'articolo 1-*ter* – inserito dal Senato – prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura e, al comma 5, demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per garantire la separatezza delle funzioni di consulenza e di controllo e l'istituzione di un Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta. Sul decreto è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 6, poi, spetta alle regioni e alle province autonome di selezionare gli organismi di consulenza aziendale.

L'articolo 7-*quater* – inserito dal Senato – riprende l'articolo 6 del disegno di legge cosiddetto «collegato agricoltura», che è all'esame del Senato (S. 1328) e sul quale questa Commissione ha avuto modo di esprimere il proprio parere. In particolare, si tratta della norma che istituisce presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dovrà gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. Prevede inoltre l'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. Si prevede che le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, debbano attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza, verrà utilizzato il SIB.

Nell'articolo 10 – che prevede l'immediato subentro dei presidenti delle regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico – il Senato ha inserito un comma 2-*bis*, che consente al presidente delle regione di delegare i propri compiti a un soggetto attuatore che dovrà operare sulla base di sue specifiche indicazioni.

Nello stesso articolo 10 il Senato ha anche introdotto un comma 7-*bis*, in base al quale i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di mille metri di altitudine affinché siano svolte, con attrezzature private, piccole opere di pubblica utilità nelle aree limitrofe al fondo (piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura neve, regime delle acque superficiali).

Sempre nell'articolo 10 è stato inserito un comma 13-*bis*, che toglie dall'elenco dei comuni che accedono al Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali i comuni delle province di Genova e La Spezia, presumibilmente perché per essi non è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali dell'ottobre 2013.

Il Senato ha inserito un articolo 10-*bis*, che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal Ministero dell'ambiente, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal presidente della regione.

All'articolo 11, il Senato ha interamente sostituito il comma 8, che dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la *governance* del Parco nazionale dello Stelvio. In particolare, le funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite, per la parte lombarda del Parco, alla regione Lombardia; e, per la parte situata nella regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, che devono provvedere con norma di attuazione dello Statuto. Conseguentemente anche la Lombardia viene ammessa a partecipare alle intese previste dalla legge di stabilità 2014, la quale ha disposto che mediante intese tra lo Stato e le province autonome siano definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari in relazione al Parco nazionale dello Stelvio e che con apposite norme di attuazione si provveda al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Il Senato ha dettato anche disposizioni per la fase transitoria fino al raggiungimento dell'intesa e ha previsto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei presidenti delle province autonome e del presidente della Lombardia.

L'articolo 12-*quinquies*, inserito dal Senato, interviene sulla disciplina autorizzativa delle attività di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Si prevede tra l'altro che, qualora l'intervento da autorizzare sia assoggettato a VIA (valutazione di impatto ambientale), non solo nazionale, ma anche regionale, non devono essere più attivate le procedure autorizzative speciali previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 109 del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

All'articolo 14, il Senato ha modificato il comma 1, introducendo una speciale disciplina per l'adozione, nella regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, derogatoria della disciplina generale

contenuta nell'articolo 191 del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Nel medesimo articolo 14 il Senato ha introdotto un comma *3-bis*, che differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale – per le esigenze della regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa – gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma *8-ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che però estende le disposizioni in questione anche alla regione Lazio e che inoltre specifica che la norma è limitata ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense e impone alle due regioni di provvedere alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Sempre nell'articolo 14 il Senato ha inoltre introdotto un comma *3-ter*, che autorizza per non più di sei mesi in Campania lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti speciali classificati con i codici che vengono specificati: anche questo nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

All'articolo 16, il Senato ha interamente sostituito il comma 1, in materia di cattura temporanea e inanellamento di uccelli impiegati nella caccia a fini di richiamo, prevedendo che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura e la cessione degli uccelli debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga di cui all'articolo *19-bis* della legge n. 157 del 1992. Il Senato ha anche introdotto i commi *1-bis* e *1-ter*, che prevedono che entro sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, siano definiti i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dalla disciplina europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo e le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali e i criteri per l'impiego misurato. Entro i successivi sei mesi le regioni dovranno adeguare la propria normativa alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio.

Il Senato ha introdotto, ancora, un articolo *18-bis*, che demanda a un'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali – «sentita la Conferenza unificata» – l'individuazione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* (definiti come le strutture ricettive caratterizzate dalla composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale). L'intesa dovrà anche definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti. Peraltro una disposi-

zione analoga è contenuta anche nel decreto-legge n. 83 del 2014 (cosiddetto Cultura).

Nell'articolo 22 il Senato ha introdotto il comma *7-quinquies*, che prevede che, alle regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio di certificazione (previste dall'articolo 9, comma *3-ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008) non si applichino in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Pertanto anche tali regioni potranno certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato. Tale misura appare funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.

Il Senato ha introdotto anche un articolo *22-ter*, che modifica disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime e dunque non più presenti nell'ordinamento. In particolare è differito al 31 dicembre 2014 il termine – scaduto a dicembre 2012 – che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva stabilito per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate (e la nuova disciplina regolamentare) in quanto contrastanti con il principio ivi sancito secondo cui nell'attività economica è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Oltre a riaprire il termine per i regolamenti, l'articolo in esame prevede, in caso di mancata emanazione degli stessi, la diretta applicazione, a scelta dell'imprenditore, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi. Come detto, la disciplina oggetto di modifica (cioè il citato articolo 3, comma 3) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 200 del 2012, in quanto la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili col principio di liberalizzazione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.

L'articolo *22-quater*, introdotto dal Senato, interviene in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, limitando per le regioni e gli enti locali la possibilità di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, e precisamente circoscrivendola alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Il Senato ha inserito nell'articolo 23 un comma *3-bis* che qualifica come «risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» tutte le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a una certa soglia ubicate in Sicilia: questo fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto «Sorgente-Rizziconi» operante tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare.

Nell'articolo 30 il Senato ha inserito disposizioni sui biocarburanti, stabilendo, tra l'altro, che entro il 31 ottobre 2014 le regioni devono prevedere specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.

L'articolo 30-ter, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, prevedendo che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale, che rientrino nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e che debbano essere finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse.

Viene modificato anche il comma 2 dello stesso articolo 29, che prevedeva che il Comitato interministeriale che approva i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero dispone anche le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti e nomina, nei casi di particolare necessità, un commissario *ad acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2013, ha stabilito che l'articolo 29 interviene nel campo della materia agricoltura, che è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, per cui la citata norma del comma 2 – che attribuisce al Comitato interministeriale la facoltà di «disporre norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei suddetti progetti» – si pone in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Anche ad ipotizzare una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato per assicurare il perseguimento degli interessi unitari, si configura, comunque – osserva la Corte – la necessità di un coinvolgimento e di una leale collaborazione con le regioni, non configurabile con un intervento unilaterale del comitato interministeriale.

Nella nuova formulazione del comma 2, disposta dall'articolo 30-ter in esame, si prevede che il Comitato interministeriale nomini un Commissario *ad acta* qualora i procedimenti autorizzativi (in generale) non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la loro conclusione, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.

L'articolo 30-quinquies, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del cosiddetto «bonus idrocarburi», la quale riconosce una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività (art. 45 della legge n. 99 del 2009). La modifica introdotta dall'articolo in esame consiste nell'esclusione degli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, finanziata tramite l'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In conclusione, non essendoci richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che riprende il parere già approvato dalla Commissione sul testo iniziale del decreto-legge, integrandolo per tenere conto delle modifiche apportate al decreto-legge dal Senato.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere della relatrice, esprime l'avviso che sia preferibile che la Conferenza unificata esprima il semplice parere, anziché l'intesa, sull'istituzione del Sistema informativo nazionale per il biologico; diversamente si corre il rischio che il Sistema non veda mai la luce.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Dalla Tor, sottolineando l'importanza del Sistema informativo nazionale per il biologico e la necessità che, in generale, i sistemi informativi abbiano scala nazionale, così da evitare che le informazioni siano rilevate in modo differente da territorio a territorio.

Il senatore Roberto COTTI (*M5S*) esprime un giudizio contrario tanto sull'articolo 13 quanto sull'articolo 18-*bis*, segnalando che il primo equipara i valori-soglia di inquinamento per le aree militari a quelli previsti per le aree industriali; mentre il secondo favorisce la diffusione dei cosiddetti *condhotel*, che in molte parti del territorio sono serviti a eludere i vincoli posti nei piani urbanistici all'edificazione di nuove abitazioni. Infatti, trattandosi di complessi architettonici in parte residenziali e in parte alberghieri, è stato possibile realizzarli nelle aree riservate dai piani urbanistici alle strutture ricettive, salvo trasformarli dopo poco tempo in strutture solo residenziali.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), esprimendo il timore che le previsioni dell'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità per il 2014, che l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge in esame modifica, possano portare allo smembramento del Parco nazionale dello Stelvio, dichiara la sua contrarietà rispetto all'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere, con la quale si chiede di specificare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia hanno diritto di voto quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri richiamata nel citato articolo 11, comma 8, per il caso di mancato raggiungimento delle intese in merito al Parco nazionale.

Il presidente Renato BALDUZZI rileva come l'articolo 7-*quater* del decreto-legge riprenda l'articolo 6 del disegno di legge collegato cosiddetto «agricoltura», attualmente all'esame del Senato (S. 1328), e come, a sua volta, l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere della relatrice riprenda il rilievo che su questo articolo 6 era stato formu-

lato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge n. 1328. Poiché peraltro in quest'ultimo parere il rilievo in questione era posto come condizione, esprime l'avviso che l'osservazione di cui alla lettera c) dovrebbe essere trasformata in condizione, in modo da salvaguardare la coerenza delle deliberazioni della Commissione.

Quanto alle considerazioni svolte dai senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna in merito alla medesima osservazione di cui alla lettera c), ritiene che siano meritevoli di attenzione, in quanto l'utilità di un Sistema informativo nazionale sul biologico è indiscutibile. Osserva peraltro che, se è vero che la materia del coordinamento statistico e informativo dei dati delle pubbliche amministrazioni è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, è anche vero che la richiesta di intesa su questo punto – non tanto sull'istituzione, quanto sull'integrazione del sistema informativo nazionale con quelli regionali – è ragionevole in quanto la materia dell'agricoltura rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e molte di esse hanno già realizzato propri sistemi informativi per il biologico. A parte questo, fa presente che nell'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere della relatrice non si specifica se l'intesa che si auspica debba essere del tipo «debole», ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, ovvero del tipo «forte», ai sensi della legge n. 131 del 2003, e deve pertanto intendersi che si tratti del tipo «debole», ossia di quel tipo di intesa il cui mancato raggiungimento non impedisce alla fine l'adozione dell'atto. Quindi, tutto considerato, ritiene che le preoccupazioni dei senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna potrebbero essere superate esplicitando che l'intesa che si auspica in materia di Sistema informativo per il biologico è quella ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Quanto infine alle considerazioni del senatore Cotti, rileva che la questione dei valori-soglia di inquinamento per le aree militari esorbita dalle competenze della Commissione. Per quanto riguarda invece i *condhotel*, osserva che l'articolo 18-*bis*, comma 2, prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione delle condizioni per la rimozione dei vincoli di destinazione alberghiera ai fini degli interventi edilizi sugli esercizi alberghieri in vista della creazione di unità abitative residenziali.

Sempre con riferimento all'articolo 18-*bis*, invita la relatrice a valutare la possibilità di riformulare l'osservazione di cui alla lettera h) della sua proposta di parere, per chiedere alla Commissione di sopprimere, al comma 1, l'inciso «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», atteso che il medesimo comma prevede che in materia di *condhotel* Stato, regioni e autonomie locali procedano d'intesa.

La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, condividendo, da una parte, le preoccupazioni manifestate dai senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna e, dall'altra parte, ritenendo che le stesse possano essere superate dalle proposte avanzate dal presidente, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle ore 8,40.

ALLEGATO 1

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(C. 2568 Governo, approvato dal Senato)**

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);

considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;

b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;

c) all'articolo 7-*quater*, comma 2, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;

d) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», appare necessario introdurre le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;

e) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

f) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia, quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;

g) all'articolo 14, comma 3-*ter*, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

h) appare opportuno precisare le modalità della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1 (in base al quale: «Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*»);

i) all'articolo 30-*ter* – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la

Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.

ALLEGATO 2

**DL 91/2014: disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(C. 2568 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);

considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7-*quater*, comma 2, si preveda l'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema

informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;

b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;

c) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», appare necessario introdurre le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;

d) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

e) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia, quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;

f) all'articolo 14, comma 3-ter, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

g) all'articolo 18-bis, comma 1, appare necessario sopprimere le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», atteso che le condizioni di esercizio dei *condhotel* sono, in base al medesimo comma, definite d'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali;

h) all'articolo 30-*ter* – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 31 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Zappulla, in sostituzione del deputato Fabio Melilli, dimissionario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, il 16 luglio scorso, è stata presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze la banca dati dei fabbisogni standard «Opencivitas».

La banca dati costituisce uno strumento conoscitivo essenziale per l'attuazione del federalismo fiscale, essendo diretta ad analizzare gli output, gli input, le modalità di gestione e le scelte organizzative adottate nel processo di produzione dei servizi da parte dei governi locali.

Avverte inoltre che ha richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze l'abilitazione per l'accesso e la consultazione di «Opencivitas» per i componenti della Commissione, fin da questa prima fase di funzionamento della banca dati.

Il Ministero – Dipartimento Finanze ha comunicato ieri la procedura da seguire per ottenere le credenziali di accesso alla banca dati. Farà pervenire il relativo documento a tutti i componenti della Commissione, in modo che possano accedere alla banca dati.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Esame e rinvio)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 5, comma 7, del proprio regolamento, la Commissione è chiamata a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge di delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

La Presidenza della Commissione ha curato la predisposizione della Relazione, la cui bozza in formato elettronico è stata inviata ieri a tutti i membri della Commissione

Si tratta della quinta relazione semestrale della Commissione, la prima della XVII legislatura.

La Relazione dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, al 31 luglio 2014.

Nell'introduzione sono indicate le principali questioni aperte, all'esito dell'attività conoscitiva svolta in questi mesi dalla Commissione su attuazione e prospettive del federalismo fiscale. È poi dato conto dello stato di attuazione della legge delega e dell'attività della Commissione, sono richiamati i provvedimenti esaminati, le modifiche al federalismo fiscale apportate nell'attuale legislatura, al di fuori dei decreti legislativi previsti dalla legge 42.

È inoltre dedicato un focus specifico, articolato per temi, all'evoluzione del federalismo fiscale in questi anni.

In allegato alla relazione sono riportati i pareri approvati dalla Commissione bicamerale in questa legislatura e il prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge 42/2009.

Nel complesso la relazione costituisce una ricognizione assai utile delle varie questioni aperte. In essa si richiamano tra l'altro due elementi di rilievo: l'incidenza della crisi economica e finanziaria e delle decisioni assunte nell'ambito dell'Unione europea rispetto all'attuazione della delega e soprattutto della stessa vita dei cittadini e degli enti territoriali; il ruolo del sistema delle Conferenze rispetto al nuovo assetto bicamerale e alla configurazione del Senato quale espressione delle autonomie.

Invita i componenti della Commissione, che volessero avanzare proposte di modifica o integrazione, a trasmetterle entro le ore 12 di lunedì 4 agosto 2014. Il documento è evidentemente aperto ai contributi migliorativi che potranno essere prospettati.

Nella seduta che sarà convocata la prossima settimana, la Commissione procederà poi all'approvazione della Relazione.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) sottolinea che, a prima lettura, si sente di condividere le valutazioni e l'impostazione data dal Presidente alla relazione. Propone di fissare per la giornata di martedì il termine per la formulazione di eventuali rilievi e osservazioni.

Ritiene altresì utile che la Commissione possa approfondire l'impatto sul federalismo fiscale della riforma costituzionale in discussione, una volta che il Senato ne avrà completato l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, alla luce dell'andamento dei lavori alla Camera e al Senato, il termine per la formulazione di eventuali rilievi e osservazioni sulla proposta di relazione possa essere fissato per martedì 4 agosto 2014, alle ore 12. La Commissione potrà poi procedere, nella riunione di giovedì 7 agosto, all'approvazione della relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO FISCALE**

***RELAZIONE SEMESTRALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5,
DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42***

31 luglio 2014

NOTA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.

In adempimento di tale disposizione, nella XVI legislatura la Commissione ha predisposto la prima Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 3), che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010; la seconda Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 5), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 21 luglio 2011; la terza Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 6), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 31 marzo 2012; la quarta Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 11) che dà conto dello stato di attuazione alla data del 31 dicembre 2012.

La presente Relazione dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, al 31 luglio 2014. Nella XVII legislatura, la Commissione si è riunita per la prima volta il 28 novembre 2013.

INDICE

1. Introduzione.....	1
1.1 Uno sguardo d'insieme sul federalismo fiscale	1
1.2 Gli effetti della crisi economica e finanziaria.....	1
1.3 L'attività conoscitiva della Commissione	2
1.4 Gli esiti delle audizioni	3
1.5 In prospettiva	7
2. L'attuazione della legge delega	8
2.1 Prospetto sullo stato di attuazione	11
2.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale	19
3. I provvedimenti esaminati.....	23
3.1 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.	23
3.2 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.....	26
4. Le modifiche apportate nella XVII legislatura alla disciplina sul federalismo fiscale, al di fuori dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009.....	36
4.1 Il federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010)	36
4.2 I fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010).....	36
4.3 Il federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011).....	38
4.4 Il federalismo regionale (D.Lgs. n. 68 del 2011).....	45
4.5 Gli interventi per la rimozione degli squilibri economici-sociali (D.Lgs. n. 88 del 2011).....	46
4.6 L'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali (D.Lgs. 118 del 2011).....	48
5. L'evoluzione del federalismo fiscale.....	55
5.1 Il federalismo demaniale	55
5.2 I fabbisogni standard	61

5.3 La tassazione immobiliare comunale	65
5.4 La soppressione dei trasferimenti erariali ordinari per comuni e province: dal Fondo sperimentale di riequilibrio al Fondo di solidarietà comunale	76
5.5 La fiscalità provinciale.....	80
5.6 La fiscalità regionale	84
5.7 I fabbisogni e finanziamento sistema sanitario – Il federalismo sanitario	87
5.8 Il superamento degli squilibri economici e sociali	91
5.9 L'armonizzazione dei bilanci	94
5.10 Il decreto legislativo n. 149 del 2011 (Sanzioni e premi).....	96
5.11 Il ripristino del sistema di Tesoreria unica	105

ALLEGATI

Allegato 1: pareri approvati dalla Commissione bicamerale

▪ Atto del Governo n. 41	113
▪ Atto del Governo n. 92.....	117

Allegato 2: prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi emanati alla data del 31 luglio 2014.....

▪ Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)	133
▪ Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”	136
▪ Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 “Ordinamento transitorio di Roma capitale”	137
▪ Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”	138
▪ Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.....	141
▪ Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”	145

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”.....146
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”149
- Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 “*Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.*”.....151

1. INTRODUZIONE

1.1 Uno sguardo d'insieme sul federalismo fiscale

La prima relazione semestrale della XVII legislatura, presentata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, costituisce l'occasione per una considerazione complessiva dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione a oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 42 del 2009 che ha inteso avviare il relativo processo.

Il titolo stesso di quella legge – con l'esplicito richiamo al "federalismo fiscale" - manifesta l'obiettivo, del tutto in sintonia con l'impianto della riforma del Titolo V, di rafforzamento dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali che compongono la Repubblica insieme allo Stato. La più ampia autonomia finanziaria corrispondeva infatti al maggior ruolo riconosciuto a Regioni ed enti locali dalla riforma costituzionale del 2001.

Non solo la dottrina ma anche la Corte costituzionale aveva nel frattempo sottolineato il nesso inestricabile che lega autonomia, legislativa e amministrativa, e autonomia finanziaria. Senza la seconda, le prime rischiano di rimanere lettera morta.

Lo sviluppo che ha avuto l'autonomia finanziaria a seguito della legge n. 42 ha dovuto confrontarsi con alcuni elementi di contesto in netta controtendenza, prima fra tutti la drammatica e inusitata crisi economica e finanziaria, che si è riverberata sulle condizioni complessive della finanza pubblica.

1.2 Gli effetti della crisi economica e finanziaria

L'esito o comunque le scelte che sono conseguite a tale elemento di contesto sono note. Inoltre risultano fortemente condizionate dalle determinazioni assunte dall'Unione europea.

In primo luogo sono stati tagliati i trasferimenti dallo Stato agli enti territoriali, dunque sono state ridotte, se non proprio azzerate, le risorse a disposizione per il rafforzamento dell'autonomia di entrata. E ciò si è verificato proprio nel momento in cui la legge n. 42 aveva posto le basi per trasformare la finanza derivata – in particolare, i trasferimenti erariali di carattere generale e permanente – in finanza di autonomia (la c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti).

In secondo luogo sono state rese ancor più severe le già ferree regole che limitano le possibilità di spesa degli enti territoriali, relative all'applicazione del patto di stabilità interno.

In terzo luogo è stata adottata la scelta, in particolare per i comuni, di ampliare la base imponibile del principale tributo immobiliare (IMU). Si è trattato di una scelta che i decreti legislativi attuativi della legge n. 42 non avrebbero potuto

percorrere, dal momento che proprio quella legge poneva tra i principi e criteri direttivi il divieto di determinare un incremento della pressione fiscale. Perciò è stato fatto ripetuto ricorso alla decretazione d'urgenza per garantire l'obiettivo di un maggior gettito, in corrispondenza con la riduzione dei trasferimenti. La vicenda della fiscalità comunale si è poi ulteriormente protratta (ed è tuttora in corso) con la più ampia riforma che ha portato alla Imposta comunale unica, di cui fanno parte TASI e TARI, oltre all'ormai "nota" IMU.

In quarto luogo sono state predisposte misure organizzative (valga per tutte il ripristino della tesoreria unica per gli enti territoriali) che rafforzano il coordinamento statale a fronte dell'autonomia degli enti.

In fine, nel 2012 è entrata in vigore la riforma costituzionale sull'obbligo del pareggio di bilancio per lo Stato e gli enti territoriali, che ha ulteriormente ribadito – e soprattutto consacrato solennemente in Costituzione – i limiti a carico dell'autonomia degli enti territoriali, derivanti dal vincolo dell'equilibrio di bilancio e dai connessi, più ampi poteri attribuiti allo Stato a garanzia del rispetto di quel vincolo.

La costituzionalizzazione dell'obbligo del pareggio di bilancio è in realtà il culmine che fa seguito a un lungo processo di interpretazione delle disposizioni costituzionali sull'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali, volta nel complesso a riconoscere un'ampia gamma di poteri statali nell'esercizio della competenza sul "coordinamento della finanza pubblica". Si tratta anche in questo caso di una declinazione dell'articolo 119 della Costituzione, che di fatto risente profondamente del contesto economico-finanziario in atto. Allo Stato è stato pertanto riconosciuto, nell'esercizio della competenza (ma sarebbe meglio dire: funzione) sul coordinamento della finanza pubblica, il potere di comprimere con varie modalità gli ambiti di autonomia regionale e locale.

1.3 L'attività conoscitiva della Commissione

La Commissione parlamentare è dunque chiamata a ricoprire un ruolo centrale non solo per affermare il ruolo del Parlamento nel controllo sull'attuazione della delega da parte del Governo ma anche per svolgere, secondo quanto previsto dalla legge, una funzione di complessiva verifica sullo stato di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

In questa prospettiva, la Commissione non si è limitata a svolgere attività in sede consultiva, esprimendo il proprio parere su uno schema di decreto legislativo correttivo sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e su uno schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alle note metodologiche e al fabbisogno standard per ciascun comune e provincia per le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Anzi, proprio muovendo dalla fase conclusiva – e per questo meno concitata - dell'esercizio della delega, la Commissione ha cercato di svolgere una riflessione

complessiva sull'attuazione del federalismo fiscale e ha pertanto avviato una serie di audizioni dirette ad approfondire lo stato dell'arte, con un occhio al passato e uno al futuro. Le audizioni sono state infatti dedicate al tema dell'attuazione e delle prospettive del federalismo fiscale.

E proprio quelle audizioni consentono di individuare alcuni tratti comuni che caratterizzano il riconoscimento dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali.

A monte si colloca una questione generale di più ampia portata ovvero il ruolo degli enti territoriali, talora considerati alla stregua di semplici soggetti di decentramento piuttosto che espressione dell'autonomia che, prima ancora del Titolo V, è loro riconosciuta dall'articolo 5 della Costituzione, laddove enuncia insieme i principi dell'unità, del decentramento e dell'autonomia.

Ebbene, quelle audizioni costituiscono un importante quadro di insieme e consentono a un lettore attento di cogliere alcuni spunti di riflessione assai utili sui rapporti tra Stato e autonomie territoriali.

1.4 Gli esiti delle audizioni

Vediamo allora in estrema sintesi – una sintesi che non rende giustizia della ricchezza e pluralità dei diversi apporti conoscitivi – quali possano essere i profili di rilievo generale che emergono dalle audizioni svolte sull'attuazione e le prospettive del federalismo fiscale.

Un primo aspetto riguarda l'esigenza di dare slancio al tema del federalismo fiscale e di procedere sulla strada della sua attuazione. Il nostro Paese ha "bisogno di riprendere in mano in maniera molto decisa l'attuazione del federalismo, che è una delle grandi risorse di questo Paese e non un problema, come purtroppo è stato vissuto e presentato, anche recentemente. Io credo invece che sia una grande risorsa per il nostro Paese, perché rappresenta la possibile attuazione di un binomio tra autonomia e responsabilità, di cui la nostra pubblica amministrazione ha massimo bisogno" (Ministro per gli affari regionali Delrio, 10 dicembre 2013). Analogamente, il federalismo fiscale non è superato e "occorre una decisione politica forte e consapevole anche in termini di strategia complessiva" (Sottosegretario agli affari regionali Bressa, 26 giugno 2014).

Un secondo aspetto riguarda la declinazione del federalismo fiscale: esso non può che comportare il riconoscimento dell'autonomia degli enti territoriali. Ad esempio, nell'affrontare il tema dell'imposta comunale immobiliare, il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali Delrio ha evidenziato nella sua audizione che la nuova aliquota fiscale deve avere tra le proprie caratteristiche quella di consentire una completa autonomia fiscale ai comuni.

Analogamente, il Presidente dell'ANCI, Fassino, nella propria audizione del 27 febbraio 2014, ha espresso ancora la propria speranza di potere giungere a un "vero" federalismo fiscale, rispetto a cui siamo ancora lontani. "Un federalismo

fiscale ha come pilastri fondamentali il riconoscimento di un'autonomia fiscale del sistema degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), così come normato dalla legge stessa, e la predisposizione di un impianto di tributi e di strumenti che diano concreta realizzazione a questa autonomia. È proprio su questo punto che dobbiamo riscontrare un grande deficit”.

“Oggi l'autonomia fiscale degli enti territoriali, che è riconosciuta in linea di principio, in realtà è molto limitata dal punto di vista concreto e normativo. Non disponiamo di una piena titolarità di tributi, se non per tributi minimi e marginali nella loro influenza sui saldi e sulle politiche di bilancio. Laddove la titolarità viene riconosciuta più significativamente, continua a esserci un principio di concorrenza e di sovrapposizione che riduce la nostra autonomia. Questo è il punto”.

Considerazioni analoghe sulla riduzione dell'autonomia e sulle aspettative andate deluse sono state svolte dal Presidente dell'UPI, Saitta (6 febbraio 2014).

E in termini simili, la Conferenza delle Regioni, assessore al bilancio della Lombardia Garavaglia, ha sottolineato che “il federalismo fiscale oltre che una necessità rappresenta una opportunità” (audizione del 13 marzo 2014).

Occorre rammentare che sul significato di “autonomia”, il professor Gallo (3 aprile 2014) ha avuto modo di sottolineare che tale termine (autonomia tributaria, autonomia finanziaria), “non significa dare alle Regioni o gli enti locali uno spazio per scegliere l'aliquota tra un minimo e un massimo: significa fare politiche fiscali e finanziarie strumentali e funzionali all'autonomia politica, cioè a quello che si vuol fare a livello delle proprie attribuzioni”.

In terzo luogo, l'autonomia deve accompagnarsi a una perequazione a sostegno degli enti con minori disponibilità finanziarie, senza tuttavia riprodurre i meccanismi non virtuosi della finanza derivata e del finanziamento a pie' di lista. Per questo sono essenziali due elementi: fabbisogni standard e capacità fiscale. “Ovviamente non si può attuare una perequazione senza avere insieme fabbisogni standard e capacità fiscale” (Ministro Delrio).

Giungiamo così al quarto elemento: la determinazione dei fabbisogni standard (funzionale alla perequazione delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni e per le funzioni fondamentali) e delle capacità fiscali standard (funzionale alla perequazione delle risorse per gli altri tipi di spesa). Sulla centralità di questo aspetto hanno convenuto pressoché tutti i soggetti sentiti dalla Commissione. In particolare, i rappresentanti di SOSE – sentiti insieme a COPAFF e IFEL - hanno avviato il processo di determinazione dei fabbisogni standard per le Regioni e hanno ribadito che va individuata la capacità fiscale standard, “perché altrimenti si rischia di finanziare anche l'incapacità degli enti locali” (17 dicembre 2013). Il Ministro della salute, Lorenzin, ha evidenziato che i costi standard sanitari sono collegati a un processo di certificazione dei dati contabili (16 gennaio 2014).

Il recente annuncio della banca dati “Opencivitas” del Ministero dell'economia e delle finanze consentirà di approfondire ulteriormente (a tutti e in specie alla Commissione, che dovrebbe potere avere fin d'ora un accesso diretto) i contenuti

e le ricadute dei fabbisogni standard. La raccolta dei dati forniti dagli enti locali è un patrimonio conoscitivo da condividere e valorizzare, strumento di responsabilizzazione e al tempo stesso di trasparenza dei comportamenti amministrativi.

Un quinto aspetto è poi costituito dal nodo della pubblica amministrazione. La gestione dei tributi, la loro riscossione, l'organizzazione complessiva può essere fattore di sviluppo del sistema fiscale oppure, al contrario, zavorra che ne blocca il funzionamento e ne fa lievitare i costi. Occorre considerare quindi in quale modo l'autonomia degli enti possa e debba svilupparsi in modo armonico con le esigenze di contenimento dei costi. L'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Befera (20 marzo 2014), ha consentito alla Commissione di fare il punto su alcuni aspetti del tema.

Il direttore ha ricordato che la collaborazione tra gli enti locali e l'amministrazione finanziaria ha trovato concreta attuazione grazie all'impianto normativo e regolamentare operato rispettivamente dal legislatore e dall'Agenzia delle entrate tra gli anni 2005 e 2008. Il federalismo regionale del decreto legislativo n. 68/2011 ha costituito un importante impulso alla stipula con l'Agenzia degli accordi (le ultime sottoscrizioni avvenute nel 2012 e 2013 hanno portato il numero complessivo delle amministrazioni regionali convenzionate a diciotto). E' stato inoltre ricordato che dal 2005 sistematicamente viene prorogata di anno in anno la gestione della riscossione coattiva della fiscalità locale. "Questa proroga continua e il fatto che non viene comunque presa una decisione definitiva, in un senso o in un altro, non consentono a Equitalia, ma anche agli enti locali, di efficientare la propria attività di riscossione coattiva, poiché fare un piano industriale a sei o a otto mesi non ha alcun senso logico". In prospettiva, la delega fiscale (legge 23/2014) prevede anche il riordino della riscossione delle entrate negli enti locali.

E ancora, risultano di particolare interesse i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sulla diversa risposta delle amministrazioni comunali nell'attività di accertamento dei tributi erariali.

L'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio ha confermato quanto sia cruciale il ruolo della pubblica amministrazione (sia essa statale, regionale o locale) per l'attuazione effettiva ed efficace delle riforme. Le difficoltà di attuazione del c.d. federalismo demaniale emerse nell'audizione ne sono una conferma evidente.

E ancora, lo stesso nodo si ripropone in relazione all'impatto sui vari enti della nuova disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e delle nuove regole contabili che gli enti dovranno adottare, come pure dai processi in essere di *spending review* richiamati nella sua audizione dal commissario Cottarelli (30 gennaio 2014).

Il direttore della finanza locale del Ministero dell'interno, Verde, ha sottolineato che per la vita delle pubbliche amministrazioni locali la tempistica nell'attribuzione

delle risorse è cruciale e deve essere coerente con le necessità di programmazione e con le esigenze di tesoreria (audizione del 9 aprile 2014).

I dati forniti sulla distribuzione per regioni degli enti in situazione di dissesto finanziario confermano la disomogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione locale.

Un sesto punto riguarda l'impatto su Regioni ed enti locali della riforma costituzionale sull'obbligo del pareggio di bilancio e le conseguenze sul piano dell'autonomia finanziaria. Tra l'altro, il sottosegretario all'economia Baretta (audizione del 16 gennaio 2014) ha evidenziato che "occorre avviare un processo di graduale cambiamento dei vincoli di bilancio e, nella salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica arrivare a un superamento delle attuali regole del patto di stabilità interno, oggi molto criticate per gli effetti negativi che hanno sull'attività di investimento degli enti territoriali. È auspicabile giungere a ragionare in termini di bilancio uniforme per tutti gli enti, in attuazione della riforma che introduce il principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione".

Un settimo punto interessa la stabilità e certezza delle risorse degli enti territoriali, obiettivo tanto ambizioso quanto complesso, nel momento in cui le sollecitazioni relative all'equilibrio dei conti pubblici sono del tutto prevalenti.

La puntuale ricostruzione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, Lapecorella (27 marzo 2014), relativa alla successione nel tempo delle recenti modifiche legislative sull'imposizione comunale immobiliare, fa emergere il tema in tutta la sua delicatezza e complessità. Il sottosegretario all'interno Bocci (17 dicembre 2013) ha richiamato la situazione di incertezza scaturita dai molteplici interventi legislativi.

Da ultimo, ma solo in ordine di esposizione, è emerso nelle audizioni anche il tema della pressione fiscale. L'audizione della Corte dei conti (6 marzo 2014) ha evidenziato ancora una volta come nel percorso del federalismo successivo all'attuazione della legge 42 "non si trovano tracce di compensazione fra fisco centrale e fisco locale, ma, anzi, di pari passo con l'attuazione del federalismo fiscale, si è registrata una significativa accelerazione sia delle entrate di competenza degli enti territoriali sia di quelle dell'amministrazione centrale...lo Stato centrale che taglia i trasferimenti ma lascia invariato il prelievo di sua competenza; gli enti territoriali che, per sopperire ai tagli dei trasferimenti, aumentano le aliquote dei propri tributi, a volte anche più dell'occorrente...Tuttavia tale forte crescita non sembra espressione di un effettivo aumento di autonomia impositiva. In proposito, risulta difficile individuare uno stretto collegamento fra l'autonomia impositiva accordata e quella concretamente esercitata, e, nell'ambito di quest'ultima, fra scelte autonome degli amministratori locali e decisioni condizionate dal legislatore nazionale...le trasformazioni del federalismo non appaiono avere modificato la realtà di un'autonomia impositiva territoriale limitata e condizionata".

1.5 In prospettiva

La Commissione ha quindi svolto un'attività conoscitiva a vasto spettro, nel tentativo di pervenire a una sintesi sullo stato di attuazione dell'articolo 119 e sulle prospettive di breve e medio termine.

Inoltre, la Commissione ha espresso il proprio parere sul secondo DPCM relativo alla nota metodologica sui fabbisogni standard, oltre al parere sullo schema di decreto legislativo correttivo sull'armonizzazione dei bilanci pubblici.

In parallelo con l'attività della Commissione, il Parlamento ha proseguito nella revisione e trasformazione del sistema degli enti di area vasta, le province, destinate a costituire enti di secondo grado ma non per questo privati del potere di entrata oltre che di spesa.

Come noto, è stato avviato un processo di riforma del nostro sistema bicamerale, unitamente al nuovo Titolo V.

La riforma del sistema bicamerale, infatti, porterà a una differenziazione della rappresentanza e delle funzioni tra i due rami, uno dei quali chiamato ad esprimere le istanze degli enti territoriali.

Occorrerà tra l'altro valutare se la riforma del bicameralismo possa interessare, direttamente o per riflesso, anche l'attuale e variegato sistema delle Conferenze, attraverso cui si incanalano in vario modo le relazioni tra centro e autonomie. In tale sistema si colloca, come noto, anche la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, chiamata a costituire la cabina di regia a regime del federalismo fiscale.

Inoltre, il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione previsto dalla riforma costituzionale, con una diversa distribuzione tra Stato e autonomie di competenze legislative e funzioni amministrative, produrrà senz'altro riflessi significativi sulle modalità di finanziamento degli enti territoriali. E ciò senza contare le eventuali modifiche che potranno interessare direttamente lo stesso art. 119 Cost.

Sarà dunque necessario valutare quali siano le conseguenze complessive sull'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e dunque sul federalismo fiscale della riforma in corso di esame.

In questa prospettiva si imporrà anche una riflessione sulla possibilità di mantenere organismi bicamerali di controllo sull'attività del governo, nel nuovo quadro dei rapporti tra Camera dei deputati e Senato. In altri termini dovrà essere valutato se, nel nuovo assetto, la netta differenziazione tra i due rami consenta ancora le attuali forme di collaborazione e cooperazione, quali si realizzano anche attraverso le Commissioni bicamerali consultive.

Si tratta di sviluppi del nostro ordinamento che la Commissione, nella propria attività istituzionale, continuerà a seguire con costante attenzione.

2. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

La legge 5 maggio 2009, n. 42 reca i criteri e principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge n. 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Nella **XVI legislatura** la Commissione bicamerale ha esaminato nove schemi di decreto legislativo, nonché uno schema di decreto correttivo ed integrativo, il cui iter si è tuttavia completato, con l'entrata in vigore, nella XVII legislatura.

Per quest'ultimo caso si tratta del D.Lgs. n. 51 del 26 aprile 2013, correttivo del D.Lgs. n. 61 del 2012 (Roma capitale). La Commissione bicamerale ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto (Atto n. 513) nella seduta del 19 dicembre 2012, ponendo alcune condizioni modificative del testo predisposto in via preliminare dal Governo. Il 18 gennaio 2013 il Governo ha approvato definitivamente il decreto legislativo, ritenendo tuttavia di apportare modifiche al testo risultante dal parere espresso dalla Commissione bicamerale. Conseguentemente, in applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 42 del 2009, il Governo - non intendendo conformarsi ai pareri parlamentari - ha ritrasmesso i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, al fine di rendere comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Per effetto dello scioglimento anticipato delle Camere, l'iter del provvedimento è potuto riprendere solo nella XVII legislatura, quando il Governo ha reso le relative comunicazioni al Senato il 3 aprile 2013 e alla Camera dei deputati il 9 aprile 2013.

La Commissione ha infine esaminato ed espresso il parere di competenza su due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'adozione di una **nota metodologica** e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di **polizia locale** (Comuni) e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del **mercato del lavoro** (Province)

Nel periodo della **XVII legislatura** considerato dalla presente Relazione semestrale (dicembre 2013 - luglio 2014), la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha approvato, nella seduta del 23 gennaio 2014, il parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41) e, nella seduta del 9

luglio 2014, il parere sullo schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo della normativa in tema di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali (atto n. 92).

I provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione sono indicati nella tabella qui di seguito.

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
XVI legislatura		
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (Atto 196)	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42	11 giugno 2010, n. 134
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 (Atto 241)	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale	18 settembre 2010, n. 219
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Atto 240)	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> di Comuni, Città metropolitane e Province	17 dicembre 2010, n. 294
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Atto 292 e 292-bis)	Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	23 marzo 2011, n. 67
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Atto 317)	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> del settore sanitario	12 maggio 2011, n. 109
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (Atto 328)	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42	22 giugno 2011, n. 143
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Atto 339)	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009	26 luglio 2011, n. 172

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Atto 365)	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	20 settembre 2011, n. 219
D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Atto 427)	Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	31 dicembre 2011, n. 304 Supplemento ordinario.
D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (Atto 508)	Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.	S.O. n. 26 alla G.U. 5 aprile 2013, n. 80
D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 (Atto 425)	Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.	18 maggio 2012, n. 115
D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51 (Atto 513)	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.	15 maggio 2013, n. 112

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
XVII Legislatura		
Schema di D.P.C.M. (Atto 41)	Adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.	<i>Espresso parere il 23 gennaio 2014</i> (Non ancora pubblicato in GU)
Schema di D.Lgs. (Atto n. 92)	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	<i>Espresso parere il 9 luglio 2014</i> (Non ancora pubblicato in GU)

2.1 Prospetto sullo stato di attuazione

Si riporta di seguito la tabella nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, sia in considerazione dell'eventuale adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive, sia nel caso che i decreti legislativi approvati rechino rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione (*si veda al riguardo il prospetto degli adempimenti previsti, di cui all'allegato 2*). Occorre poi ricordare che, al di fuori dell'attuazione della legge 42, sono sopravvenute numerose disposizioni che interessano comunque l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali (*v. ultra*).

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
Art. 2, co. 2, lettera f), prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 2, co. 2, lettera f), seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 2, co. 2, lettera h)	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172) Atto n. 92 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 118 del 2011 – Armonizzazione dei bilanci (G.U.)
Art. 2, co. 2, lettera i)	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
Art. 2, co. 2 lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
Art. 2, co. 6, secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
Art. 2, co. 6, terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere 30 giugno 2010	Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22) <i>(la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)</i>
Art. 2, co. 7	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi	D.Lgs. 23 aprile 2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 61 del 2012 – Ordinamento di Roma capitale <i>(G.U. 15 maggio 2013, n. 112)</i> Atto n. 92 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 118 del 2011 – Armonizzazione dei bilanci <i>(G.U.)</i>
Art. 3, co. 1	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	XVI Leg.: Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010 XVII Leg.: Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 28 novembre 2013
Art. 3, co. 4	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
Art. 4	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 3 luglio 2009 <i>(G.U. n. 160 del 13/7/2009)</i>
Art. 5	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario <i>(G.U. 12 maggio 2011, n. 109)</i>
Art. 7	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario <i>(G.U. 12 maggio 2011, n. 109)</i>

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
Art. 8	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 9	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 10	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 11	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 12	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 13	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
			D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
Art. 15	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 16	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
Art. 17	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
Art. 18	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 19	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
Art. 20, co. 1	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 20, co. 2	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che "la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale". La legge statale prevista dalla disposizione in esame non è finora intervenuta.		
Art. 21	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 22, co. 1	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
Art. 22, co. 2, primo periodo	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
Art. 22, co. 2, secondo periodo	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica 15 settembre di ogni anno	DFP 2011 Programma delle infrastrutture strategiche DOC. LVII, n. 4 (XVII Leg.) Allegato IV <i>da ultimo</i> DFP 2014 Programma delle infrastrutture strategiche DOC. LVII, n. 2 (XVII Leg.) Allegato V
Art. 23, co. 5 <i>soppresso dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012</i>	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) 19 agosto 2009	<i>Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 è stato approvato uno schema di regolamento, sul quale avrebbe dovuto essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata</i>
Art. 23, co. 6 <i>soppresso dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012</i>	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2013	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
Art. 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219) D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (G.U. 18 maggio 2012, n. 115) D.Lgs. 23 aprile 2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 61 del 2012 (G.U. 15 maggio 2013, n. 112)
Art. 25	Disciplina per la gestione dei tributi e compartecipazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67) D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Art. 26	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67) D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
Art. 27, co. 1	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati 21 novembre 2011	Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano Legge finanziaria 2010 ¹ Friuli Venezia Giulia Legge di stabilità 2011 ² Valle d'Aosta Legge di stabilità 2011 ³

¹ La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

² La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

³ La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per il

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
Art. 27, co. 7	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 6 agosto 2009 Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. 14 settembre 2009, n. 213)

coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

2.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

La **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale**⁴ è una Commissione bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni sei mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Nella XVII legislatura, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori⁵ e dei quindici deputati⁶ componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo giovedì 28 novembre 2013. In tale seduta si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata effettuata la programmazione dei lavori della Commissione. Non sono state proposte modifiche al regolamento interno della Commissione, rispetto a quello già adottato dalla stessa Commissione nella precedente legislatura.

Con riferimento al **procedimento di adozione dei decreti legislativi**, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti).

⁴ Istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

⁵ Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 76 di venerdì 19 luglio 2013, pagina 76.

⁶ Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 56 di venerdì 19 luglio 2013, pagina 29.

Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In caso di mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare lo schema di decreto, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta⁷.

A seguito della modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni⁸ dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo⁹.

Una specifica disciplina è altresì dettata per il caso in cui il Governo, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata. In questa ipotesi il Governo deve trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni attinenti all'esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta¹⁰.

Occorre infine evidenziare che, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, il Governo, **entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi**, può adottare **decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive** nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. La procedura di adozione dei decreti

⁷ Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali e su quello relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori.

⁸ In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

⁹ Tale fattispecie si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23/2011), nonché del decreto correttivo e integrativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 51/2013).

¹⁰ Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. n. 216/2011) nonché per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011).

correttivi è identica a quella disciplinata per i decreti su cui intervengono. In particolare, anche in questo caso, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario è fissato in 90 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo correttivo.

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal dicembre 2013 al luglio 2014 - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate nella tabella che segue, con la specificazione dei singoli soggetti auditi.

Oltre alle consuete audizioni sui provvedimenti all'esame (atti n. 41 e 92), la Commissione ha effettuato numerose audizioni in relazione all'attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

AUDIZIONE	DATA
ATTUAZIONE E PROSPETTIVE DEL FEDERALISMO FISCALE	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.	10 dicembre 2013
Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano (sottosegretario Bocci).	17 dicembre 2013
Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.	16 gennaio 2014
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.	16 gennaio 2014
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera.	23 gennaio 2014
Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli.	30 gennaio 2014
Audizione del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Antonio Saitta.	6 febbraio 2014
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Piero Fassino.	27 febbraio 2014
Audizione del Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri.	6 marzo 2014
Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.	13 marzo 2014
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.	20 marzo 2014
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella.	27 marzo 2014
Audizione del professor Franco Gallo.	3 aprile 2014

AUDIZIONE	DATA
Audizione del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde.	10 aprile 2014
Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.	26 giugno 2014
PROVVEDIMENTI ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE	
<i>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41)</i>	
Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).	17 dicembre 2013
<i>Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92)</i>	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).	15 maggio 2014
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.	29 maggio 2014
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).	4 giugno 2014
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.	12 giugno 2014
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).	19 giugno 2014
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.	26 giugno 2014

L'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, ad essa assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come propositiva) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

3. I PROVVEDIMENTI ESAMINATI

3.1 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Nel periodo considerato, la Commissione ha svolto l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante **adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo** (atto n. 41).

Tali note metodologiche, elaborate dalla SO.S.E. con la consulenza scientifica di IFEL, erano state approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) il 20 dicembre 2012.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 18 aprile 2013.

Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-città e autonomie locali non ha espresso il parere nei termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 216 del 2010 (15 giorni).

Lo schema di decreto, presentato al Parlamento il 16 maggio 2013, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è stato assegnato il 28 novembre 2013¹¹ alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere era fissato al 13 dicembre 2013 (il termine di 15 giorni è indicato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 216 del 2010).

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 10 dicembre 2013. L'esame si è concluso nella seduta del 23 gennaio 2014 con l'approvazione di **un parere favorevole con condizioni e osservazioni**.

La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame dello schema di decreto il 30 gennaio 2014, esprimendo nulla osta sul testo del decreto.

La Commissione Bilancio del Senato non ha reso il parere.

¹¹ In tale data si è costituito l'Ufficio di presidenza della Commissione bicamerale, che quindi è entrata nella pienezza dei poteri.

Il contenuto

Si tratta del secondo gruppo di funzioni per cui la complessa procedura di determinazione dei fabbisogni standard perviene a compimento.

Come previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, infatti, è affidato a SOSE (Soluzioni per il sistema economico s.p.a.), con la collaborazione scientifica di IFEL (Istituto per la finanza e per l'economia locale), il compito di predisporre le metodologie e determinare i valori relativi ai fabbisogni standard per ciascuna funzione. I risultati dell'attività svolta da SOSE con la collaborazione di IFEL sono sottoposti alla valutazione e all'approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Tali risultati sono altresì oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

A conclusione di questa complessa procedura, le note metodologiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Prima dell'approvazione definitiva, sullo schema di decreto è acquisito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e, successivamente, delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La nota metodologica e i fabbisogni standard, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, fanno riferimento esclusivamente alle province ed ai comuni rientranti nelle regioni ad autonomia ordinaria.

Nel caso dei **Comuni** i fabbisogni sono stati calcolati elaborando questionari e modelli econometrici specifici per ognuno dei macro-servizi in cui è stato possibile suddividere le attività svolte nell'ambito di questa funzione:

- 1) Servizi di Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali (questionario FC01A);
- 2) Servizi di Ufficio tecnico (questionario FC01B);
- 3) Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (questionario FC01C);
- 4) Altri servizi generali (questionario FC01D).

Ciascuna Nota metodologica sottolinea che il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ovvero agli impegni di spesa di quell'anno di riferimento, al netto degli "Interessi passivi e oneri finanziari diversi", degli "Oneri straordinari della gestione corrente" e degli "Ammortamenti di esercizio".

Facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, i fabbisogni standard stimati in questa Nota **non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario**, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione della fase transitoria con la stima dei fabbisogni standard per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010.

Ogni Nota è composta da una relazione che illustra l'ambito di riferimento di ciascun servizio considerato, la descrizione delle fonti utilizzate per la raccolta dei dati, la struttura di ciascun questionario messo in rete ("somministrato ai comuni"), le informazioni relative alla rilevazione dei dati da parte dei comuni, anche con aggregazioni per classe dimensionale e articolazione per aree e regioni, nonché dei modelli organizzativi tra comuni (gestione associata in Unione di comuni, in Comunità montana, in convenzione). Le relazioni contengono inoltre numerose indicazioni tecniche di carattere statistico-metodologico, nonché diversi allegati tecnici.

Infine ogni Nota riporta l'indicazione per ciascun comune (esposto per regione, provincia) del **coefficiente di riparto** relativo al fabbisogno standard in oggetto, espresso in **dodici cifre decimali**.

Tale coefficiente sarà utilizzato quando, nel prosieguo, verrà stabilito l'ammontare complessivo delle risorse destinate a ciascuna funzione. Il fabbisogno per ciascun comune sarà determinato dividendo tale ammontare per il coefficiente relativo a ciascun ente.

Oltre alle quattro Note in esame, è stata altresì trasmessa una Nota metodologica contenente il "Documento riepilogativo relativo alle **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni**", articolate nelle quattro note suddette. Da essa risulta che la spesa di parte corrente considerata (tratta dai certificati di conto consuntivo **2009**) ammonta a **8,8 miliardi** di euro.

La Nota pone a **raffronto** per ciascun comune il **coefficiente** di riparto aggregato relativo alla **spesa storica** contabilizzata nei certificati di conto consuntivo del 2009 e il **coefficiente** di riparto **aggregato dei fabbisogni standard**.

Analoghi dati sono aggregati per classe dimensionale degli enti, per area territoriale e per regione, evidenziando lo scostamento tra i due valori considerati.

Analoghe considerazioni valgono per la Nota relativa alle analoghe funzioni delle **Province**.

Si ricorda che per le Province saranno oggetto di analisi le seguenti funzioni fondamentali:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- funzioni di istruzione pubblica;
- funzioni nel campo dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- funzioni nel campo della tutela ambientale;
- funzioni nel campo dello sviluppo economico (Servizi del mercato del lavoro).

3.2 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92).

In attuazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009 – che prevede la possibilità entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo attuativo di adottare ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge stessa – il Consiglio dei ministri, nella seduta del 31 gennaio 2014, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Trasmesso il testo alla Conferenza Unificata, nella seduta del 3 aprile è stata sancita l'Intesa unitamente alle modifiche contenute nell'Allegato D all'Intesa stessa.

Il testo approvato in via preliminare dal Governo è stato quindi trasmesso al Parlamento il 14 aprile 2014 ed assegnato, in pari data, alla Commissione bicamerale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere era fissato al 14 luglio 2014 (90 giorni previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42).

Il decreto legislativo n. 118 del 2010 ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici. Il decreto n. 118 è articolato in tre titoli: il titolo I (artt. 1-18) relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali; il titolo II (artt. 19-35) relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (artt. 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, disciplina, in particolare, all'articolo 36 la sperimentazione.

Tra le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 118 ne vanno richiamate alcune in particolare, anche al fine di meglio definire il quadro come poi risulterà a seguito dell'intervento dello schema correttivo in esame:

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il piano dei conti è funzionale all'introduzione di un sistema "duale di contabilizzazione" che consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali che adottano un regime di contabilità finanziaria autorizzatoria, di rilevare, a fini conoscitivi, contestualmente, le voci di entrata e le voci di spesa, anche in termini di contabilità economico patrimoniale. Ciò per una migliore raccordabilità con le regole

contabili adottate in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi che si fondano sul sistema di contabilità economica ai sensi del Sistema europeo dei conti-Sec95. Le voci che costituiscono l'articolazione comune del piano dei conti integrato sono dunque la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle pubbliche amministrazioni, che costituiscono parte essenziale del sistema di bilancio. A tal fine, ogni atto gestionale/transazione elementare è iscritta nel piano secondo codici identificativi della voce cui appartengono. La codifica degli atti di gestione deve avvenire dunque in modo uniforme e deve essere definita "a regime" sulla base degli esiti della sperimentazione;

- adozione di schemi comuni di bilancio articolati sul lato della spesa in missioni e programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale (COFOG) individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato. Anche i criteri di classificazione delle entrate in analogia a quanto già avviene per il bilancio dello Stato, prevedono la ripartizione in titoli, tipologie e categorie. I capitoli sono le unità di gestione e rendicontazione;
- definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie, da definirsi sulla base dei risultati della sperimentazione;
- introduzione di una tassonomia per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità civilistica che consiste nella predisposizione di un budget economico e nell'obbligo di riclassificare i propri incassi e pagamenti, rilevati attraverso il Sistema Informativo delle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche (SIOPE), in missioni e programmi. Ciò è finalizzato a consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali.

Il decreto legislativo fissa, all'allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati.

Tra questi si segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese.

Il D.Lgs. n. 118/2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (il termine originariamente stabilito al 1° gennaio 2014 è stato poi prolungato di un anno), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a tali regole contabili uniformi e ai relativi principi contabili applicati.

Per gli enti del servizio sanitario nazionale la relativa disciplina contabile armonizzata dettata dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2013 ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2012.

La fase di sperimentazione (art. 36) ha interessato dal 1° gennaio 2012 4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali – i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche, secondo una attività operata da un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti). La sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.

Con l'intervento normativo si completa tale impegnativa riforma contabile, in modo da realizzare per gli enti territoriali l'armonizzazione dei rispettivi sistemi contabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica – con riguardo anche alle operazioni di consolidamento dei conti pubblici nazionali - ed alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Le norme integrative e correttive contenute nello schema in commento sono adottate in considerazione degli esiti della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e di bilancio armonizzati, iniziata il 1° gennaio 2012 e avente termine il 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto previsto dal vigente articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 118.

Il provvedimento è pertanto finalizzato a dare definizione al quadro normativo dell'armonizzazione contabile e di bilancio degli enti territoriali destinato ad entrare in vigore "a regime" il 1° gennaio 2015.

Il contenuto

Lo schema consta di tre articoli.

L'articolo 1 che reca le modifiche al D.Lgs. n. 118 conseguenti alle risultanze delle attività di sperimentazione; l'articolo 2 che, sempre in esito a tali attività, aggiunge ai 3 allegati attualmente previsti dal decreto ulteriori 14 allegati, che in questa sede non si dettagliano; infine l'articolo 3 recante la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1, pertanto, inserisce interventi di modifica e integrazione al testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, definiti sulla base dei risultati del primo esercizio di sperimentazione.

Alla luce dei risultati della sperimentazione, con le lettere da *a*) a *u*), si provvede a novellare numerosi articoli del titolo I del D.Lgs. n. 118, nonché l'articolo 33.

La lettera *v*) dell'articolo 1 dello schema introduce:

- un nuovo titolo III (*Ordinamento finanziario e contabile delle regioni* – artt. da 36 a 73);
- un nuovo titolo IV (*Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale*), che all'articolo 74, attraverso 64 modifiche, allinea il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – D.Lgs. n. 267 del 2000) alla normativa recata dal D.Lgs. n. 118 sull'armonizzazione del sistema contabile degli enti locali (come integrato dal presente schema). Inoltre all'articolo 75 si provvede all'adeguamento della definizione di debito degli enti territoriali (art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003) e all'articolo 76 della disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci, mentre con l'articolo 77 si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali il decreto

legislativo n. 76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal DPR n. 194 del 1996;

- la nuova formulazione del titolo V riguardante la disciplina della sperimentazione e delle disposizioni finali e transitorie, di contenuto identico a quello del vigente titolo III (artt. 78-80, già artt. 36-38).

Per quanto riguarda le **modifiche** al decreto legislativo n. 118 del 2011 (disposte dall'articolo 1 dello schema) risultano di particolare interesse gli interventi di modifica e integrazione riguardanti:

- l'**articolo 3** che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, inserisce alcune specifiche disposizioni (nuovi commi dal 4 al 17);
- l'**articolo 3-bis** che istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e di aggiornare gli allegati al titolo primo del presente decreto. La Commissione che si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Dipartimento della RGS agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Con decreto del MEF sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento;
- l'**articolo 11** che dispone, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, l'adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati secondo gli schemi di cui agli allegati n. 9, n. 10 e n. 11;
- l'inserimento degli **articoli da 11-bis a 11-quinquies** riguardanti la disciplina del bilancio consolidato. In particolare l'**articolo 11-bis** riguarda il bilancio consolidato che gli enti di cui al comma 1 devono redigere con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato; l'**articolo 11-ter** che definisce l'ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale; l'**articolo 11-quater** che definisce la società controllata da una regione o da un ente locale ed infine l'**articolo 11-quinquies** che definisce la società partecipata da una regione o da un ente locale, precisando al comma 3 che con riferimento agli esercizi 2015-2017 si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- l'**articolo 18-bis** al fine di consentire la comparazione dei bilanci impone l'adozione di un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Con i **nuovi articoli da 36 a 73**, lo schema in esame introduce nel D.Lgs. n. 118 le disposizioni in ordine all'armonizzazione dei **bilanci regionali**.

In particolare il nuovo **articolo 36** detta principi generali in materia di finanza regionale e ribadisce che le regioni ispirando la propria gestione al principio della programmazione adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario almeno triennale predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione. Le previsioni sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel DEFR . Il DEFR è approvato con delibera del consiglio regionale.

L'**articolo 38** dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere permanente quantificano l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota relativa a tutti gli esercizi del bilancio di previsione. La legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

L'**articolo 40** impone che per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

L'**articolo 41** al fine di consentire la comparazione dei bilanci dispone anche per le regioni la presentazione di un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis.

L'**articolo 42** riguarda il risultato di amministrazione: elenca le entrate che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione e precisa che l'indicazione del vincolo per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è sospeso per l'importo dell'accantonamento, fino all'effettiva riscossione.

L'**articolo 47** disciplina i sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione.

L'**articolo 49** prevede l'iscrizione e la disciplina, anche delle eventuali economie, di uno o più fondi speciali distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

L'**articolo 52** indica le fasi attraverso le quali si attua la gestione delle entrate e delle spese.

L'**articolo 53** disciplina l'accertamento indicando che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionale devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria.

L'**articolo 56** disciplina la fase dell'impegno precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste.

L'**articolo 58** disciplina la fase del pagamento che è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, ad eccezione dei rimborsi delle anticipazioni e delle partite di giro, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo.

L'**articolo 61** prevede nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali la facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato e di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

L'**articolo 62** disciplina i mutui e altre forme di indebitamento, precisando che non può essere autorizzato nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio dei due anni precedenti a quello cui il bilancio si riferisce.

L'**articolo 63** disciplina il rendiconto generale annuale della regione, prevedendo che contestualmente al rendiconto debba intervenire l'approvazione del rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali.

L'**articolo 67** riguarda l'autonomia del Consiglio regionale, impone l'adozione del medesimo sistema contabile, gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione e l'adeguamento ai principi contabili generali ed applicati allegati.

L'**articolo 69** disciplina il servizio di tesoreria della regione le eventuali anticipazioni e la decorrenza dei relativi interessi e al comma II richiede la registrazione delle operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

L'**articolo 70** regola la cooperazione Stato-Regioni e l'obbligo di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'ulteriore intervento di integrazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 118, inserisce in tale decreto il **Titolo IV** recante "**Adeguamento** delle disposizioni riguardanti la **finanza regionale e locale**".

In particolare l'**articolo 74** provvede, attraverso 64 interventi di integrazione e modifica, ad adeguare il **testo unico degli enti locali** (TUEL) alla disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tali interventi in questa sede non si dettagliano, ad eccezione di quelli operati sull'articolo 114 del TUEL, di adeguamento della disciplina contabile delle aziende speciali a quella prevista

dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli enti in contabilità civilistica; sull'articolo 151 che prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario di competenza almeno triennale e di cassa per il primo esercizio, predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione; sull'articolo 167, che introduce l'obbligo del fondo crediti di dubbia esigibilità e disciplina i fondi per spese potenziali sull'articolo 175, che definisce la disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e prevede la possibilità nel corso dell'esercizio che il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni di competenza e di cassa; l'articolo 179, che adegua la disciplina dell'accertamento al principio della competenza potenziata prevedendo che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; l'articolo 183, che disciplina la fase dell'impegno precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. Il comma 3 disciplina la prenotazione degli impegni relativi a procedure in via di espletamento, le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici e le spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche; l'articolo 185, che aggiorna la fase dell'ordinazione e pagamento, ed , infine, l'articolo 187, che ridefinisce la composizione del risultato di amministrazione esso che tale il risultato è distinto in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Di rilievo, infine, l'**articolo 75**, che adegua la disciplina dell'indebitamento, prevista per gli enti territoriali dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il *leasing* finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie, nonché all'**articolo 76** in tema di disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci.

L'**articolo 77** dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali, ad esempio, il decreto legislativo n. 76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal DPR n. 194 del 1996.

Infine agli **articoli da 78 a 80**, inseriti dal decreto legislativo correttivo in esame nel decreto legislativo n. 118 del 2011, corrispondono agli articoli dal 36 al 38 del testo vigente. Tali articoli, pertanto, riportano solo una diversa numerazione a causa dell'introduzione di 42 nuovi articoli nel corpo del citato D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotti dai nuovi titoli III, IV e V, sostitutivi del titolo III.

In particolare, all'**articolo 78** non sono state aggiornate le denominazioni dei Ministri concertanti dei decreti ivi previsti, in quanto all'attuazione di tale articolo, che come ricordato riproduce fedelmente l'attuale articolo 36 del D.Lgs. n. 118

del 2011, si è già provveduto con il D.P.C.M. 25 maggio 2012, il D.P.C.M. 29 marzo 2013, il D.M. 15 novembre 2013 e il D.M. 21 settembre 2012.

L'**articolo 79** espone l'analogo contenuto del vigente articolo 37, con la soppressione del periodo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2012.

Infine, l'**articolo 80** dispone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 per i titoli I, III, IV e V (le disposizioni di cui al titolo II sono in vigore dal 2012), e statuisce che ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, leggi e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.

Per quanto concerne l'**articolo 2** dello schema, con cui vengono inseriti ulteriori 14 allegati al D.Lgs. n. 118, si segnala la modifica che **inserisce nell'allegato n. 1** il principio contabile generale n. 16 della **competenza finanziaria**, che costituisce l'elemento più innovativo della riforma contabile degli enti territoriali, volto a: consentire la conoscenza dei debiti effettivi delle Pubbliche Amministrazioni; evitare l'accertamento di entrate future; ridurre la imponente mole di residui; evidenziare gli avanzi insussistenti; rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi bisogni; avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; rilevare gli investimenti in base agli stati di avanzamento lavori come richiesto dalla UE.

Infine l'**articolo 3** prevede che dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il parere

In considerazione dell'articolato assai complesso e della tecnicità della materia, la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha effettuato numerose audizioni (UPI, Corte dei conti, ISTAT, Conferenza delle regioni, ANCI, Ragioneria generale dello Stato) allo scopo di verificare e valutare gli effetti della sperimentazione effettuata, al fine di definire con chiarezza il momento in cui il nuovo sistema contabile sarebbe dovuto entrare in vigore, considerando anche tutte le problematiche relative alla formazione del personale, al quadro normativo generale delle finanze locali che è stato oggetto di continue modifiche nel corso degli ultimi anni, valutando anche l'ipotesi dello slittamento di un anno dell'entrata in vigore.

La Commissione ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 24 e 30 aprile, dell'8 maggio e del 1° luglio, approvando il **parere**, con osservazioni e condizioni, nella seduta del **9 luglio 2014**.

Per quanto riguarda le **condizioni** recate nel parere (che non si illustrano in questa sede, considerato l'elevato tecnicismo delle stesse - *vedi Allegato 1*), si tratta di modifiche all'articolato dello schema presentato che, in sostanza, hanno recepito i contenuti dell'intesa raggiunta il 3 aprile 2014 in sede di Conferenza unificata, nonché gli ulteriori aggiustamenti al quadro normativo segnalati dalla

Ragioneria generale dello Stato in seguito agli incontri periodici di verifica della sperimentazione con gli enti territoriali successivi al mese di aprile.

Nel parere la Commissione ha inoltre posto le seguenti **osservazioni**:

- a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non deve determinare situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi occorre individuare una tempistica che consenta una adeguata e capillare formazione del personale e un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;
- b) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo e per tali enti non sia sufficiente il rientro previsto dalla condizione n. 4) del presente parere;
- c) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti; occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio;
- d) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento - al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;
- e) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;
- f) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento

- si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- g) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riutilizzo del medesimo Sistema;
 - h) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente "rimodulabile" delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;
 - i) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. LE MODIFICHE APPORTATE NELLA XVII LEGISLATURA ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE, AL DI FUORI DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009

Il presente capitolo dà conto delle modifiche apportate al federalismo fiscale nella XVII Legislatura al di fuori del percorso attuativo della legge n. 42 del 2009.

Per le analoghe modifiche nella XVI Legislatura, si vedano la terza relazione della Commissione (XVI Legislatura, Doc. XVI-*bis*, n. 6, cap. 5, Le modifiche apportate alla disciplina sul federalismo fiscale dal D.L. n. 201 del 2011) e la quarta relazione della Commissione (XVI Legislatura, Doc. XVI-*bis*, n. 11, cap. 5, Le modifiche apportate alla disciplina del federalismo fiscale al di fuori dei decreti legislativi di attuazione della Legge n. 42 del 2009).

Per un quadro riassuntivo delle diverse questioni si veda il cap. 5 della presente relazione.

4.1 Il federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010)

L'**articolo 56-bis** del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, è intervenuto in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al **trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato**, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

Il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 2, esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie fiscali; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali.

L'**articolo 56-bis** individua le categorie di beni escluse dal trasferimento, definisce la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento con una nuova procedura che di fatto sostituisce quella già prevista dal D.Lgs. n. 85 (vedi più diffusamente cap. 5).

4.2 I fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010)

L'**articolo 54** del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, al comma 1, reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei **questionari** predisposti dalla

società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico)¹² Spa, ai fini della predisposizione delle **metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard** degli enti locali, sulla base di quanto dispone l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010¹³, prevedendo che:

- i questionari sono resi disponibili sul **sito della SOSE** e con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare sulla G.U. viene data notizia della data di tale disponibilità;
- dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento **decorre il termine di sessanta giorni**, previsto dal comma 1, lettera c) del sopracitato articolo 5, entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari.

La procedura di determinazione dei fabbisogni standard – che secondo la legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale costituiscono i nuovi parametri in base ai quali individuare il finanziamento delle spese degli enti locali al fini di un graduale superamento del criterio della spesa storica – viene affidata dal decreto legislativo n. 216 del 2010 alla SOSE spa che, avvalendosi anche dell'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) e dell'Istat, **predispone le metodologie occorrenti alla determinazione dei fabbisogni** medesimi, che dovranno far riferimento ai criteri ed alle indicazioni recate dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, i valori dei fabbisogni andranno individuati con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata; considerando altresì una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione: all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti.

Ai fini della determinazione delle metodologie in questione, il medesimo articolo 5 stabilisce che **la SOSE predisponga appositi questionari**, funzionali alla raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e province, cui andranno inviati con un **termine di compilazione e restituzione** stabilito in sessanta giorni. **L'inosservanza di tale termine** comporta il blocco, fino all'avvenuto invio del questionario, dei trasferimenti a qualunque titolo da erogare all'ente locale inadempiente.

L'articolo 54, comma 1, in commento sembra pertanto finalizzato a **disciplinare** con norma primaria la **procedura relativa ai questionari** inviati

¹² La SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. è una Società per azioni costituita con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'88% e della Banca d'Italia per l'12%, in base all'art. 10, comma 12 della legge 146/1998, con l'affidamento in concessione di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore.

¹³ Decreto legislativo 26 novembre 2010, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, province e città metropolitane, emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n.42 del 2009.

(*rectius*, somministrati, come recita l'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 216/2010) agli enti locali, soprattutto ai fini della individuazione del termine di decorrenza dei sessanta giorni per la restituzione degli stessi.

Si tratta di una procedura di fatto già seguita, atteso che la stessa risulta attuata, nei termini ora stabiliti in norma, ad opera dei Decreti Direttoriali del Direttore generale delle finanze 21 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. 25 febbraio 2012, n.47, 16 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. 20 novembre 2012, n.271 e 7 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. 12 dicembre 2012, n.289. Ciascuno di tali decreti, nel comunicare la disponibilità di questionari relativi ad alcune funzioni di comuni e province, precisa che il termine di sessanta giorni per la restituzione degli stessi decorre dalla data di pubblicazione dei decreti medesimi.

4.3 Il federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011)

La c.d. cedolare secca

L'articolo 4 del D.L. n. 102 del 2013 è intervenuto sulla disciplina della cosiddetta "**cedolare secca**" introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di **ridurre**, per **gli immobili locati a canone "concordato"**, **l'aliquota al 15%** - in luogo dell'aliquota vigente pari al 19% - a decorrere dall'anno di imposta **2013**.

Al fine di favorire il **contrasto all'evasione fiscale** nel settore delle locazioni, la disciplina della cosiddetta "**cedolare secca sugli affitti**", istituita dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in tema di federalismo fiscale municipale), prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla **locazione di immobili adibiti ad uso abitativo**: a partire dal **2011** si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di **optare per un regime sostitutivo** (che **assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti**) le cui aliquote sono pari al **21% per i contratti a canone libero** ed al **19% per quelli a canone concordato**. Si ricorda che l'**art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998**, oltre i contratti a canone libero prevede anche **contratti a canone concordato** o convenzionato o calmierato. In tal caso sono le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli inquilini a stabilire le modalità di valutazione degli immobili residenziali e, per ogni tipologia individuata, a definire un canone minimo e massimo. Tali contratti, rispetto a quelli a canone libero (art. 2 comma 1), recano due differenze fondamentali: la prima riguarda la durata (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza), la seconda il profilo economico, in quanto il canone concordato è inferiore alla misura dei canoni correnti di mercato dato che esso e le altre condizioni contrattuali devono conformarsi agli accordi sindacali stabiliti a livello territoriale. Inoltre, l'**art. 8** prevede alcune agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone concordato ubicati nei comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551).

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione le **locazioni** realizzate nell'esercizio di **attività d'impresa**, arti e professioni.

Oltre a severe **sanzioni** in caso di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) le misure suddette prevedono che, in caso di contratto a canone concordato, il locatore che opta per la cedolare secca **non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto**.

L'articolo 4, comma 74 della legge n. 92 del 2012 ha rideterminato le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF; in particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

Si ricorda altresì che il D.L. n. 16 del 2012 (articolo 4, commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*) ha fissato al **35 per cento** la riduzione applicabile per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli **immobili aventi interesse storico o artistico**.

Sulla materia è da ultimo intervenuto il **D.L. n. 47 del 2014**, che all'**articolo 9** stabilisce **l'applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un'aliquota ridotta al 10%** (in luogo del 15%) **per la "cedolare secca"** per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 9, introducendo il comma 6-*bis* all'articolo 3 del D.lgs. n. 23 del 2011, estende il regime della cedolare secca **anche per le abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni** con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione .

Il **comma 2-bis** consente **l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10%** della cedolare secca **ai contratti di locazione stipulati nei comuni** per i quali sia stato deliberato, **negli ultimi cinque anni** precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014 lo **stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi**.

Infine il **comma 2-ter** impone al CIPE di provvedere all'**aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso.

Inoltre il comma 10-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 49, della legge di stabilità 2014, al fine dichiarato di assicurare **il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai Comuni**, in relazione ai contratti di locazione, **attività di monitoraggio** anche utilizzando le informazioni contenute nel **registro di anagrafe condominiale**.

L'imposta municipale sugli immobili

Il **decreto legislativo n. 23 del 2011**, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato **l'imposta municipale propria - IMU**, volta a sostituire la

componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Tuttavia, per rispondere ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'**articolo 13 del D.L. 201/2011**, è stata **anticipata al 2012** e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

Il **decreto-legge n. 54 del 2013** ha sospeso - per l'anno **2013** - il **versamento della prima rata dell'IMU**, in scadenza il 16 giugno, per le talune categorie immobiliari, e successivamente l'**articolo 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102** ha stabilito che tale rata **non sia dovuta**.

Successivamente il **decreto-legge 133 del 2013** ha abolito anche la seconda rata IMU per specifiche categorie di immobili salvo disporre l'obbligo del contribuente di versare l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste dalle norme statali.

La **legge di stabilità 2014**, all'articolo 1, commi da 707 a 721, ha modificato la **disciplina dell'IMU**, che è stata resa permanente, ma che dal 2014 non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate *ex lege*.

Conseguentemente i commi 713, 714, 715 e 717 della legge di stabilità 2014 hanno abrogato o modificato talune disposizioni recate dagli articoli 7, 8, 9, 11 e 14 del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Da ultimo il D.L. n. 47 del 2014 ha apportato modifiche alla materia dell' IMU, assoggettando dal 2015 al regime "prima casa" l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), purché non sia locata o data in comodato d'uso (articolo 9-bis).

Per una più puntuale illustrazione del nuovo regime di tassazione immobiliare comunale (IUC, TASI e TARI) si rinvia al successivo punto 5.3.

Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

L'**articolo 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104**, attraverso una novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), è intervenuto in tema di determinazione, con decorrenza **dal 1° gennaio 2014**, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai **trasferimenti immobiliari**.

La disciplina prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011

L'articolo 10 del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha **modificato** – a decorrere dal 1° gennaio **2014** - la vigente disciplina dell'**imposta di registro**, sostituendo - nel dettaglio - il **comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa** (Parte prima) **allegata al relativo Testo Unico** (D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131).

L'**imposta di registro** è un'imposta indiretta che si applica ai trasferimenti: essa colpisce gli atti elencati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si intende per registrazione in termine fisso la registrazione da richiedersi entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell'atto. La registrazione in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. n. 131 del 1986) si verifica quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

L'imposta può essere applicata in **misura fissa** (per un ammontare specifico, legato al tipo di atto imponibile) ovvero **proporzionalmente** (applicando l'aliquota prevista nella tariffa al valore dell'atto).

Nella formulazione che si applicherà **sino al 1° gennaio 2014** (termine dal quale troverà applicazione la nuova disciplina), il comma 1 fissa all'8 per cento la misura dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi.

Ove l'atto abbia ad oggetto fabbricati e relative pertinenze, essa è pari al **7 per cento**. Le **imposte ipotecaria e catastale**, per l'acquisto di fabbricati diversi dalla abitazione principale, si applicano rispettivamente nella misura **del 2 e dell'1 per cento**. **Complessivamente**, dunque, l'imposizione indiretta che attualmente grava sugli atti traslativi di fabbricati diversi dalla "prima casa" è pari al **10 per cento**.

Le **norme vigenti** prevedono misure d'imposta differenziate – e in determinati casi **agevolate** - a seconda del soggetto coinvolto nel trasferimento (ad es. **Onlus**) ovvero di immobile soggetto a trasferimento (ad es. **immobili di interesse storico, artistico e archeologico**) oppure in ragione di entrambi gli elementi (**terreni agricoli nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli**).

All'acquisto dell'abitazione principale (così come per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico) si applica l'imposta di registro nella misura del 3 per cento, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (articolo 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e articolo 10, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 347/1990).

In caso di trasferimento **a favore dello Stato**, di **enti pubblici territoriali** o **consorzi** costituiti esclusivamente fra gli stessi, di **comunità montane**, di **Onlus** ovvero per gli **immobili situati all'estero** è dovuta l'imposta in **misura fissa**.

Per il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e **esente** dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972, ed effettuato **nei confronti di imprese**, si applica l'**imposta di registro** nella misura dell'**1 per cento**.

La **lettera a) del comma 1** dell'articolo 10 sostituisce integralmente il comma 1, articolo 1 della Tariffa, stabilendo che, con decorrenza **dal 1° gennaio 2014**, l'**imposta di registro** si applichi nella misura del **9 per cento** agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi.

Se il trasferimento investe **case di abitazione**, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell'aliquota è pari al **2 per cento** ove ricorrano le **condizioni** indicate dalla **nota II-bis** dell'articolo 1 della Tariffa.

Il successivo **comma 3**, in conseguenza delle modifiche apportate al TU sull'imposta di registro e delle nuove aliquote di imposta, **esenta** i predetti trasferimenti immobiliari **dalle altre imposte indirette**, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.

La nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

In particolare, si prescrive che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. Inoltre, nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, con le agevolazioni fiscali indicate dalla norma stessa. Infine, in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, la norma consente di effettuare le suddette dichiarazioni, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

La **lettera b) del comma 1** prevede l'abrogazione di tutte le note dell'articolo 1 della Tariffa, fatta salva la predetta nota II-bis), nella quale è coerentemente modificata (successiva **lettera c)**) la misura dell'aliquota agevolata applicabile (2 per cento in luogo del vigente 3 per cento).

Il **comma 2** prevede una **misura minima di imposta**, applicabile alle ipotesi appena illustrate (trasferimenti immobiliari, come disciplinati dal comma 1), pari a **1.000 euro**.

Le norme (**comma 4**) prevedono, infine, una **generale abolizione** di tutte le **esenzioni** e le **agevolazioni** tributarie anche previste da leggi speciali.

Infine, il **comma 5** reca la **decorrenza** delle norme introdotte che troveranno applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

Il **comma 1**, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato **conferma l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie** per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro li **assoggetta** a ciascuna delle **imposte ipotecaria e catastale** nella **misura fissa di 50 euro** (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale).

Il **comma 2** eleva da **168 a 200 euro** l'importo di ciascuna delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** in tutti quei casi in cui esso sia **stabilito in misura fissa** da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Il **comma 3** specifica che tale aumento a 200 euro disposto dal comma 2 ha **effetto dal 1° gennaio 2014** e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

In sostanza, l'**articolo 26** del D.L. n. 104 del 2013 in commento:

- **conferma** il regime di **esenzione dall'imposta di registro** da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 10 del decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
- **assoggetta** ciascuna delle **imposte ipotecaria e catastale** relative ai medesimi atti alla **misura fissa di 50 euro** (mentre precedentemente venivano esentati);
- in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** siano liquidate **in misura fissa**, il relativo importo **aumenta**, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, da **168 a 200 euro**.

Sulla materia sono recentemente intervenute alcune disposizioni legislative che hanno escluso dalla soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie previste per le seguenti disposizioni legislative:

- articolo 2, comma 4-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 1, co. 608, legge stabilità 2014);
- legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e *Bureau International des Expositions* (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (art. 13, co. 3, D.L. n. 47/2014);
- articolo 2 della legge n. 692 del 1981 riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici e articolo 40 della legge n. 1766 del 1927 relativo a decreti, sentenze e ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (art. 5, co. 1-*bis*, D.L. n. 66/2014).

La TARES

Sebbene non disciplinata nell'ambito dei decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo fiscale, tuttavia va considerata anche la c.d. TARES, cioè il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, disciplinata dall'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011.

L'**articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011** ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio **2013**, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**Tares**), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il **versamento** del tributo è effettuato in **quattro rate** trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Nella corrente legislatura la materia è stata interessata dai **commi 2, 2-*bis*, e 3 dell'articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35**, al fine di dettare una **disciplina transitoria** per il pagamento della **Tares** consentendo ai **comuni**, per il solo anno **2013** di **modificare** la **scadenza** (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i **modelli di pagamento precompilati** già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la **riscossione** del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La **maggiorazione** standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo **Stato**. Viene, inoltre, **estesa l'esclusione** dalla tassazione alle **aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili**.

Per una più puntuale illustrazione del nuovo regime di tassazione immobiliare comunale (IUC, TASI e TARI) si rinvia al successivo punto 5.3.

4.4 Il federalismo regionale (D.Lgs. n. 68 del 2011)

La legge di stabilità 2014, all'articolo 1, **comma 509**, ha differito dal 2014 al **2015** la **decorrenza** di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle **Regioni** di manovrare l'**addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

Si tratta delle disposizioni che riguardano i limiti per l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di 0,5 punti percentuali; la possibilità di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; la possibilità di stabilire detrazioni fiscali.

Secondo la modifica apportata dalla norma in commento, le disposizioni soprarichiamate si applicheranno a **decorrere dal 2015** in luogo del 2014¹⁴.

In particolare, il **comma 3** dell'arti. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, ha introdotto **specifici limiti** alla facoltà di **modifica** dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni.

In caso di **maggiorazione** dell'aliquota:

- le regioni che hanno disposto la riduzione dell'IRAP non possono deliberare incrementi dell'addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento;
- le maggiorazioni superiori allo 0,5% - applicabili, ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2014 - non si applicano ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF, di cui all'art. 11 del TUIR.

Per effetto del rinvio all'articolo 11, il reddito indicato dalla norma è il reddito imponibile, ossia il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (quali, ad es., i contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici, alcune tipologie di erogazioni liberali, i contributi versati a forme pensionistiche complementari). Il medesimo articolo individua cinque scaglioni di **reddito imponibile** e le relative aliquote IRPEF da applicare a ciascuno scaglione. In particolare, il primo scaglione di reddito interessa i valori imponibili fino a 15.000 euro.

L'ultimo periodo del comma 3 prevede che, nel caso in cui la regione intenda deliberare una **riduzione** dell'addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, **assicurare un gettito** che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, **non sia inferiore** all'ammontare dei **trasferimenti regionali** effettuati **in favore dei comuni** dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Il **comma 4 autorizza le regioni** a stabilire **aliquote** dell'addizionale regionale IRPEF **differenziate** esclusivamente in relazione agli **scaglioni di reddito** corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.

Il **comma 5** stabilisce che le misure delle **detrazioni per carichi di famiglia** fissate dall'articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell'addizionale regionale dovuta.

Nel caso di "incapienza", ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest'ultima è superiore all'imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la

¹⁴ Già la precedente legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all'articolo 1, comma 555, ha differito tale termine dal 2013 al 2014.

detrazione dall'addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Il **comma 6** stabilisce che, al fine di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre **detrazioni fiscali** in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.

4.5 Gli interventi per la rimozione degli squilibri economici-sociali (D.Lgs. n. 88 del 2011)

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", interviene sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come "Fondo per lo sviluppo e la coesione", ed individua nuovi strumenti procedurali idonei a rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, anche per un miglior utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.

L'**articolo 9-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69** interviene in merito al "**contratto istituzionale di sviluppo**", cioè quello strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si rammenta che in attuazione del Piano nazionale per il Sud, prima con la **delibera CIPE n. 1 del 2011**, poi con l'**articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011**, è stato introdotto nell'ordinamento, in sostituzione del previgente strumento dell'intesa istituzionale di programma, il **contratto istituzionale di sviluppo (CIS)**.

Il contratto istituzionale di sviluppo viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

Il **comma 2** specifica che il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per quanto compatibili con il presente articolo.

I successivi commi da 3 a 7 novellano l'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011, ponendo l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa** (denominata anche Invitalia), quale soggetto centrale di

coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, commi da 459 a 464, ha introdotto una serie di disposizioni volte ad un complessivo **riassetto** della società Sviluppo Italia S.p.A., che viene denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", da attuarsi mediante un **piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie** detenute nei **settori non strategici** e di cessione delle società regionali. I settori di intervento della società riguardano, in particolare, l'attrazione degli investimenti esteri (contratto di localizzazione), gli incentivi alle imprese (autoimpiego e autoimprenditorialità; interventi di deindustrializzazione ex lege n. 181/1989; contratti di sviluppo).

Da ultimo l'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1 del 2012 consente alle **amministrazioni centrali** di avvalersi delle **convenzioni** con l'**Agenzia** nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per le attività economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici - occorrenti ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le **aree sottoutilizzate** del Paese, con particolare riferimento agli **interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale**, finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante finanza di progetto.

Il **comma 3** **sostituisce** al comma 2 dell'articolo 6 **l'ultimo periodo**, prevedendo, **quale modalità attuativa**, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.

La formulazione previgente prevedeva la generica possibilità per le amministrazioni centrali e regionali di avvalersi di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

Analogamente con il **comma 4** viene novellato l'articolo 5, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 88, relativo alla Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il richiamato **comma 4** prevede che con delibera del CIPE da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione (*in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013*) siano definiti i **contenuti di un Documento di indirizzo strategico**.

I contenuti del Documento di indirizzo strategico dovranno **indicare**:

- a) gli **obiettivi** e i **criteri** di utilizzazione delle risorse stanziato, le finalità specifiche da perseguire, il **riparto delle risorse** tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
- (...)
- d) eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca anche parziale dei finanziamenti relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del crono programma.

La novella in esame modifica la **lettera a)** facendo riferimento, ai fini dell'identificazione, delle amministrazioni responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici.

La **lettera d)** viene novellata inserendo tra i contenuti del Documento di indirizzo strategico anche gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo.

Il **comma 5** stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

Tale principio è già contenuto all'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 88, ai sensi del quale per gli interventi individuati nel contratto istituzionale di programma si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4.6 L'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali (D.Lgs. 118 del 2011)

L'**articolo 9** del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 reca alcune modifiche alla disciplina **sull'armonizzazione dei sistemi contabili** e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti **la fase della sperimentazione** del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013. Stabilisce infine, come modificato in sede referente, termini per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali in sperimentazione.

Emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, il **decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede all'articolo 36**, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile per gli enti territoriali dallo stesso recata, una **fase sperimentale biennale** per gli anni 2012 e 2013, decorsa la quale il nuovo sistema avrebbe avuto applicazione. Il decreto dispone conseguentemente, all'articolo

38, che i nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali (recati dal Titolo I del decreto legislativo¹⁵), con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e della classificazione per missioni e programmi, si dovessero **applicare a decorrere dal 2014**.

Il **comma 1** dell'articolo 9 **postpone di un anno entrambe tali scadenze**, stabilendo alla lettera *a*), che la fase sperimentale avrà durata triennale e, conseguentemente, alla lettera *b*), che i nuovi principi contabili si applicheranno a decorrere dal 2015.

La relazione illustrativa segnala come tale rinvio sia dovuto dalla complessità delle procedure di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, atteso che un apposito schema di decreto legislativo correttivo della disciplina della riforma contabile – consentito dall'articolo 36, comma 5¹⁶, del D.Lgs. n. 118/2009 sulla base degli elementi che potessero emergere nella fase della sperimentazione - è già in avanzata fase di predisposizione.

In relazione all'ulteriore anno consentito dal comma 1, il **comma 2 integra i contenuti della sperimentazione**, prevedendo che nel terzo anno, ferme restando le disposizioni generali sulla sperimentazione medesima, come disciplinate dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2011¹⁷, siano sperimentate le più significative novità che dovranno essere recate dalla riforma, quali l'adozione del principio contabile applicato alla programmazione, un bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e l'istituzione, in luogo del vigente fondo svalutazione crediti¹⁸, di un nuovo fondo denominato "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*".

Il **comma 3 abroga l'articolo 12** del citato **D.P.C.M. 28 dicembre 2011**, che definisce e stabilisce le modalità di possibile utilizzo del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario annuale; l'abrogazione è disposta in considerazione dei nuovi contenuti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 9 in commento per l'attività di sperimentazione, rispetto ai quali l'articolo 12 non risulta più coerente.

¹⁵ Il Titolo II del decreto è concerne invece i principi contabili relativo al sistema sanitario, è non è oggetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 in commento. Per tale Titolo resta quindi fermo il termine per l'applicazione stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011, che decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso, e, pertanto, dal 2012.

¹⁶ Tale comma prevede infatti che in considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi integrativi e correttivi siano definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e possano essere ridefiniti i principi contabili generali, oltre al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune, alla codifica della transazione elementare e ad altri elementi.

¹⁷ Recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

¹⁸ L'articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) prevede che, a decorrere dall'anno 2012 - nelle more dell'entrata in vigore della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011-, gli enti locali devono iscrivere nei propri bilanci un Fondo svalutazione crediti costituito in misura non inferiore al 25 per cento dei residui attivi (Titolo I e III – entrata) con anzianità superiore a 5 anni.

I commi 4 e 5 attengono agli **enti che partecipano alla sperimentazione**.

Secondo quanto prevede il comma 4 dell'articolo 36 sopradetto, tali enti devono essere individuati con appositi D.P.C.M., secondo criteri che tengano conto della dimensione demografica e della collocazione geografica. All'individuazione si è proceduto con Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 e 29 marzo 2013, rispettivamente per l'anno 2012 e l'anno 2013.

Il primo di tali due D.P.C.M., vale a dire quello del 25 maggio 2012, nel sostituire un precedente D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, individua ai fini della sperimentazione **le regioni** Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia, **12 province e 68 comuni**, cui poi il successivo D.P.C.M. 29 marzo 2013 ne ha aggiunto uno ulteriore (per un totale, quindi, di **69 comuni**).

In particolare il comma 4 dispone che la sperimentazione possa essere estesa agli enti che ne facciano domanda entro il 30 settembre 2013, mentre il comma 5 stabilisce che la verifica del limite per il 2013 sulla spesa per il personale – limite posto dall'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006¹⁹ - possa essere riferito all'esercizio 2011; ciò, precisa la relazione illustrativa, al fine di evitare agli enti in sperimentazione effetti negativi (correlati al mancato rispetto dei parametri per tale categoria di spesa) derivante dal nuovo principio di competenza da adottarsi durante il periodo di sperimentazione.

Il **comma 6** interviene – **modificando l'articolo 31** (relativo al patto di stabilità interno) della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) in ordine ai **criteri di virtuosità** degli enti territoriali ed introduce alcuni incentivi per i comuni che partecipano alla sperimentazione.

In particolare:

- vengono **sospese** - introducendo all'articolo 31 sopradetto un **comma 4-bis - per l'anno 2014** le disposizioni recate dall'articolo **20, comma 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98 2011**²⁰;

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno gli enti locali e le regioni sono ripartiti in due classi, sulla base di dieci parametri di virtuosità elencati nel comma (convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard, rispetto del patto di stabilità interno, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente ecc.), tra i quali, a norma del comma 2-bis, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali, saranno compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi. Il comma 3 prevede che gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del

¹⁹ Tale disposizione prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, mediante la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, nonché mediante la riduzione delle strutture ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

²⁰ Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito dalla legge n. 135/2011.

comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero e che la regioni che, in esito a quanto previsto dal medesimo comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per un importo derivante da alcuni criteri derivanti da specifiche disposizioni legislative²¹;

- si prevede poi (introducendo un **comma 4-ter all'articolo 31** in questione) per gli enti ammessi alla sperimentazione un incentivo consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno che, si dispone, "*è ridotto proporzionalmente con un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater*" e comunque non oltre un saldo pari allo zero;
- si introduce poi (sempre **all'articolo 31** medesimo) un **comma 4-quater**, nel quale si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-ter che precede si provvede: a) con le risorse derivanti dall'applicazione delle percentuali sulla spesa corrente disposte dal comma 6 dell'articolo 31 (stabilite al fine dell'obiettivo di saldo finanziario del patto di stabilità e relative agli enti locali che risultano collocati nella classe non virtuosa) agli enti locali che **non partecipano** alla sperimentazione; b) mediante utilizzo per **120 milioni del Fondo** previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008²²;
- infine si modifica il **comma 6 dell'articolo 31** inserendo un periodo nel quale, alla luce dell'obiettivo specifico del patto di stabilità interno disposto dal comma 4-ter per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione, si prevede che per il 2014 le percentuali sulla spesa corrente stabilite dal comma 2 del medesimo articolo²³ "*come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze*" si **applicano agli enti locali che non partecipano** alla sperimentazione.

Le relazione illustrativa e tecnica allegate al decreto legge precisano che il sistema di incentivazione degli enti che partecipano alla sperimentazione, come disciplinata dai commi 4-bis, 4-ter e 6 ora illustrati, ha carattere oneroso, per complessivi 670 milioni nel 2014, 120 milioni dei quali coperti a valere sull'apposito Fondo di cui al comma 4-quater, e 550 milioni affidati, secondo quanto desumibile dal testo dei commi in commento, ad una modifica (operata, come detto, sulle percentuali di spesa corrente stabilite per gli enti locali dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011) dell'obiettivo del patto di

²¹ Costituite dall'articolo 32, comma 3 della legge n. 183/2011, che qui non si dettagliano.

²² Convertito dalla legge n.189/2008. Si tratta del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

²³ Tale comma stabilisce le percentuali che gli enti locali devono applicare per gli anni 2012-2016, ai fini della determinazione del proprio obiettivo di saldo finanziario richiesto per il rispetto del patto di stabilità interno, alla media delle spese correnti dagli stessi enti registrata negli anni precedenti.

stabilità interno degli enti locali non in sperimentazione. Obiettivo che, precisa la sola relazione illustrativa, andrebbe aumentato dell'1 per cento.

Si ricorda, infine, che il comma 3-*bis* dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 429, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), dispone un **alleggerimento dei vincoli del patto** di stabilità interno per il **2013** per gli **enti che partecipano alla sperimentazione** di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 sopracitato, prevedendo per tali enti un **miglioramento** complessivo di **20 milioni** di euro degli obiettivi del patto, da ripartirsi sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

I commi 7 ed 8 prevedono agevolazioni per l'anno 2014 per gli enti che partecipano alla sperimentazione, disponendo:

- che gli enti locali nei quali l'incidenza delle **spese di personale** è inferiore al 50 per cento possono procedere ad assunzioni di **personale a tempo indeterminato** nel limite del 50 per cento – anziché del 40 per cento come ora stabilito - della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente²⁴;
- che per i medesimi enti il limite della spesa per procedere ad **assunzioni a tempo determinato** o con altri contratti di natura flessibile, stabilito nel 50 per cento della spesa per le medesime finalità sostenuta nell'anno 2009 sia innalzata, per il 2014, nel limite del 60 per cento.

Il **comma 9**, da ultimo, prevede che le **regioni in sperimentazione** concorrano agli obiettivi di finanza pubblica (vale a dire per quanto concerne il patto di stabilità per le regioni) in termini di **competenza eurocompatibile**, a norma dell'articolo **1, commi 499** segg., della legge di stabilità 2013 (**L. n. 228/2012**).

Tali norme, nel definire gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2013 e successivi, fissano un tetto alle spese complessive e introducono, al posto del precedente criteri della cassa, una diversa modalità di calcolo²⁵ dell'insieme da considerare, definita **competenza eurocompatibile** (o saldo eurocompatibile). Le voci che costituiscono tale competenza sono:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

²⁴ Gli enti locali la cui spesa sia pari o superiore al 50 per cento non possono invece procedere ad alcuna assunzione di personale.

²⁵ Stabilite in collaborazione con l'ISTAT, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema dei conti europei SEC 95.

Il **comma 9-bis** dell'articolo 9 riguarda i **termini per l'approvazione del rendiconto** e del bilancio di esercizio per **gli enti locali e le regioni** che partecipano alla fase di **sperimentazione** finalizzata alla corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile.

In particolare, la norma dispone che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti in sperimentazione sia:

- **approvato dalla Giunta** o dall'organo esecutivo entro il **30 aprile dell'anno successivo** (primo periodo);
- approvato dalla **Regione** e dall'**ente locale**, rispettivamente, entro il **31 luglio** e il **31 maggio dell'anno successivo** (secondo periodo).

La norma si pone come una disposizione a regime che **innova rispetto alla legislazione vigente** in materia, recata dall'articolo **18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, il quale fissa al **30 aprile** dell'anno successivo i termini per l'approvazione del **rendiconto** o del **bilancio di esercizio** da parte degli **organi consiliari** delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 18 del citato **D.Lgs. n. 118/2011** ha provveduto ad **uniformare i termini per l'approvazione degli schemi contabili** per le **regioni**, gli **enti locali** come individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi di enti locali), e gli enti e organismi strumentali delle regioni e degli enti locali²⁶. In particolare, la norma dispone che tali enti approvino i documenti contabili nei termini seguenti:

- a) bilancio di previsione o budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) **rendiconto** o **bilancio di esercizio** entro il **30 aprile dell'anno successivo**;
- c) bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La norma, nel tener fermo il termine del 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta o dell'organo esecutivo, procede poi a rinviare, di un ulteriore mese per gli enti locali e di tre mesi per le regioni, il termine per l'approvazione del documento contabile da parte dei rispettivi organi consiliari.

La modifica dei termini di approvazione del rendiconto da parte degli enti in sperimentazione sembra da porre in relazione alla prossima adozione dello schema di decreto legislativo correttivo della disciplina dell'armonizzazione contabile – consentito dall'articolo 36, comma 5²⁷, del D.Lgs. n. 118/2011 sulla base degli elementi che possono

²⁶ Per gli enti del settore sanitario, coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, si applicano disposizioni specifiche, recate dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011.

²⁷ Tale comma prevede infatti che in considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi integrativi e correttivi siano definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e possano essere ridefiniti i principi contabili generali, oltre al livello minimo di

emergere nella fase della sperimentazione – che, secondo quanto sottolineato nella Relazione illustrativa, risulta in avanzata fase di predisposizione.

La diversa estensione del periodo di prolungamento dei tempi per l'approvazione del rendiconto da parte delle regioni (tre mesi) rispetto a quello degli enti locali (un mese) sembra da mettere in relazione alla recente introduzione, da parte dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.174/2012²⁸, del giudizio di parificazione della Corte dei conti sui rendiconti regionali, secondo una procedura che richiede un congruo intervallo di tempo tra l'approvazione del documento da parte dell'organo esecutivo e la successiva approvazione in sede consiliare.

articolazione del piano dei conti integrato comune, alla codifica della transazione elementare e ad altri elementi.

²⁸ Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012. In particolare il comma 5 dispone che il rendiconto sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte, che alla decisione di parifica allega una relazione, con le proprie osservazioni sulla regolarità della gestione e con la proposta delle eventuali misure correttive.

5. L'EVOLUZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Il presente capitolo descrive l'evoluzione della normativa concernente il federalismo fiscale, prendendo in considerazione i principali aspetti dell'attuazione della delega contenuta nella legge 42 del 2009 e le eventuali, ulteriori modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

5.1 Il federalismo demaniale

Il **decreto legislativo n. 85 del 2010** ha delineato un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, prevedendo modalità diverse di attribuzione, in funzione dei beni e delle amministrazioni che curano la gestione dei vari immobili.

In generale si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha previsto un percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura dei beni trasferibili o da escludere dal trasferimento, un **decreto di ricognizione** ovvero un **decreto** di previa individuazione dei beni, **da trasferire** successivamente **su domanda** agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento.

In particolare è stato previsto il trasferimento (*ope legis*) dei beni appartenenti al **demanio marittimo** e relative pertinenze **alle regioni**, che già ne curano la gestione, con esclusione dei porti nazionali ed internazionali e delle aree di interesse statale.

E' stata altresì prevista l'attribuzione (*ope legis*) dei beni appartenenti al **demanio idrico** e relative pertinenze e delle miniere ubicate su terraferma, fatta eccezione per i giacimenti petroliferi e di gas nonché per i siti di stoccaggio di gas naturale, in favore di livelli territoriali di governo (**regioni e province**) già espressamente individuati dalla legge e che ne curano già la gestione.

E' stato previsto il trasferimento (a richiesta) alle regioni degli **aeroporti di interesse regionale e locale** appartenenti al demanio aeronautico civile, diversi da quelli di interesse nazionale da individuarsi con apposito D.P.R..

Per quanto riguarda i beni appartenenti al **demanio storico-artistico**, solo in parte gestito dall'Agenzia del demanio, è stata definita una procedura speciale (art. 5, comma 5) che prevede l'attribuzione dei beni inseriti in accordi di valorizzazione stipulati dalle Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali presso cui sono costituiti appositi Tavoli tecnici operativi ai quali partecipa anche l'Agenzia del demanio.

Il processo di trasferimento dei beni delineato dal D.Lgs. n. 85 inizialmente si articolava in una fase di comunicazione da parte delle Amministrazioni statali all'Agenda del demanio dei beni di cui ne chiedevano l'esclusione (che tuttavia confluivano in un apposito elenco) a seguito di comprovate finalità istituzionali. Conseguentemente veniva a determinarsi un elenco dei beni disponibili (identificati con appositi D.P.C.M.) da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento.

Peraltro, la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *ex* articolo 5, comma 1, lettera e), previsto dal decreto legislativo n. 85 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza unificata, non ha registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta. Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenda del demanio recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3) ha riportato il parere negativo della Conferenza.

Di fronte a tale impasse, il legislatore ha in taluni casi emanato, nell'ambito di provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento.

Scaduto il termine di tre anni per l'emanazione di provvedimenti correttivi ed integrativi del D.Lgs. n. 85 del 2010 previsto dalla legge n. 42, il legislatore ha introdotto delle procedure semplificate per il trasferimento agli enti territoriali di immobili, attraverso l'articolo **56-bis del D.L. n. 69 del 2013**.

La nuova procedura ha previsto un meccanismo diretto di interlocuzione tra enti territoriali ed Agenda del demanio, che valorizza la verifica delle effettive esigenze ovvero delle opportunità di utilizzo degli immobili. Dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni potevano presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato.

Non possono essere trasferiti, con tali procedure, i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'articolo 33 D.L. n. 98/2011. I beni appartenenti al demanio storico - artistico possono essere invece trasferiti con le procedure di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, il quale ne prevede il trasferimento da parte dello Stato, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004).

In sostituzione della procedura contenuta nel D.Lgs. n. 85 (indicazione da parte delle amministrazioni statali dei beni da escludere dall'eventuale trasferimento, definizione da parte dell'Agenzia del demanio degli elenchi dei beni disponibili, richiesta di trasferimento da parte degli enti interessati, ed infine DPCM di trasferimento dei beni), l'articolo 56-*bis* ha definito, al comma 2, una tempistica più certa:


- dal 1° settembre 2013 e **fino al 30 novembre 2013**, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni **presentano all'Agenzia del demanio**, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una **richiesta di attribuzione** sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che **identifica il bene**, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;
- nei **60 giorni** dalla ricezione della richiesta l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato.
- in caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio;
- in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta. La richiesta di riesame del provvedimento dovrà essere corredata da elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi esposti dall'Agenzia del demanio.

Qualora la richiesta di trasferimento riguardi **immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche** (ovviamente non tra quelli in uso per finalità dello Stato, in quanto già esclusi dall'elenco dei beni trasferibili), ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame l'Agenzia del demanio **interpella** l'amministrazione interessata, ai fini di acquisire, **entro** il termine perentorio di **30 giorni**, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile.

Qualora l'Amministrazione non confermi, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'**Agenzia, nei successivi 30 giorni**, avvia con le altre Amministrazioni la **verifica** in ordine alla possibilità di inserire il bene nei **piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio**, previsti all'articolo 2, commi da 222 a 222-*ter*, della legge n. 191 del 2009. Qualora detta verifica **dia esito negativo** e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso, invece di conferma da parte dell'Amministrazione utilizzatrice delle esigenze di istituto,

l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Si riporta di seguito lo schema procedurale introdotto dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013, illustrato dall'Agenzia del demanio:



Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha reso noto che, al 15 aprile 2014, su 9.367 domande presentate dagli Enti territoriali tramite la piattaforma web per la gestione del federalismo demaniale, ha fornito riscontro a 7.603.

Di queste, 2.736 non sono state accolte in quanto relative a beni che non potevano essere oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013 (riguardavano beni in uso governativo, beni appartenenti al demanio storico artistico, idrico, marittimo, altro demanio pubblico, ovvero beni non di proprietà dello Stato).

Per le restanti 1.764 domande ricevute, l'Agenzia del demanio sta effettuando ulteriori necessari approfondimenti per accertare la trasferibilità degli immobili. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di beni in uso alle Pubbliche Amministrazioni per cui l'Agenzia è in attesa di riscontro da queste ultime e, in minima parte, di

istruttorie particolarmente complesse, spesso caratterizzate da contenziosi pregressi.

Il **comma 4 dell'articolo 56-bis** disciplina il caso di **richiesta** di assegnazione dello stesso immobile **da parte di più livelli** di governo territoriale, disponendone **l'attribuzione in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane** e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

I commi **da 5 a 7** dispongono che:

- all'Agenzia del demanio è assegnata una attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni trasferiti, prevedendo che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione;
- i beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni (analoga disposizione è contenuta all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 85 del 2010). Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se risultassero non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

Il **comma 8** dispone che, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

Il **comma 9** (come già previsto nella legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale) ribadisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale **alienazione degli immobili** che sono stati **trasferiti ai sensi del presente articolo** ovvero dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui tali immobili siano conferiti, il **comma 10** rinvia a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale.

La norma richiamata prevede che le **risorse** nette derivanti a ciascun ente dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, **siano acquisite dall'ente territoriale** per un ammontare pari al **75 per cento** delle stesse, al fine di essere **destinate alla**

riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, **a spese di investimento**.

La quota residua del **25 per cento** è invece **destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**. La definizione delle modalità applicative di tale disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che al momento **non risulta ancora emanato**.

Il **comma 11**, in considerazione dell'esigenza prioritaria di riduzione del debito pubblico, destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85, il **10 per cento** delle risorse nette derivanti dalla **alienazione dell'originario patrimonio immobiliare** disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata **per legge alla riduzione del debito del medesimo ente**.

A titolo esemplificativo, si ricorda quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del D.L. n. 95 del 2012, in base al quale la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali trasferiti agli appositi fondi comuni d'investimento immobiliare è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento».

L'**ultimo periodo del comma 11** ribadisce che per la parte di risorse non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), ai sensi del quale i **proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili** possono essere **destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero**, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la **riduzione del debito**.

Si ricorda che, con sentenza n. 63 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 9, secondo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte in cui si prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni agricoli al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La Corte ha sottolineato come la disciplina, non essendo finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione del ricordato principio fondamentale, si risolve in una indebita ingerenza nell'autonomia della Regione.

Il **comma 12** specifica che le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sul federalismo demaniale, si applicano solo **in quanto compatibili** con quanto previsto dal presente articolo.

Com'è noto, tale formulazione costituisce un richiamo normativo di carattere generico, che può prestarsi a difficoltà nella fase applicativa delle nuove disposizioni e che, pertanto risulterebbe opportuno, qualora possibile, specificare a quali norme del suddetto decreto legislativo si intenda fare riferimento.

Infine il **comma 13** novella il comma 8-ter dell'articolo 33, del D.L. n. 98 del 2011, recante "*Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*", **abrogando o sopprimendo** i riferimenti alla possibilità di trasferire o conferire agli appositi fondi di investimento immobiliare i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione.

5.2 I fabbisogni standard

I **fabbisogni standard** sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009.

Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell' Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SO.S.E. dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli

effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

I termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni, inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi sarebbero dovuti essere determinati: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell'entrata a regime:

- entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno;
- entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa - riferita a tutti i fabbisogni standard) che entreranno in vigore nel 2014.

Con riferimento ai Comuni, il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- funzioni di polizia locale;
- funzioni di istruzione pubblica;
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
- funzioni nel settore sociale.

Al momento risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di **polizia locale** per i **Comuni** e dei **servizi del mercato del lavoro** per le **Province**.

Si ricorda, infatti, che come riportato nel punto 3.1 della presente Relazione semestrale, la Commissione bicamerale ha esaminato e reso parere favorevole con osservazioni nella seduta del **23 gennaio 2014** sullo schema di D.P.C.M. recante l'adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per

ciascun comune e provincia relativi alle funzioni **generali di amministrazione, gestione e controllo**. Nella seduta del **23 luglio 2014** il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento in **via definitiva**, ma non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale..

Nel luglio 2013 la **COPAFF** ha inoltre **approvato** ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le **province** concernenti le funzioni di **istruzione pubblica e gestione del territorio**, mentre nel dicembre 2013 ha adottato le note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni di **istruzione pubblica, viabilità e trasporto pubblico locale, gestione del territorio e ambiente, settore sociale e asili nido** per quanto riguarda i **Comuni**, e alle funzioni nel campo dei **trasporti**, della **tutela ambientale** e della **polizia provinciale** per quanto riguarda le **Province**.

Tali note metodologiche sono state approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 luglio 2014: su di esse dovrà esprimersi la Conferenza Stato-città e autonomie locali, per essere poi trasmesse alla Commissione bicamerale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per il relativo parere.

Nella successiva tavola sono indicate per ciascun fabbisogno standard le date relative alla definizione da parte della Copaff, all'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri, al parere reso dalla Commissione bicamerale e alla approvazione definitiva e alla relativa pubblicazione sulla G.U.

<i>Funzione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Copaff</i>	<i>C.d.M. preliminare</i>	<i>Comm. Bicamerale</i>	<i>DPCM - G.U.</i>
COMUNI						
Polizia locale	FC02U	Polizia locale	28.6.2012	4.10.2012	14.11.2012	DPCM 21.12.2012 (G.U. 5.4.13)
Amministrazione, gestione e controllo	FC01A	Ufficio tributi	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	Cons. Minis. 23.7.2014
Amministrazione, gestione e controllo	FC01B	Ufficio tecnico	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	Cons. Minis. 23.7.2014
Amministrazione, gestione e controllo	FC01C	Anagrafe, stato civile, ecc	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	Cons. Minis. 23.7.2014
Amministrazione, gestione e controllo	FC01D	Servizi generali	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	Cons. Minis. 23.7.2014
Istruzione pubblica	FC03U	Istruzione pubblica	23.12.2012	23.7.2014		
Viabilità e trasporti	FC04A	Viabilità	23.12.2013	23.7.2014		
Viabilità e trasporti	FC04B	Trasporto pubblico locale	23.12.2013	23.7.2014		
Gestione del territorio e ambiente	FC05A	Territorio	23.12.2013	23.7.2014		
Gestione del territorio e ambiente	FC05B	Rifiuti	23.12.2013	23.7.2014		

<i>Funzione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Copaff</i>	<i>C.d.M. preliminare</i>	<i>Comm. Bicamerale</i>	<i>DPCM - G.U.</i>
Settore sociale	FC06A	Servizi sociali	23.12.2013	23.7.2014		
Settore sociale	FC06B	Asili nido	23.12.2013	23.7.2014		
PROVINCE						
Sviluppo economico	FP06U	Mercato del lavoro	28.6.2012	4.10.2012	14.11.2012	DPCM 21.12.2012 (G.U. 5.4.13)
Amministrazione, gestione e controllo	FP01U	Amministrazione, gestione e controllo	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	Cons. Minis. 23.7.2014
Istruzione pubblica	FP02U	Istruzione pubblica	2.7.2013	23.7.2014		
Gestione del territorio	FP04U	Gestione del territorio	2.7.2013	23.7.2014		
Trasporti	FP03U	Trasporti	23.12.2013	23.7.2014		
Tutela ambientale	FP05U	Tutela ambientale	23.12.2013	23.7.2014		
Polizia locale	FP07U	Polizia locale	23.12.2013	23.7.2014		

Sulla disponibilità e sulla pubblicità dei questionari predisposti dalla SOSE è poi intervenuto il D.L. n. 69 del 2013 (vedi cap. 4.2 della presente relazione).

Si ricorda, da ultimo, che, poiché la determinazione dei costi e fabbisogni standard non risulta ancora conclusa, ed atteso che, comunque, una volta individuati, essi presumibilmente andranno poi nel corso del tempo aggiornati, anche in considerazione del possibile mutare delle funzioni assegnate ad ogni singolo livello di governo (ad esempio per le province) la legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 423, dispone a tal fine una apposita autorizzazione di spesa di 4 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Va in proposito osservato come tale autorizzazione risulti formulata in termini generici: essa infatti fa riferimento all'attività di "completamento e monitoraggio" dei costi e fabbisogni. Non vengono inoltre individuati i destinatari del finanziamento, a differenza di quanto effettuato con precedenti norme intervenute in materia, che hanno assegnato nuove risorse finanziarie alla SO.S.E., che, come sopra illustrato, è il soggetto che unitamente ad altri operatori istituzionali opera in tale materia.

In tal senso era precedentemente intervenuto l'articolo 1, comma 23, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha assegnato alla SO.S.E 5 milioni annui per il triennio 2011-2013, nonché, successivamente, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha disposto una integrazione, pari a 1,3 milioni per il 2013, del finanziamento suddetto.

Si segnala, inoltre, che sempre la legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 730, nel modificare la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, istituito dalla precedente legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 380), dispone – attraverso l'introduzione del comma 380-*quater* (poi integrato

dall'articolo 14 del D.L. n. 16/2014) - in merito alle modalità di ripartizione del Fondo, prevedendo che almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Una diversa procedura per la determinazione dei **fabbisogni standard** vige per il **settore sanitario**, sulla base delle previsioni stabilite dagli articoli da 25 a 32 del decreto legislativo n. 68 del 2011 anche esso emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

Per esso il Ministro della salute, determina annualmente, a decorrere dal 2013, i costi e i fabbisogni standard regionali, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati in 3 regioni di riferimento, da scegliersi tra le migliori 5 regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, vanno individuate in base a criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati.

Peraltro, anche in questo settore, pur essendo di fatto decorso il termine stabilito, non si è ancora giunti alla determinazione dei fabbisogni, in quanto allo stato risulta emanata solo la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, recante i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore.

Nella seduta del 5 dicembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha individuato le tre Regioni di riferimento (c.d. regioni *benchmark*), sulle cinque eleggibili, per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011: Umbria, Emilia Romagna e Veneto (le altre due regioni eleggibili erano la Lombardia e le Marche).

5.3 La tassazione immobiliare comunale

La fiscalità immobiliare comunale

Il **sistema delle entrate comunali** presenta un quadro complesso, a causa del sovrapporsi, a decorrere dal 2011, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal **decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale**, dal decreto-legge di manovra intervenuto alla fine del medesimo anno (D.L. n. 201 del 2011) e dalla legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012), che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di **transitorietà**. Elementi poi ulteriormente confermati dalle disposizioni intervenute nel corso del 2013 in relazione alla complessa vicenda dell'abolizione dell'imposta municipale propria IMU sull'abitazione principale, che hanno portato,

con la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ad una nuova articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei comuni. Anche il 2014 si è avviato con ben quattro interventi d'urgenza sulla tassazione immobiliare (**decreti-legge nn. 16, 47, 66 e 88 del 2014**).

L'assetto previsto dal decreto legislativo sul federalismo municipale

Il **sistema della fiscalità municipale** delineato dal **decreto legislativo n. 23 del 2011** era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.

Esso pertanto prevedeva, in origine, una **fase transitoria** per il biennio 2011-2013 nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate dell'ente (costituite dall'addizionale Irpef, dall'Ici, dalla tassa e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap e Cosap - dall'imposta di scopo - Iscop, dalla Tarsu/Tia, dall'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dal canone installazione mezzi pubblicitari), venivano istituite nuove forme di entrata: compartecipazione al gettito dell'IVA proveniente dai rispettivi territori, in misura finanziariamente equivalente ad una compartecipazione Irpef del 2 per cento, imposta di soggiorno o di sbarco e, da ultimo, la cosiddetta "fiscalità immobiliare", vale a dire l'Irpef sui redditi fondiari, le imposte ipotecarie e catastali e la cedolare secca sugli affitti, tutte da far confluire previamente in un Fondo sperimentale di riequilibrio per essere successivamente ridistribuite ai comuni in forma territorialmente equilibrata. Il Fondo veniva istituito in sostituzione dei trasferimenti da parte dello Stato, contestualmente soppressi, ad eccezione di una quota degli stessi che, in ragione delle peculiari caratteristiche, non risultavano "fiscalizzabili" e dovevano continuare ad essere erogati.

A regime, dal 2014, il decreto legislativo prevedeva l'attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare, con la sostituzione del Fondo di riequilibrio con il Fondo perequativo, l'istituzione dell'Imposta municipale propria IMU (progettata per assorbire l'Ici - con esclusione dell'abitazione principale - e l'Irpef sui redditi fondiari), e dell'Imposta municipale secondaria, sostitutiva dell'imposta comunale sulla pubblicità/affissioni e della Tosap/Cosap. In coerenza con tale quadro, per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario i trasferimenti erariali sono stati soppressi a decorrere dal 2011, con **D.M. Interno 21 giugno 2011** con la contestuale istituzione, per i comuni medesimi, del **Fondo sperimentale di riequilibrio** alimentato, come detto, con quota parte del gettito della **fiscalità immobiliare**. Successivamente, il decreto-

legge n. 201 del 2011 ha **ampliato** il novero dei gettiti che confluiscono al Fondo, **includendovi anche la compartecipazione IVA**.

Tale decreto è stato **ripetutamente modificato** nel corso del tempo mediante la decretazione d'urgenza; ciò ha dato luogo ad un quadro normativo mutevole e di complessa interpretazione, come evidenziano le vicende dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI).

Nello stesso anno di approvazione del decreto sul federalismo fiscale, l'intensificarsi dell'emergenza finanziaria ha posto nuove e pressanti necessità per una revisione del regime sperimentale dell'imposta municipale, allo scopo di reperire risorse finanziarie.

L'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'**articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011**, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata. Il predetto decreto ha altresì avviato la **razionalizzazione delle diverse forme di prelievo vigenti sui rifiuti**, TARSU, TIA 1 e TIA 2, istituendo un nuovo e unico tributo, vale a dire la TARES, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, introducendo per quest'ultimo fine una significativa maggiorazione del tributo.

Dopo una prima fase di assestamento della normativa riguardante l'IMU, che ha avuto luogo nel 2012 nell'ottica di rendere stabile l'imposizione sull'abitazione principale, anche al fine di spostare gradualmente il carico fiscale dal lavoro alla proprietà immobiliare, secondo le raccomandazioni dei principali organismi internazionali, il dibattito politico si è, invece, concentrato, nel corso del 2013, proprio sull'**esenzione dall'IMU dell'abitazione principale**.

Sul punto sono intervenuti i **decreti-legge n. 54 e n. 102 del 2013**, con i quali è stata dapprima sospesa e poi abolita la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali), nelle more di una "**complessiva riforma** della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", volta, tra l'altro, a "**riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale**".

Il documento del MEF recante le "**Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili**", pubblicato nell'agosto 2013, illustrava varie ipotesi di tassazione corredate di adeguati approfondimenti tecnici, nell'ambito della preannunciata riforma della tassazione immobiliare prevista dal D.L. n. 54/2013. Le ipotesi che venivano formulate nel documento del MEF del 7 agosto 2013 si sviluppavano lungo le linee del dibattito politico sulla tassazione dell'abitazione principale. Nel documento si sottolineava che "un'eventuale esenzione dall'IMU per l'abitazione principale" avrebbe comportato per i Comuni una perdita di gettito di circa 4 miliardi annui (di cui circa 3,4 miliardi corrispondenti alle aliquote e detrazioni standard), per la quale sarebbe necessaria

“un’idonea copertura finanziaria.” Si rilevava, inoltre, che questa scelta avrebbe rappresentato “una netta inversione di tendenza rispetto al processo di attribuzione ai Comuni di una maggiore potestà impositiva in linea con i principi fondamentali del federalismo fiscale in materia di responsabilità fiscale e trasparenza nelle scelte degli amministratori locali.”

Il D.L. 102/2013 ha introdotto inoltre una serie di **esenzioni e agevolazioni** in materia di IMU, riguardanti tra gli altri i “beni merce” delle imprese costruttrici, gli alloggi sociali e degli IACP, gli immobili destinati alla ricerca scientifica, nonché le abitazioni principali possedute da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Detto provvedimento ha recato quindi norme procedurali e spazi di regolamentazione comunale sui bilanci e sulla componente rifiuti della TARES.

Il **decreto-legge 133 del 2013** ha successivamente abolito anche la seconda rata IMU per specifiche categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo disporre l’obbligo del contribuente di versare il 40 per cento dell’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione previste dalle norme statali.

La legge di stabilità per il 2014 ha successivamente realizzato la complessiva **riforma della tassazione immobiliare**.

La scelta del legislatore è stata quella di prevedere l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e alcune fattispecie assimilate, nonché della componente della TARES relativa ai servizi indivisibili, con contestuale introduzione di un’imposta unica comunale (IUC).

La IUC si basa su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Le componenti della IUC sono:

- a) **l’IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, non di lusso;
- b) per la componente riferita ai servizi:
 - i) il tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile (che sostituisce la maggiorazione standard TARES il cui gettito è stato riservato nel 2013 allo Stato);
 - ii) la **tassa rifiuti (TARI)** corrisposta dall’utilizzatore del locale o dell’area scoperta - che sostituisce la TARES e gli altri prelievi sui rifiuti - destinata a

finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga".

L'istituzione della IUC fa comunque salva la disciplina dell'IMU e la possibilità da parte dei comuni di istituire l'imposta di scopo, al fine di proseguire l'iter prefigurato dalla legge di delega n. 42/2009, per cui si veda *infra*.

Per quanto riguarda il **tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI**, esso viene destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini

L'assetto così delineato non è stato tuttavia definitivo, dal momento che si è nuovamente reso necessario intervenire mediante la decretazione d'urgenza (**decreti-legge nn. 16, 47, 66 e 88 del 2014**).

In origine, la legge di stabilità per l'anno 2014 non aveva introdotto alcuna **detrazione** di base **per la TASI**, come era invece previsto per l'IMU sull'abitazione principale; si prevedeva invece, mediante lo stanziamento di un fondo di 500 milioni, la possibilità di finanziare l'eventuale previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti nell'immobile adibito ad abitazione principale.

A seguito delle problematiche evidenziate dall'ANCI nel corso del confronto con il Governo sulla legge di stabilità, concernenti l'insufficienza delle risorse destinate al finanziamento delle detrazioni TASI sull'abitazione principale e, più in generale, l'insufficienza di risorse per il comparto dei Comuni nel 2014, il D.L. n. 16 del 2014 ha recato alcune rilevanti novità in materia di IUC.

Tale provvedimento ha consentito ai Comuni, per il 2014, di innalzare l'aliquota della Tasi - stabilita in via generale all'1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 - di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite del 10,6 per mille fissato per la sola IMU ordinaria al 31 dicembre 2013. La facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Oltre alla possibilità di aumentare l'aliquota massima TASI, il D.L. n. 16 del 2014 stanziava un ulteriore contributo statale di 125 milioni (in aggiunta ai citati 500 milioni della legge di stabilità 2014) al Fondo di solidarietà comunale, eliminando inoltre il vincolo di destinazione delle risorse attribuite ai comuni per l'anno 2014. L'importo complessivo così stanziato, pari a 625 milioni di euro, potrà essere utilizzato dai comuni per gestire possibili squilibri di bilancio.

Il provvedimento ha esteso alla TASI le esenzioni previste per l'IMU, compatibili con il presupposto impositivo della TASI; ha esentato inoltre da TASI i

terreni agricoli (assoggettati parzialmente a IMU) e ha sottoposto a TASI, oltre che ad IMU, le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

In particolare sono esenti dalla TASI gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi; gli immobili già esenti dall'ICI e cioè: stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.; i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali; i terreni agricoli.

La legge di stabilità 2014, oltre ad individuare la disciplina generale dell'Imposta unica comunale, ne ha demandato l'applicazione al comune con regolamento: riguardo alla TASI il regolamento comunale disciplina, oltre alle riduzioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Sono introdotte una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via. Non è più prevista (articolo 1, comma 1 del D.L. n. 16 del 2014) la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Ciò al fine di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza pubblica.

Il **decreto-legge n. 88 del 2014** ha infine modificato la disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso. Ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta viene erogata un'anticipazione pari al 50 per cento del gettito annuo stimato ad aliquota di base. Tale decreto, non convertito, è confluito nel decreto-legge n. 66 del 2014.

Dal sopra indicato assetto discende una conseguente modifica della **disciplina IMU**, che è stata resa permanente, ma che dal 2014 non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate *ex lege*.

L'imposta rimane applicabile sugli immobili cd. "di lusso" adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L'IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Rispetto

alla previgente disciplina IMU, la nuova imposta assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono esentati da IMU, a decorrere dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Anche il **D.L. n. 47 del 2014** ha apportato modifiche alla materia dell' IMU, assoggettando dal 2015 al regime "prima casa" l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), purché non sia locata o data in comodato d'uso (articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare). Su detti immobili la TARI e la TASI sono applicate in **misura agevolata**. In sostanza detti immobili godranno ex lege dell'esenzione da IMU, se non si tratta di immobili "di lusso" (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell'aliquota agevolata allo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge.

Si rammenta infine che la **base imponibile** della TASI è analoga a quella stabilita per l'IMU dall'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011: in merito occorre ricordare che la legge delega per la riforma del sistema fiscale recentemente varata (legge 11 marzo 2014, n. 23) indica specifici criteri per l'attuazione della **riforma del catasto degli immobili** (di cui all'articolo 2). In particolare, si intende correggere le sperequazioni delle attuali rendite, accentuate a seguito dell'introduzione di un nuovo moltiplicatore per il calcolo dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E' assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE, da rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. E' previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle rendite.

La legge prevede inoltre che, contestualmente, siano aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni e siano ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflative del contenzioso.

La fiscalità dei trasferimenti immobiliari

Un'ulteriore materia disciplinata dal D.Lgs. n. 23 del 2011 su cui è intervenuto il legislatore mediante la decretazione d'urgenza riguarda il regime fiscale dei trasferimenti immobiliari, contenuto nell'articolo 10 del richiamato provvedimento.

Si rammenta che, nell'originario disegno federalista, dal 2011 i Comuni avrebbero dovuto incamerare, in tutto o in parte, il gettito derivante – tra l'altro - dall'imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari (abrogato articolo 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011), ovvero dall'imposta di registro e bollo sugli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili, dalle imposte ipotecaria e catastale ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. L'assetto è stato profondamente mutato dalla legge di stabilità 2014, che ha soppresso la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare ivi previsto.

Il richiamato articolo 10, a partire dal 1° gennaio 2014, ha introdotto un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota agevolata del **2 per cento** (in luogo del precedente 3 per cento).

La medesima norma esenta dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, nonché per tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari. Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 104 del 2013, i predetti atti sono stati assoggettati a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo originario era prevista l'esenzione totale).

L'articolo 26, comma 2 del richiamato D.L. n. 104 del 2013 ha elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Si rammenta che la legge di stabilità 2014 ha introdotto le ulteriori, seguenti modifiche al regime dei trasferimenti immobiliari:

- il comma 109, in deroga al principio di alternatività Iva/registro, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali;
- il comma 608 ripristina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina già sopresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà; il comma 609 stabilisce che, qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento;

- il comma 737 stabilisce che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Successivamente l'articolo 13 del D.L. n. 47 del 2014 ha confermato le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano, Expo 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3.

Altre modifiche al D.Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche apportate nel tempo al D.Lgs. n. 23 del 2011, si segnala quanto segue:

- l'articolo 4 del richiamato decreto prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del consiglio, **un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. La disposizione prevede anche l'emanazione di un regolamento governativo contenente la disciplina generale di attuazione dell'imposta. Il Dipartimento delle finanze, nell'audizione svoltasi presso questa commissione il 27 marzo 2014, segnalava che la bozza di regolamento predisposta dal medesimo Dipartimento aveva subito una battuta d'arresto nel suo iter di approvazione, poiché ANCI aveva dichiarato, in sede di Conferenza Unificata in data 15 novembre 2011, che avrebbe proposto emendamenti al testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, per eliminare la previsione relativa all'emanazione di detto regolamento. Tuttavia la mancanza del citato regolamento non ha intralciato l'autonomia impositiva dei comuni, poiché l'articolo 4 contiene una disposizione di salvaguardia che, nel caso di mancata emanazione del regolamento nel termine ivi indicato, consente comunque ai comuni di adottare gli atti previsti dal medesimo articolo. In virtù di detta disposizione di salvaguardia i comuni che allo stato attuale hanno istituito l'imposta in questione e hanno inviato le relative deliberazioni sono 466;
- per quanto concerne **l'imposta di sbarco**, si rammenta che lo stesso articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, al comma 3-bis, prevede che i comuni che hanno

sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. Diversamente dall'imposta di soggiorno, non è prevista l'emanazione di alcun regolamento governativo, in quanto le linee essenziali per l'istituzione di questo tributo da parte del comune con proprio regolamento sono contenute direttamente nella disposizione di legge. Si segnala che detta disciplina era stata oggetto di modifica con l'articolo 2, commi 19 e 20 del D.L. n. 126 del 2013, tuttavia non convertito in legge; in particolare, le modifiche avrebbero inteso incrementare la misura massima dell'imposta (a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) ampliando le finalità a cui destinarne il gettito, destinabile agli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

- con effetto dal 2012, è stato abrogato l'articolo 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che prevedeva l'emanazione di un decreto governativo per lo sblocco graduale della sospensione del potere di aumentare le **aliquote dell'addizionale**. Pertanto, i comuni possono istituire il tributo e prevedere l'applicazione di un'aliquota che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il comma 714 della richiamata legge di stabilità per l'anno 2014 ha posticipato di un anno, e cioè al 2015, l'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione **dell'imposta municipale secondaria**, diretta a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

La riscossione dei tributi locali

A fronte della maggiore autonomia tributaria riconosciuta agli enti locali con il processo di attuazione del federalismo fiscale, assumono nuovo e centrale rilievo le problematiche connesse alla riscossione dei tributi locali, materia caratterizzata da notevole confusione normativa che necessita una razionalizzazione e una riconduzione al rispetto dei principi comunitari.

L'articolo 14, comma 6, ha **confermato la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento.

Successivamente, il decreto-legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere *gg-ter*) e seguenti) ha disposto che Equitalia e le società partecipate cessino di

effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni e delle società da essi partecipate. I soggetti successivamente designati dai comuni per l'esercizio di tali funzioni (con procedure ad evidenza pubblica) potranno agire mediante ingiunzione fiscale e mediante le ordinarie disposizioni in materia di accertamento delle imposte erariali, ove compatibili. Il termini di operatività di tale nuovo sistema, per effetto della legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) decorreranno dal **31 dicembre 2014**. In sostanza, i concessionari diversi da Equitalia potranno continuare a gestire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, fino al 31 dicembre 2014.

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior **coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione**. Per quanto concerne i **comuni**, l'articolo 1, comma 1 del D.L. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi; tale ammontare è stato poi elevato al **50 per cento** dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 23 del 2011 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011 che ha assegnato ai comuni, **per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'intero maggior gettito** ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

A decorrere dal 1° luglio 2011, inoltre, gli importi minimo e massimo della **sanzione amministrativa** prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi sono quadruplicati; il **75 per cento** dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è **devoluto al comune** ove è ubicato l'immobile interessato.

Per quanto riguarda le **regioni**, l'articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'**intero gettito** derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni.

Relativamente alle **province**, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al **50 per cento delle maggiori somme**

relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

In materia di **riordino della riscossione delle entrate locali**, l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014 (**delega fiscale**) dispone la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

5.4 La soppressione dei trasferimenti erariali ordinari per comuni e province: dal Fondo sperimentale di riequilibrio al Fondo di solidarietà comunale

Per quanto concerne il finanziamento degli enti locali, si rammenta che i provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 hanno determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con **entrate proprie** (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con **risorse di carattere perequativo**.

In particolare, per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario i trasferimenti erariali sono stati soppressi a decorrere dal 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del **D.Lgs. n. 23/2011**²⁹; per le province, i trasferimenti erariali sono stati soppressi a decorrere dal 2012, ai sensi dell'articolo 18 del **D.Lgs. n. 68/2011**³⁰.

A seguito della soppressione dei trasferimenti, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione ai comuni e alle province

²⁹ Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

³⁰ Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province.

della fiscalità loro devoluta, è stata prevista l'istituzione di due appositi Fondi sperimentali di riequilibrio (destinati ad essere sostituiti dal Fondo perequativo vero e proprio nell'arco di massimo tre anni):

- **Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni** delle regioni a statuto ordinario (istituito dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011), la cui durata è fissata in un periodo di **tre anni** a decorrere dal 2011, alimentato con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni stessi;
- **Fondo sperimentale di riequilibrio per le province** delle regioni a statuto ordinario (istituito dall'articolo 21, del D.Lgs. n. 68/2011), la cui durata è fissata in un periodo di **due anni** a decorrere dal 2012, alimentato con quota parte del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF.

Con riferimento alle **province**, la soppressione dei trasferimenti erariali è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni³¹. Il **fondo sperimentale** di riequilibrio delle province (**cap. 1352/Interno**) è stato determinato in **1.039,9 milioni** di euro sia per l'anno **2012**, ai sensi del successivo **D.M. Interno 4 maggio 2012**, sia per l'anno **2013**, ai sensi del **D.M. 10 dicembre 2013**, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012.

Anche per l'anno 2014, l'articolo 10 del D.L. n. 16/2014 ha stabilito il riparto del Fondo secondo i medesimi criteri di cui al D.M. 4 maggio 2012:

- a) il **50%** del fondo in proporzione al valore della **spettanza** figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) il **38%** del fondo in proporzione al gettito della **soppressa addizionale** provinciale all'accisa **sull'energia elettrica**, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il **5%** del fondo in relazione alla **popolazione** residente;
- d) il **7%** del fondo in relazione all'estensione del **territorio** provinciale.

Per quanto concerne i **comuni**, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, è stato emanato il D.M. Interno 21 giugno 2011³² che ha stabilito la **riduzione** complessiva dei trasferimenti erariali di **11.264,9 milioni** di euro, per l'anno 2011, in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare, per

³¹ Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell'importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

³² Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2011, che individuano le singole nonché il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili, in conformità alle disposizioni recate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

compartecipazione IVA (2.889 milioni³³) e per fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Il medesimo decreto ha altresì quantificato in 610,5 milioni di euro i trasferimenti erariali dei comuni non fiscalizzati, che continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 21 febbraio 2002³⁴.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale è stato determinato per gli anni **2011** e **2012** con decreti del Ministro dell'interno, rispettivamente, D.M. 21 giugno 2011 e D.M. 4 maggio 2012.

A seguito delle **modifiche apportate alla disciplina dell'IMU** - dapprima dall'articolo 13 del **D.L. n. 201/2011** (che ha anticipato "in via sperimentale" la decorrenza dell'IMU al 2012, estendendola anche all'abitazione principale e destinandone il gettito per circa la metà direttamente allo Stato) e poi dall'articolo 1, commi da 380 a 394, dalla **legge n. 228/2012** (stabilità per il 2013) - l'assetto dei **rapporti finanziari tra Stato e comuni** è stato profondamente **ridefinito**, rispetto a quanto delineato dal D.L. n. 23/2011.

In estrema sintesi, il comma 380 della legge di stabilità per il 2013:

- ha **attribuito**, per gli anni 2013 e 2014, ai **comuni l'intero gettito IMU**, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- ha **sospeso** per il medesimo biennio **la devoluzione** ai comuni del gettito della **fiscalità immobiliare** prevista nel decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della **partecipazione comunale al gettito IVA**;
- ha **soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio** (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo **l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale**, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati.

La **legge di stabilità 2014** (legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti) è intervenuta ancora sulla materia recando il complessivo **riordino della tassazione immobiliare**, con l'istituzione della **Imposta Unica Comunale (IUC)**, che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (**IMU**), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (**TASI** e **TARI**).

³³ Si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

³⁴ Il decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

In particolare, il **comma 729**, modificando le disposizioni del comma 380 della legge n. 228/2012, **conferma** l'attribuzione ai **comuni** dell'intero **gettito IMU**, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, come delineata dalla legge di stabilità per il 2013, prevedendo che tale disciplina **si applichi a regime a decorrere dal 2013**, e non soltanto in via transitoria per il biennio 2013-2014, come originariamente previsto dal comma 380.

Di conseguenza, modificando la lettera *h*) del comma 380, vengono **abrogati - anziché sospesi** nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014 - i commi da 1 a 5 e dal 7 a 9 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, relativi alla **devoluzione** di gettito di **imposte erariali immobiliari** in favore dei **comuni**.

Nel confermare a regime l'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni ai fini della destinazione del **gettito rinveniente dall'IMU**, come definito dalla legge n. 228/2012, la legge di stabilità per il 2014 ha altresì **ridefinito la disciplina di alimentazione del fondo di solidarietà** tra i comuni, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata, stabilendone la sua **quantificazione annuale** e i criteri di **riparto a decorrere dall'anno 2014** (commi 729-731).

In particolare, **l'ammontare** annuale del **Fondo** è determinato nei seguenti importi (lettera a) del nuovo comma 380-ter):

- **6.647,1 milioni** per l'anno 2014³⁵,
- **6.547,1 milioni** di euro per gli anni 2015 e successivi.

Ai fini della dotazione del Fondo, si ricorda che l'art. 47, comma 8, del D.L. n. 66/2014, nel definire il contributo alla finanza pubblica da parte dei **comuni** per gli anni 2014-2017 (pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) prevede una **riduzione** del fondo di solidarietà comunale di 375,6 milioni per il 2014 e di 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Ai fini **dell'alimentazione del Fondo**, si prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per ciascuno degli anni considerati, per un importo pari a **4.717,9 milioni** di euro attraverso una **quota dell'imposta municipale propria**, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine **versata dai comuni all'entrata** del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Si rimanda al **disegno di legge di assestamento** ovvero ad appositi **decreti di variazione** del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di

³⁵ Si segnala che la dotazione del Fondo per l'anno 2014 risulta decurtata di 30 milioni di euro rispetto a quanto sopra indicato, in quanto utilizzata a parziale copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'art. 23, comma 11, del D.L. 95/2012. Nel bilancio per l'anno 2014, il Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365/Interno) risulta dotato di 6.617,1 milioni di euro.

solidarietà comunale, al fine di tenere conto **dell'effettivo gettito IMU** derivante dagli immobili.

Quanto alle modalità di **ripartizione** del Fondo a decorrere dal 2014, la lettera *b)* del nuovo comma 380-*ter*, come integrato dall'articolo 14 del D.L. n. 16/2014, rinvia ad appositi **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** la definizione dei **criteri di formazione e di riparto** del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il **30 aprile 2014** per l'anno 2014 ed entro il **31 dicembre dell'anno precedente** a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi. Il D.P.C.M. di riparto dovrà tener conto di specifici fattori indicati dalla norma.

E' introdotta inoltre, rispetto alla normativa dettata per il 2013, la previsione in base alla quale il **10 per cento dell'importo attribuito ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà** sia accantonato per essere **redistribuito**, con il medesimo D.P.C.M., tra i comuni medesimi sulla base delle **capacità fiscali** e dei **fabbisogni standard**, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le modalità e i criteri di attuazione di tale modalità di riparto sono stabiliti mediante **intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali entro** e non oltre il **15 aprile 2014** (commi 380-*quater* e 380-*quinquies*, come integrati dall'articolo 14 del D.L. n. 16/2014). La norma prevede peraltro che in caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti siano distribuite per il 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà 2013 (cioè con apposito D.P.C.M.) e dal 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater* (capacità fiscali e fabbisogni standard approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente).

5.5 La fiscalità provinciale

Una maggiore stabilità presenta invece il sistema delle entrate delle province, il cui assetto è stato modificato in misura meno incisiva di quello comunale dalla normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli **articoli da 16 a 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011**, recante norme in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province.

Come già disposto per i comuni, anche per le province si è operata la **soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali** aventi carattere di generalità e permanenza e la loro **sostituzione** - ai fini del finanziamento delle relative funzioni - **con entrate proprie** (tributi propri, partecipazioni al gettito di tributi

erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con **risorse di carattere perequativo**.

In attesa della istituzione, a regime, di un **fondo perequativo** (che nel testo del D.Lgs. n.68/2011 è previsto operare a partire dal **2014**, come per i comuni) l'articolo 21 del decreto suddetto ha istituito il **Fondo sperimentale di riequilibrio delle province** (cap.1352/Interno), la cui durata è fissata per un periodo biennale a decorrere dal 2012, o comunque fino all'entrata in vigore del fondo perequativo.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della **compartecipazione provinciale all'IRPEF**, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall'anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura **pari allo 0,60 dell'Irpef** (D.P.C.M. 10 luglio 2012) .

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012 , nell'importo di 1.039,9 milioni. Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro sia per l'anno 2012 ai sensi del successivo D.M. Interno 4 maggio 2012, sia per il 2013, ai sensi del D.M. Interno 10 dicembre 2013 e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati primo di tali due decreti ministeriali, vale a dire: il 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012; il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica; il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente; il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.

Per completare il quadro della fiscalità provinciale si rammenta che, oltre all'addizionale Irpef sopradetta, il **sistema delle entrate provinciali** ricomprende inoltre i seguenti cespiti:

- **imposta provinciale di trascrizione (IPT)**, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico che, vigente dal 1999, è stata poi modificata, da ultimo, con il D.Lgs. n.68 del 2011, che ne ha disposto l'equiparazione della misura sugli atti soggetti ad Iva rispetto agli atti non soggetti all'Iva medesima; l'importo base è stabilito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre le Province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30 per cento (articolo 17);

- **imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto**, in vigore dal 1999 e anche essa modificata dal medesimo decreto legislativo n.68/2011, che nello stabilirne l'aliquota nella misura del 12,5% ha altresì attribuito alle province – ivi incluse quelle situate nelle regioni a statuto speciale – la facoltà di variarla in aumento o in diminuzione di 3,5 punti percentuali (articolo 17);
- va inoltre segnalato che il decreto legislativo n.68 del 2011 prevede, all'articolo 19, l'istituzione di una **compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale**, a compensazione, dal 2013, della soppressione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle province. Al momento, tuttavia, benché l'articolo 19 suddetto prevedesse il termine del 20 novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione, la stessa **non risulta ancora stabilita** (articolo 19).
- **altri tributi propri derivati**, riconosciuti alle province dalla legislazione vigente. Tra questi si ricorda:
 - il **tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**, istituito e disciplinato dall'articolo 3, commi 24-41, della legge n. 549/1995. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;
 - il **tributo cosiddetto ambientale**. Si segnala che l'articolo 14 del D.L. 201 del 2011 che ha istituito la Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), al comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
 - il **canone occupazione di spazi ed aree pubbliche**, dovuto dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante (anche abusivo) in proporzione della superficie sottratta all'uso pubblico per le occupazioni effettuate nelle strade, aree e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia (articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997);
 - la **tassa per l'ammissione ai concorsi**, di cui all'articolo 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361;
 - i **diritti di segreteria**, disciplinati dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
 - è prevista inoltre la **possibilità** di istituire con D.P.R. un'**imposta di scopo provinciale** (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 68 del 2011).

Si ricorda che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 ripristina il **potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**

e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; questo potere era stato sospeso dall'articolo 1, comma 123, della legge n.220/2010 (legge di stabilità 2011) fino all'attuazione del federalismo fiscale.

Merita peraltro segnalare che **la legge n. 56 del 2014** detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane, la **ridefinizione del sistema delle province** ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. La disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come **transitoria**, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.

Il provvedimento individua le **funzioni fondamentali delle province**: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il **riordino delle funzioni** attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.

Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.

In sede di prima applicazione, l'elezione del nuovo Consiglio provinciale avverrà:

- entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all'insediamento di quest'ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero - qualora si tratti di provincia commissariata - il commissario, nonché la giunta provinciale ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti;
- entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verificino dal 2015 in poi. L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere

dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie.

In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

5.6 La fiscalità regionale

Le **entrate tributarie** delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di **IRAP**, **addizionale IRPEF**, cosiddetta **tassa automobilistica** e della **compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina**.

Gli altri **tributi minori**, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario.

La **compartecipazione** regionale al **gettito dell'IVA**, invece, entra in un meccanismo di perequazione (solidarietà) tra le regioni. Su di essa le regioni non hanno alcun potere di manovra, analogamente a quanto accade con la compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina.

Per quanto riguarda i tributi, le **possibilità di manovra** sulla leva fiscale da parte regionale sono **limitate**. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.

Al riguardo, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 consente a decorrere dall'anno **2013** alle regioni a statuto ordinario, con propria legge, di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle. Si segnala, peraltro che da ultimo il decreto-legge n. 66 del 2014, all'articolo 3, ha **ridotto la forbice** entro la quale le regioni possono variare l'aliquota **IRAP** disponendo, in particolare, che tale variazione può arrivare fino ad un **massimo di 0,92 punti percentuali**, in luogo di un punto percentuale.

Tale quadro **non risulta ancora mutato dalla disciplina** attuativa della **legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale**, che per quanto concerne la fiscalità regionale è stata dettata dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, benché talune disposizioni di tale provvedimento avrebbero dovuto trovare attuazione già dal 2013.

A decorrere da tale anno le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovevano infatti essere costituite: - dalla compartecipazione all'Iva, e quote dell'addizionale regionale all'Irpef, come entrambe rideterminate ai sensi del decreto legislativo medesimo; - dall'Irap; - da quote di un Fondo perequativo, appositamente istituito; - dalle entrate proprie.

Il nuovo assetto **non ha tuttavia** al momento **ancora avuto seguito**, in quanto: a) la determinazione con legge dei LEP nelle materie sopradette non è finora intervenuta, tranne che per la sanità (dove peraltro risale al 2001 ed è in via di ridefinizione); b) l'addizionale Irpef avrebbe dovuto essere rideterminata (in modo tale da assicurare risorse equivalenti a quelle derivanti dai trasferimenti erariali di parte corrente, da sopprimere dal 2013, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef statali, per lasciare inalterato l'onere per i contribuenti), con riferimento all'anno di imposta 2012, mediante un apposito D.P.C.M. da emanarsi entro il 27 maggio 2012, non ancora intervenuto; c) la compartecipazione Iva doveva anche essa venir rideterminata a decorrere dal 2013 secondo il nuovo principio di territorialità stabilito dal decreto legislativo ed, inoltre, in misura tale da garantire in ogni regione il finanziamento delle spese per i LEP, ad opera di un D.P.C.M. per il quale non è stabilito un termine di adozione, e che allo stato non è stato ancora emanato; d) di conseguenza, poiché tale compartecipazione è destinata ad alimentare il Fondo perequativo prima citato, da istituire dall'anno 2013, neanche tale Fondo risulta al momento istituito.

Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (**comma 509**) ha differito **al 2015** la **decorrenza** del potere delle **Regioni** di manovrare l'**addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**, già rinviato al 2014 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012). Si tratta dell'articolo **6, commi da 3 a 6** del D.Lgs. n. 68/2011, che riguarda i limiti per l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di 0,5 punti percentuali; la possibilità di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; la possibilità di stabilire detrazioni fiscali.

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (cd. federalismo regionale) ha apportato importanti novità in tema di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario.

In sintesi, le richiamate norme hanno previsto:

- la **rideterminazione, dal 2012, della predetta addizionale**, la cui misura di base è pari all'1,23% (ai sensi dell'articolo 28 del D.L. n. 201 del 2011);
- la possibilità delle regioni di apportare **maggiorazioni** all'aliquota così rideterminata, **nel limite dello 0,5 per cento per il 2012 e il 2013, dell'1,1 per cento per il 2014 e del 2,1 per cento dal 2015.**

Pertanto le **entrate tributarie delle regioni** a statuto ordinario sono attualmente quelle **già operanti precedentemente alla legge delega sul federalismo fiscale** n. 42 del 2009, costituite dai tributi propri e dalle compartecipazioni ai tributi erariali seguenti:

- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
- Addizionale regionale all'IRPEF (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
- Tassa automobilistica regionale (D.Lgs. 504/1992, artt. 23-27);
- ARISGAM - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (D.Lgs. 398/1990, artt. 9-16,);
- Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/1995, art. 3, commi 24-35);
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. 549/1995, art. 3, commi artt. 20-23);
- Compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine per autotrazione (L.549/1995, art. 3, comma 12);
- Compartecipazione regionale all'IVA versata dai consumatori finali nel proprio territorio (D.Lgs. 56/2000 e D.Lgs. 68/2011).

Con la sola eccezione dell'IVA, tributi e compartecipazioni sono – con riferimento al gettito – **“tributi” regionali** secondo **due** principali **caratteristiche**: le somme che affluiscono al bilancio della regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito riferito al rispettivo territorio; quale che sia la disciplina del tributo (aliquota, base imponibile, soggetti obbligati, eccetera) e la quota di gettito assegnata alla regione, inoltre, le entrate della regione seguono la dinamica di quel gettito nel rispettivo territorio.

Il gettito della **compartecipazione regionale all'IVA** è invece assegnato a ciascuna regione in base a parametri che dipendono dalla disciplina del **finanziamento della spesa sanitaria corrente** delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri:

- la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a 'coprire' la quota di spesa sanitaria corrente non 'coperta' dal gettito IRAP, Addizionale IRPEF, accisa e tickets sanitari;
- la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare dei consumi registrati dall'ISTAT per ciascuna regione (c.d. IVA su base consumi);
- le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno sanitario (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio) 'cedono' le somme eccedentarie al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste regioni affluisce soltanto una quota- parte dell'IVA territorializzata come propria;

- le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno sanitario (Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) ricevono integralmente la propria quota IVA territorializzata e, in aggiunta, una quota parte del Fondo perequativo interregionale, questa in misura corrispondente al completamento della 'copertura' del rispettivo fabbisogno.

Nelle regioni eccedentarie le entrate da compartecipazione IVA sono riferite integralmente al proprio territorio, sebbene siano soltanto una quota parte della rispettiva IVA territorializzata. Nelle regioni deficitarie le entrate IVA riferite al territorio sono costituite dall'intera quota territorializzata; a questa si aggiunge il trasferimento perequativo non riferibile ad uno specifico territorio.

5.7 I fabbisogni e finanziamento sistema sanitario – Il federalismo sanitario

Il controllo della spesa sanitaria è un tema rilevante all'interno del federalismo fiscale. Le crescenti esigenze di verifica della correttezza dell'impiego delle risorse sanitarie, in rapporto all'obbligo di fornire le prestazioni sanitarie essenziali, hanno condotto allo sviluppo di metodologie di controllo basate sull'utilizzo di indicatori economici e su parametri di riferimento per grandi aggregati di spesa, che permettono di accertare il grado di scostamento di una singola regione da un valore predeterminato.

In questo contesto, il **capo IV (artt. 25-32)** del D.Lgs. 68/2011, dedicato ai **costi e fabbisogni standard nel settore sanitario**³⁶, ha delineato una diversa articolazione del processo di formazione e soprattutto di ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria.

Innanzitutto il decreto ribadisce il principio, già enunciato dal **Nuovo Patto per la salute 2010-2012**, secondo cui il finanziamento della sanità rappresenta una scelta di politica e di programmazione della politica economica, che ricomponi gli obiettivi di assistenza sanitaria e i vincoli di finanza pubblica. Il decreto sottolinea che i costi e i fabbisogni sanitari standard costituiscono comunque il riferimento cui rapportare, progressivamente nella fase transitoria di cinque anni, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Per la **determinazione dei costi e dei fabbisogni regionali**, viene ribadito l'utilizzo dello **strumento pattizio**, tramite intesa, ma, a differenza di quanto avvenuto con la programmazione triennale prevista dagli ultimi Patti della salute,

³⁶ Per fabbisogno nazionale sanitario *standard* si intende il livello cui concorre lo Stato al finanziamento del SSN. Per fabbisogno regionale sanitario standard si intende invece la quota di finanziamento attribuita alla regione dal decreto di riparto delle disponibilità finanziarie del SSN.

l'indicazione dell'ammontare del finanziamento da destinare alla sanità, e il relativo riparto fra le regioni, viene lasciato a una **determinazione annuale**.

Le disposizioni in materia di federalismo sanitario approvate nel corso della XVI Legislatura, hanno previsto l'individuazione di tre regioni di riferimento (regioni *benchmark*) per la determinazioni dei migliori valori di costo delle prestazioni sanitarie.

Individuazione delle tre regioni di riferimento

L'individuazione delle tre regioni di riferimento è avvenuta secondo il meccanismo indicato dall'articolo 27 del D.Lgs. 68/2011.

Come primo passo, la Delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2012 ha definito i **criteri attraverso cui individuare le 5 Regioni eleggibili per definire costi e fabbisogni standard nel settore sanitario**³⁷.

Nel luglio 2013 il **Ministero della salute ha selezionato cinque regioni**: Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia e Veneto.

Tra le cinque regioni, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, ha indicato le regioni Umbria, Emilia-Romagna e Veneto quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.

A seguito dell'individuazione delle regioni di riferimento, il Ministero della salute ha predisposto la **proposta di riparto delle disponibilità finanziarie del SSN per il 2013**.

In sintesi: la proposta del Ministero della salute di riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2013, sulla quale è stata raggiunta l'Intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2013, è stata predisposta in applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 68/2011, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, assicurando un graduale e definitivo superamento, a decorrere dal 2013, dei criteri di riparto in precedenza adottati, attraverso l'applicazione, a tutte le regioni italiane, dei valori di costo

³⁷ La delibera prevede che le regioni eleggibili debbano certificare equilibrio sanitario in bilancio, non essere sottoposte a piani di rientro, aver erogato i LEA riportando un punteggio pari o superiore al punteggio mediano e essere risultate adempienti alle valutazioni operate dai Tavoli di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 2005 in materia sanitaria. Se risultano meno di 5 Regioni in equilibrio economico-finanziario, possono essere considerate anche le Regioni col disavanzo più basso. La seconda fase di valutazione, per la formazione della graduatoria, si basa sulle modalità applicative dei LEA e sull'incidenza percentuale tra avanzo/disavanzo e finanziamento. Infine, la qualità dei servizi erogati è valutata sulla base di 15 indicatori fra i quali lo scostamento dallo *standard* previsto per l'incidenza della spesa per assistenza collettiva sul totale della spesa, così come per l'assistenza distrettuale e per quella ospedaliera, le percentuali specifiche di dimessi dai reparti chirurgici e i costi per i ricoveri di 1 giorno (*day hospital, day surgery*), fino alla spesa specialistica, diagnostica, di base e farmaceutica. Conti e risultati sono riferiti all'esercizio 2011. L'attuale impianto normativo è quindi orientato a far prevalere sostanzialmente due indicatori:

- la valutazione delle regioni che hanno garantito l'equilibrio di bilancio;
- la valutazione delle stesse regioni basata su indicatori che, da un lato, evidenziano le migliori performance erogative dei livelli assistenziali, seppur riferite quasi esclusivamente all'assistenza ospedaliera e, dall'altro, evidenziano livelli di spesa sanitaria contenuti.

rilevati nelle regioni *benchmark* Umbria, Emilia-Romagna e Veneto, individuate attraverso i criteri di qualità dei servizi erogati definiti con delibera motivata del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012.

L'intesa è collegata ad un accordo politico contenuto in un documento che la Conferenza ha approvato lo stesso 19 dicembre, nel quale viene sottolineata la necessità di rivedere e riqualificare i criteri sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, tenendo conto di:

1. il *trend* di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità;
2. la definizione di nuove modalità di pesature rispetto a quelle del 2011³⁸.

Processo di convergenza

Il D.Lgs. 68/2011 ha dato alle Regioni cinque anni di tempo per completare il **processo di convergenza** in ambito sanitario, ovvero il passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard calcolato secondo i valori *standard* di costo e fabbisogno. Nell'arco dei cinque anni, le **Regioni devono convergere verso le percentuali di costo e fabbisogno indicate nella programmazione nazionale** (5% per l'assistenza collettiva, 51% per la distrettuale/territoriale e 44% per l'ospedaliera) poiché i **tre macrolivelli**, proporzionalmente alle percentuali assegnate, costituiscono **indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale sanitario** e il loro rispetto da parte delle regioni è oggetto delle valutazioni dei Tavoli di verifica degli adempimenti³⁹.

³⁸ Nel 2011, come nel precedente quadriennio 2007-2010, le Intese hanno confermato i criteri e le percentuali di accesso al fabbisogno sanitario nazionale stabilite dal riparto 2006, con le sole correzioni rese necessarie dalle modifiche intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio nazionale. Rispetto ai criteri di riparto, l'Intesa di riparto per il 2011 stabilisce che il finanziamento indistinto è ripartito tra regioni e PA sulla base della frequenza dei consumi sanitari della popolazione residente, distintamente per LEA e per fasce di età della popolazione stimata al 1° gennaio dell'anno precedente. La procedura di ripartizione delle risorse, basata su una metodologia ormai consolidata, si articola nelle seguenti fasi:

- il budget di spesa è suddiviso tra i tre macrolivelli essenziali di assistenza (prevenzione, ospedaliera, distrettuale/territoriale), secondo quote programmatiche prestabilite. Nel tempo si è cercato di ridurre la quota destinata all'assistenza ospedaliera e di incrementare quelle destinate alla territoriale e alla prevenzione, assegnando a questi due macrolivelli maggiori risorse rispetto alla spesa storica. Le quote, riconfermate dal D.Lgs. 68/2011, sono le seguenti: Prevenzione: 5%; Assistenza ospedaliera: 44%; Assistenza distrettuale/territoriale: 51%;
- per ogni livello e sottolivello di assistenza, la popolazione regionale viene ponderata (presa in considerazione) attraverso pesi rappresentativi dei consumi sanitari per fasce di età. I pesi rappresentano il rapporto tra la spesa media per abitante della classe di età specifica e il valore pro-capite di tutte le classi di età, assunto come valore unitario. La ponderazione riguarda attualmente l'assistenza ospedaliera (al 50%) e la specialistica/distrettuale (interamente), mentre per le altre funzioni si utilizza la quota capitaria semplice o assoluta (peso=1);
- la popolazione ponderata viene quindi riproporzionata alla popolazione reale.

³⁹ E' da notare che alle regioni veniva finora assegnata una quota globale e indistinta di finanziamento: i valori dei macrolivelli e sotto-livelli non costituivano un vincolo settoriale di spesa, fatta eccezione per l'assistenza farmaceutica per la quale vige un tetto (parametrato al fabbisogno complessivo) fissato per legge. Nella successiva ripartizione dei fondi tra le ASL del proprio territorio le regioni, infatti, non erano vincolate ad assegnare le stesse percentuali del budget nazionale.

Partendo dall'Accordo politico del 19 dicembre, il sottosegretario alla salute, rispondendo all'interrogazione 5/01795⁴⁰, ha sottolineato che, già a partire dal 2014, sarà possibile rideterminare⁴¹ i criteri utilizzati nel riparto 2013 delle disponibilità finanziarie per il SSN grazie a:

- a) individuazione di criteri di pesatura della popolazione ai fini della determinazione del fabbisogno regionale standard, strutturati anche sull'indice di prevalenza delle malattie;
- b) individuazione di indicatori di *outcome* (esiti di cura delle malattie), al fine di effettuare confronti tra le diverse regioni ed all'interno di una stessa Regione;
- c) individuazione di un ulteriore macrolivello di assistenza nella ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale, che sia strettamente legato all'emergenza-urgenza, da inserire tra le offerte di assistenza distrettuale e di assistenza ospedaliera⁴².

Costi standard e prezzi di riferimento

Poiché la razionalizzazione della spesa sanitaria non può prescindere dalla verifica dei costi e dalle modalità di erogazione dei servizi, la determinazione dei prezzi di riferimento è stata ritenuta un passaggio fondamentale per la realizzazione del disegno federalista tracciato dal decreto legislativo 68/2011.

A tal fine, l'articolo 17 del **decreto legge 98/2010** ha incaricato l'AGENAS di stilare un elenco dei **prezzi di riferimento dei dispositivi medici, dei farmaci per uso ospedaliero e dei servizi sanitari e non sanitari tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva**. A partire dal 1° luglio 2012, l'**Osservatorio dei contratti pubblici**, è stato preposto alla pubblicazione dell'elaborazione dei prezzi di riferimento. Per la determinazione dei prezzi, l'Osservatorio ha selezionato, su base regionale, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale, selezionate tra quelle che presentavano la spesa più rilevante.

⁴⁰ Interrogazione a risposta in commissione 5/01795, lunedì 23 dicembre 2013, seduta n. 145 della Commissione XII Affari sociali della Camera dei Deputati. Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 febbraio 2014 nell'allegato al bollettino in Commissione XII.

⁴¹ L'articolo 29 del D.Lgs. 68/2011 prevede, che, in coerenza con il processo di convergenza, dal 2014 siano rideterminati i criteri di riparto con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale.

⁴² Nella risposta all'interrogazione, il rappresentate del Governo ha sottolineato che, per individuare gli indicatori dell'effettivo bisogno di salute della popolazione da utilizzare nella definizione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie del SSN, il Ministero della salute dovrà monitorare sistematicamente l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Conseguentemente l'applicazione della nuova metodologia di riparto, comporterà l'implementazione di sistemi di controllo della gestione e della contabilità analitica, da applicarsi nelle singole regioni e aziende sanitarie. A tal fine, il Ministero della salute ha previsto un monitoraggio dei dati attraverso un rafforzamento del ruolo del Comitato LEA.

5.8 Il superamento degli squilibri economici e sociali

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, con il **decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88**, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali", il legislatore, oltre ad intervenire sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - che è stato ridenominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione" (FSC) - ha individuato nuovi strumenti procedurali idonei a rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, anche per un miglior utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo. A tal fine viene espressamente precisato che gli interventi previsti dal decreto devono essere coordinati con quelli di natura ordinaria, mantenendo distinte le rispettive risorse ed, inoltre, programmando gli interventi a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione tenendo conto della programmazione degli interventi ordinari.

Le risorse, che devono essere **aggiuntive rispetto agli interventi ordinari**, sono finalizzate alla rimozione degli squilibri e alla promozione dello sviluppo.

L'utilizzo delle risorse deve essere effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale, che, anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare – con riferimento anche alle zone di montagna, a quelle confinanti con le regioni a statuto speciale ed alle isole minori - una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.

In tale ottica, anche alla luce di quanto già considerato nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, vanno considerate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dai finanziamenti dei **fondi strutturali** dell'Unione europea e dai relativi **cofinanziamenti nazionali**, esclusivamente per la quota in conto capitale, escludendo pertanto l'impiego di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari.

Il decreto legislativo n. 88 del 2011, oltre a definire principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale e a disciplinare il Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 4), reca disposizioni in materia di **coordinamento** politico di tali attività, le modalità e la tempistica per la **programmazione** del Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 5), nonché definisce il nuovo strumento di intervento denominato "**contratto istituzionale di sviluppo**" (articolo 6).

Il quadro delineato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 aveva fondamentalmente lo scopo di definire in maniera organica le linee operative delle politiche di intervento in vista del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 sia dei fondi strutturali comunitari, sia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare l'**articolo 3** prevede una **funzione di coordinamento** affidata al **Ministro delegato** per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia. Il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.

Sulla materia è altresì intervenuto l'articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013, che ha istituito l'**Agenzia per la coesione territoriale**, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, nell'ambito delle attribuzioni, ripartendo, fermo restando le attribuzioni del Ministro delegato, le **competenze** relative alla politica di coesione tra la **Presidenza del Consiglio** dei Ministri (comma 2) e l'**Agenzia** (comma 3).

L'**articolo 5** ha indicato un **cronoprogramma** di adempimenti da espletare in relazione alla **programmazione** delle nuove risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, attraverso il Documento di economia e finanza (DEF), l'assegnazione di risorse aggiuntive da parte della legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (vale a dire il 2013, atteso che il nuovo ciclo inizia dal 2014), la possibilità di rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno da parte delle successive leggi di stabilità, nonché una riprogrammazione delle risorse trascorso il primo triennio del periodo.

E' stato previsto inoltre l'introduzione di un **Documento di indirizzo strategico**, mediante l'approvazione di una delibera del CIPE entro il mese di ottobre 2013, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi Documento di economia e finanza.

Infine entro il 1° marzo 2014 il CIPE avrebbe approvato gli interventi o i programmi da finanziare a valere sulle risorse del Fondo.

Rispetto a tale quadro, si ricorda che con la **legge di stabilità 2014** (legge n. 147/2013, art. 1, co. 6) è stato definito l'ammontare delle risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di circa 54 miliardi di euro, riservato alle Amministrazioni centrali nella proporzione del 60% (nel ciclo 2007-2013 la proporzione è stata del 50%). Di tali risorse, se ne dispone l'iscrizione in bilancio solo limitatamente alla misura dell'80 per cento (**43,8 miliardi**); la restante quota del 20 per cento verrà iscritta in bilancio soltanto all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da

effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

Di tali risorse, tuttavia, la legge di stabilità 2014 ne ha iscritto immediatamente in bilancio 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015 e 1 miliardo per il 2016. La restante quota sarà definita dalle singole leggi di stabilità dei prossimi anni.

Il Fondo destinerà l'80% delle risorse per investimenti nelle regioni del Centro-Sud e il 20% nel Centro-Nord.

La assegnazione delle risorse del FSC viene effettuata tramite deliberazione del CIPE entro il 1° marzo 2014 (comma 7). Alla data del 25 luglio 2014, tale adempimento non risulta ancora espletato.

Infine viene introdotto (articolo 6) il nuovo strumento del “**contratto istituzionale di sviluppo**” che il Ministro delegato stipula con le regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica.

Con il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici (quali ad esempio Anas, Ferrovie dello Stato, ecc.) sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, prevedendo anche le condizioni di definanziamento degli stessi e l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo.

In ogni caso, i sistemi informativi dovranno garantire la tracciabilità, distintamente, dei flussi finanziari comunitari e nazionali, fino alla ultimazione di ciascun intervento. In caso di inerzia o di mancato rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario straordinario.

Il ricorso al contratto istituzionale di sviluppo è stato peraltro utilizzato dall'articolo 9-*bis* del D.L. n. 69 del 2013 al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2007-2013, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Sono stati sinora sottoscritti i seguenti contratti istituzionali di sviluppo:

- realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia (2 agosto 2012);
- completamento della Direttrice ferroviaria “Salerno-Reggio Calabria” (18 dicembre 2012);
- realizzazione della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (28 febbraio 2013);

- realizzazione dei lavori di adeguamento dell'itinerario Sassari-Olbia (6 marzo 2013).

Sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 69 del 2013 si veda il cap. 4.5

5.9 L'armonizzazione dei bilanci

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici.

Il decreto n. 118 è articolato in tre titoli: il titolo I (artt. 1-18) relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali; il titolo II (artt. 19-35) relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (artt. 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, disciplina, in particolare, all'articolo 36 la sperimentazione.

Tra le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 118 ne vanno richiamate alcune in particolare:

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il piano dei conti è funzionale all'introduzione di un sistema "duale di contabilizzazione" che consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali che adottano un regime di contabilità finanziaria autorizzatoria, di rilevare, a fini conoscitivi, contestualmente, le voci di entrata e le voci di spesa, anche in termini di contabilità economico patrimoniale. Ciò per una migliore raccordabilità con le regole contabili adottate in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi che si fondano sul sistema di contabilità economica ai sensi del Sistema europeo dei conti-Sec95. Le voci che costituiscono l'articolazione comune del piano dei conti integrato sono dunque la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle pubbliche amministrazioni, che costituiscono parte essenziale del sistema di bilancio. A tal fine, ogni atto gestionale/transazione elementare è iscritta nel piano secondo codici identificativi della voce cui appartengono. La codifica degli atti di gestione deve avvenire dunque in modo uniforme e deve essere definita "a regime" sulla base degli esiti della sperimentazione;
- adozione di schemi comuni di bilancio articolati sul lato della spesa in missioni e programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale (COFOG) individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in

capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato. Anche i criteri di classificazione delle entrate in analogia a quanto già avviene per il bilancio dello Stato, prevedono la ripartizione in titoli, tipologie e categorie. I capitoli sono le unità di gestione e rendicontazione;

- definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie, da definirsi sulla base dei risultati della sperimentazione;
- introduzione di una tassonomia per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità civilistica che consiste:
 - nella predisposizione di un budget economico;
 - nell'obbligo di riclassificare i propri incassi e pagamenti, rilevati attraverso il Sistema Informativo delle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche (SIOPE), in missioni e programmi. Ciò è finalizzato a consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali.

Il decreto legislativo n. 118 fissa, all'allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati.

Tra questi si segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese.

Il D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (il termine originariamente stabilito al 1° gennaio 2014 è stato poi prolungato di un anno), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a tali regole contabili uniformi e ai relativi principi contabili applicati.

Per gli enti del servizio sanitario nazionale la relativa disciplina contabile armonizzata dettata dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2013 ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2012.

La **fase di sperimentazione** (art. 36) ha interessato dal 1° gennaio 2012 4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali – i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche, secondo una attività operata da un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.

In particolare, si rammenta, che il D.P.C.M. 25 maggio 2012 ha in prima battuta individuato le amministrazioni partecipanti alla sperimentazione; il successivo D.P.C.M. 29 marzo 2013 ha individuato le amministrazioni partecipanti al secondo anno della sperimentazione. Successivamente, l'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 102/2013, ha disposto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione potesse essere estesa ad ulteriori enti che, entro il 30 settembre 2013, avessero presentato domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. 15 novembre 2013.

Da ultimo, con D.M. Economia del 14 febbraio 2014 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), sono stati individuati gli enti locali che partecipano per il 2014 alla sperimentazione e i rispettivi obiettivi programmatici "ridotti" (cioè la forma di premialità prevista dall'articolo 31, comma 4-ter, della legge n. 183/2011) da realizzare ai fini del concorso al patto di stabilità interno. Si tratta di 24 province e 375 comuni.

Per quanto riguarda le modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 118 ad opera dell'atto n. 92, si rinvia al punto 3.2 della presente Relazione semestrale.

Si vedano anche le modifiche introdotte dal D.L. n. 102 del 2013 (vedi cap. 4.6).

5.10 Il decreto legislativo n. 149 del 2011 (Sanzioni e premi)

1. Le finalità ed i contenuti del testo originario del provvedimento

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, nell'introdurre nuovi obblighi di trasparenza sulla situazione finanziaria delle regioni e degli enti locali, ne ha dettato contestualmente una disciplina sanzionatoria qualora emergano situazioni di gravi irregolarità; esso inoltre interviene sui meccanismi premiali.

Il provvedimento ha la finalità di completare la normativa attuativa del federalismo fiscale e, allo scopo di dare seguito ai criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova *governance* degli enti territoriali, ha introdotto elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.

Meccanismi sanzionatori (articoli 1-7)

Per quanto concerne i meccanismi sanzionatori, il decreto istituisce per le regioni l'obbligo di redigere una "**relazione di fine legislatura regionale**", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificata dagli organi di controllo interno dell'ente. Il documento costituisce uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione e deve essere

pubblicato – unitamente ad un rapporto di verifica della relazione predisposto da un organo esterno all'ente - sul sito istituzionale della regione stessa prima della scadenza della legislatura. La relazione va predisposta anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la **fattispecie di "grave dissesto finanziario"** riferito al **disavanzo sanitario**: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la **rimozione del presidente della Giunta regionale** per **"responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione"**, ove sia accertato dalla Corte dei conti che le condizioni del dissesto siano riconducibili alla sua diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, disponendosi conseguentemente la nomina di un commissario *ad acta*, in sostituzione del presidente rimosso, fino alla costituzione del nuovo Consiglio regionale. Per i successivi dieci anni il presidente rimosso non può essere candidato ad altre cariche elettive né può essere nominato a qualsiasi altra carica di governo degli enti territoriali, dello Stato e dell'Unione Europea. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, dei dirigenti del servizio sanitario e dell'assessorato regionale competente, con interdizione per dieci anni (fino a dieci anni per i componenti del collegio dei revisori dei conti, in relazione alla gravità accertata) da altre cariche in enti pubblici.

Meccanismi analoghi sono previsti per **gli enti locali**. Anche per essi, infatti, è prevista la **"relazione di fine mandato"** (in forma semplificata per i comuni fino a cinquemila abitanti) da parte del presidente della provincia o del sindaco. Per questi ultimi poi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi **responsabilità nel dissesto del rispettivo ente**, la "responsabilità politica", comporta la sanzione dell'incandidabilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee, nonché il divieto di ricoprire posizioni di governo negli enti territoriali o cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Analogo divieto decennale di assunzione di cariche è stabilito per gli amministratori di cui sia stata riconosciuta la responsabilità nel dissesto; per i componenti del collegio dei revisori, in termini analoghi a quelli già stabiliti per le regioni, il divieto di nomina in altri enti locali (o in enti ed organismi riconducibili agli stessi riconducibili) è disposto per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

Vengono altresì previste **sanzioni a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno** e si dispone, sia per le regioni che per gli enti locali il versamento allo Stato (nell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario registrato e quello programmato. Sia per le regioni che per gli enti locali è altresì previsto uno stringente limite all'impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l'obbligo di ridurre del

30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo (e, per gli enti locali, anche degli organi elettivi) degli enti..

Meccanismi premiali (articoli 8-12)

Lo schema di decreto precisa il funzionamento del **meccanismo premiale per le regioni** che diano applicazione ad alcune misure di contenimento della spesa per le stesse previsto, stabilendo che la regione possa considerarsi adempiente (e quindi avere accesso a tale meccanismo, che qui non si dettaglia) qualora il rapporto tra spese di personale e spesa corrente (al netto delle spese per i ripiani del disavanzo sanitario e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati del patto di stabilità) sia uguale o inferiore alla media nazionale.

Inoltre, una **specificata misura premiale** – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l'aggiudicazione di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi. **Ulteriori meccanismi premiali** sono collegati ai risultati dell'attività di **recupero dell'evasione** fiscale: alle province che abbiano partecipato all'accertamento dei tributi viene attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme accertate, relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo. Per quanto concerne gli enti territoriali nel loro complesso si prevede che sulla base di un accordo tra Governo, regioni ed enti locali, finalizzato alla ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, si definiscano gli obiettivi da raggiungere nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con contestuale fissazione delle misure premiali (o sanzionatorie) in relazione al raggiungimento di tali obiettivi. L'accordo deve intervenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, decorso il quale il Governo procederà all'attuazione di tale disposizione.

Disposizioni finali (articoli 13-16)

Completano il disegno normativo del provvedimento alcune disposizioni di vario contenuto che:

- prevedono, anche ai fini di una valutazione dell'attività dei Ministri interessati, un raffronto tra **fabbisogno** di spesa delle **amministrazioni centrali** e periferiche dello Stato ed ammontare delle spese effettivamente sostenute a consuntivo, disponendo che annualmente i risultati di tale raffronto siano inviati dal Governo alle Camere, per le eventuali ulteriori determinazioni;
- dispongono che se entro sei mesi dall'entrata in vigore **le autonomie speciali** non recepiscono le disposizioni recate dal decreto, le stesse vengono comunque applicate nei confronti delle autonomie medesime, fino al completamento delle procedure statutarie di recepimento;
- stabiliscono il perseguimento, mediante successivi interventi attuativi, di misure in favore del sistema creditizio per agevolare il pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali.

2. La legislazione successivamente intervenuta in materia.

Le modifiche alle Relazioni di inizio e fine mandato

Il decreto legislativo ha fin da subito evidenziato alcune difficoltà in sede di effettiva applicazione di alcune delle disposizioni in esso contenute, con riguardo, inizialmente, alle relazioni di fine legislatura e di fine mandato, per i ritardi che si registravano nell'adozione dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto stabilire gli schemi tipo delle stesse. In ragione di ciò il legislatore ha ritenuto necessario **intervenire** (non con il meccanismo dei decreti correttivi ma) **mediante la decretazione d'urgenza**, ed a tal fine nel **decreto-legge** sugli enti locali **n.174/2012** (convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213) sono state introdotte alcune modifiche volte a:

- superare gli ostacoli e i ritardi che si erano determinati, in modo da rendere immediatamente applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149 (prevedendosi l'obbligo di redigere la relazione anche in mancanza dei provvedimenti ministeriali di adozione dello schema tipo della stessa);
- rafforzare la procedura di predisposizione e di verifica della relazione medesima, coinvolgendo, nel primo caso i servizi finanziari e il vertice dell'amministrazione dell'ente, e, nel secondo caso, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- prevedere, infine, specifiche **sanzioni in caso di mancato adempimento**. Quanto a quest'ultimo aspetto, in particolare: **a)** qualora il Presidente della Giunta regionale non proceda alla pubblicazione della relazione sul sito istituzionale l'importo dell'indennità di mandato è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, e in termini analoghi si riducono gli emolumenti del responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e dell'organo di vertice dell'amministrazione regionale, qualora non abbiano predisposto la relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del Presidente di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente; **b)** in caso di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale della relazione, l'importo dell'indennità di mandato del sindaco è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, e corrispondente riduzione si applica agli emolumenti del responsabile del servizio finanziario del comune e del segretario generale, qualora non abbiano predisposto la relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del sindaco di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente.

Sempre con il decreto-legge n.174 del 2012, inoltre, è stata inserita una nuova disposizione nel testo del decreto legislativo con cui si introduce la **relazione di inizio mandato comunale e provinciale**, mediante la quale ciascun ente locale verifica la propria situazione patrimoniale e finanziaria e la misura dell'indebitamento. La relazione deve essere predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della

provincia o dal sindaco entro novanta giorni dall'inizio del mandato; sulla base delle risultanze di tale relazione l'ente locale interessato può ricorrere, sussistendone i presupposti, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Ulteriori modifiche alla **disciplina delle relazioni** in questione, con riguardo a quelle di comuni e province sono state da ultimo operate con **altro provvedimento d'urgenza**, costituito dal **decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16** (L. n. 68/2014), con lo scopo di semplificarne la procedura.

L'articolo 11 del decreto-legge, in particolare:

- pone per la predisposizione della relazione un **termine più ravvicinato, di sessanta giorni anziché novanta, alla scadenza del mandato** al fine di fornire con la stessa un quadro più prossimo all'effettiva situazione dell'ente locale alla scadenza della consiliatura;
- aumenta da dieci a quindici giorni il termine per la certificazione della stessa da parte dell'organo di revisione;
- in caso di scioglimento anticipato, aumenta da quindici a venti giorni, dal provvedimento di indizione delle elezioni, il termine per la sottoscrizione e certificazione della relazione;
- **elimina la fase procedurale prevista presso il Tavolo tecnico interistituzionale**, non contemplando più tale organo nella nuova disciplina;
- dispone che nei tre giorni successivi alla certificazione, questa e la relazione debbano essere inviate alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- aumenta da uno a sette giorni il termine per la pubblicazione della relazione di fine mandato e della certificazione sul sito istituzionale dell'ente locale, termine che ora decorre dalla data della certificazione e non più da quello della ricezione del rapporto da parte del Tavolo sopradetto .

La soppressione della disciplina sanzionatoria

Va peraltro segnalato - anche per dar conto della **complessità** di un corretto **coordinamento normativo** tra la disciplina sanzionatoria sugli enti locali recata dal decreto legislativo in esame e la normativa, per così dire, "ordinaria" sulle sanzioni per mancato rispetto del Patto di stabilità interno recata dalle **leggi di stabilità annuali**, - che l'articolo 1, comma 439, della legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013) ha **trasposto integralmente le norme sanzionatorie** dettate sul punto dall'articolo 7 del decreto legislativo nell' articolo 31, comma 26, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che detta le misure di carattere sanzionatorio applicabili a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto. A seguito delle ulteriori modifiche poi operato sul Patto dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013), il comma 507 dell'articolo 1 di quest'ultima ha poi **conseguentemente soppresso** (salvo il comma 5) **l'articolo 7** del decreto legislativo.

La vigente disciplina sui meccanismi sanzionatori **risulta pertanto ora contenuta non più nel decreto** ma:

- nel comma 462 dell'unico articolo della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per le regioni e Province autonome, come integrato e modificato da

ulteriori disposizioni recate dai commi 503 e 504 dell'articolo unico della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014);

- nell' articolo 31 della legge n. 183/2011, come sostituito dal comma 439 dell'articolo unico della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), per quanto concerne gli enti locali, e con le ulteriori modifiche apportate dall'articolo unico, comma 533, della legge n.147/2013.

In particolare, ed in rapida sintesi, il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta, per gli enti inadempienti:

- il **taglio delle risorse** del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo degli **enti locali**, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato (per i comuni, a **seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio** comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale); **ovvero**, per le regioni, il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** dell'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l'obiettivo prefissato;
- il **divieto di impegnare spese** di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti;
- il **divieto di procedere ad assunzioni** di personale a qualsiasi titolo;
- la **riduzione del 30% delle indennità** di funzione e dei **gettoni** di presenza degli amministratori.

Al meccanismo sanzionatorio si affiancano misure dirette a scoraggiare l'adozione di **mezzi elusivi** per addivenire ad un rispetto solo formale del patto. In **funzione 'antielusiva'**, si prevede:

- la **nullità dei contratti di servizio** e degli altri atti posti in essere da regioni e enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno;
- **sanzioni pecuniarie** per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto, la cui erogazione compete alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive.

La sentenza della Corte Costituzionale n.219 del 2013

Una ulteriore vicenda che ha inciso consistentemente sull'attuazione del decreto legislativo n.149 è costituita dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, che ha dichiarato **l'illegittimità di numerose disposizioni contenute nel provvedimento**, con riferimento in particolare alla relazione di fine legislatura regionale, al c.d. "fallimento politico" del presidente della giunta regionale, alle sanzioni interdittive per i funzionari di vertice delle amministrazioni regionali, alle verifiche della Ragioneria Generale dello Stato sulla gestione amministrativo-contabile delle regioni ed, infine, alla eventuale diretta applicazione del provvedimento anche alle autonomie speciali, fino a quando le stesse non avessero proceduto al recepimento del medesimo.

La Corte ha pertanto censurato (come più diffusamente si illustra più avanti) l' articolo 1 del provvedimento, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 2, i commi 2 e 3 dell'articolo 3, l'articolo 5 nella parte in cui si applica anche alle regioni e province autonome, l'articolo 7 (poi soppresso dalla legge di stabilità 2014, come prima detto) anche esso nella parte in cui si applica anche alle regioni e province autonome nonché, infine, il secondo periodo dell'articolo 13.

I decreti-legge sui pagamenti dei debiti verso le imprese

In ordine, infine, alle disposizioni tese ad agevolare i **pagamenti delle imprese creditrici degli enti territoriali**, di cui **all'articolo 16 del decreto legislativo**, la materia, com'è noto, è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, con tre provvedimenti d'urgenza finora emanati nel corso della presente legislatura: i **decreti-legge n. 35 e 102 del 2013 e 66 del 2014**, i cui contenuti in questa sede ovviamente non si dettagliano.

3. La situazione attuale sull'applicabilità del decreto.

Le vicende sopra sinteticamente richiamato hanno **fortemente ridotto la portata applicativa del provvedimento**, che al momento è **riscontrabile sostanzialmente**:

- nelle norme sulla fattispecie di dissesto finanziario per il disavanzo sanitario, con connessa nomina di un commissario *ad acta* sostitutivo del Presidente della Giunta regionale (articolo 2, commi 1 e 4 nonché, su un diverso profilo per i settori non sanitari, comma 7);
- nella decadenza automatica dei funzionari regionali responsabili in caso del predetto dissesto (articolo 3, comma 1);
- nelle norme sulle relazioni di inizio e fine mandato degli enti locali e nella responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco (articoli 4, *4-bis* e 6);
- nelle specifiche verifiche della Ragioneria generale dello Stato sugli enti locali previste dall'articolo 5.

Permangono inoltre vigenti le **disposizioni sui meccanismi premiali** recate dagli articoli dall'8 al 12 che però, **quanto agli articoli 9, 10 ed 11** in tema di collaborazione degli enti territoriali all'attività di contrasto all'evasione fiscale, prevede **disposizioni attuative** (decreti ministeriali, convenzioni ed accordi) che al momento risultano **non ancora intervenute**.

Quanto alle disposizioni finali (articoli da 13 a 16), fermo restando quanto sopra detto per il sostanziale superamento dell'articolo 16 in ordine al pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali, **non risultano provvedimenti attuativi** né sull' **articolo 14**, quanto alla trasmissione alle Camere della

documentazione sui fabbisogni standard dei Ministeri ivi prevista, né **sull'articolo 15** in ordine ad un DPCM sugli obblighi informativi degli enti locali verso le amministrazioni centrali.

**Approfondimento: i contenuti della sentenza
della Corte costituzionale n. 219 del 2013**

La sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 ha caducato diverse disposizioni del D.lgs. 149/2011, alcune in via diretta, altre in via consequenziale. Le censure della Corte possono essere distinte secondo due profili, l'uno di contrasto con l'art. 76 Cost. per eccesso dalle disposizioni di delega contenute nella legge di delega n.42 del 2009, l'altro per contrasto con altre disposizioni costituzionali.

Violazione dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega)

Questo profilo di illegittimità è stato rilevato dalla Consulta per le disposizioni degli articoli 1, 3, 7 e 13, del decreto legislativo. Per i primi due articoli l'illegittimità riguarda le regioni a statuto ordinario, per il terzo e il quarto le autonomie speciali.

In primo luogo, la declaratoria di illegittimità ha riguardato l'intero articolo 1, in via diretta i **commi da 1 a 5**, nonché, in via consequenziale, i **commi 3 bis e 6**.

L'art. 1 obbliga le regioni a statuto ordinario a redigere una **relazione di fine legislatura** a fini di pubblica verifica. Nello specifico, si richiede che nella relazione siano descritte attività amministrative e normative regionali ritenute così ampie dalla Corte costituzionale "da coinvolgere, e potenzialmente incidere, l'intero fascio delle competenze costituzionali delle Regioni". L'obiettivo di trasparenza dell'intera azione delle regioni travalica quindi, ad avviso della Consulta, le disposizioni di delega che si sono limitate a prevedere alcune prescrizioni.

L'art. 3 prevede la decadenza automatica e l'interdizione dei **funzionari regionali** e dei **revisori dei conti**, per effetto dello stato di grave dissesto finanziario riferito al disavanzo sanitario.

Queste previsioni, contenute nei **commi 2 e 3**, sono state dichiarate illegittime per eccesso dalla disposizioni di delega dell'art. 17, lett. e), della legge 42/2009 che ha limitato la previsione di meccanismi sanzionatori al livello degli enti locali e non di quello regionale.

L'art. 7 stabilisce gli **effetti dell'inadempimento del patto di stabilità** interno da parte di regioni e province autonome, per l'anno successivo a quello dell'inadempimento.

Poiché la disposizione si applica alle **autonomie speciali** per il solo fatto dell'inadempienza, è violata secondo la Corte la legge di delega che, limita per tali autonomie l'applicazione del decreto legislativo a determinati oggetti per i quali è previsto il rinvio a procedimenti di adeguamento statutario.

L'art. 13 è stato dichiarato illegittimo limitatamente al secondo periodo. In particolare, tale articolo stabilisce le condizioni di applicazione alle **autonomie speciali** dell'intera disciplina stabilita dal decreto legislativo, articolandole in due periodi: nel **secondo periodo** prevede un'**applicazione automatica** della normativa contenuta nel decreto in caso di inutile decorso del termine di sei mesi.

Non solo, ad avviso della Corte, tale automatismo non è previsto dalla delega ma la stessa delega limita l'applicazione dei decreti di attuazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano solo per *il finanziamento delle città metropolitane*, la perequazione infrastrutturale e il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario. Questa limitazione di tipo sostanziale è accompagnata nella delega da una speculare limitazione procedurale: infatti l'applicazione è subordinata a "criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi".

Violazione di altre disposizioni costituzionali Contrasto con l'art. 126 Cost.

La declaratoria di illegittimità ha coinvolto, in primo luogo, i commi 2,3 e 5 dell'art. 2. Tale articolo *riguarda la responsabilità politica del presidente della giunta regionale ed è definito dalla sentenza in esame "cuore" del complessivo intervento normativo. Questo articolo definisce la fattispecie del "grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario" e la qualifica "grave violazione di legge" ai fini dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale previsti dall'art. 126 Cost..*

Per questo articolo, la sentenza ha rilevato che il potere sanzionatorio è disciplinato secondo **profili contrari al modello costituzionale dell'art. 126** e al principio di **ragionevolezza**.

In primo luogo, nel procedimento costituzionale non è prevista la **Corte dei conti**, alla quale invece il decreto affida un **procedimento** di accertamento di responsabilità di cui non sono chiariti presupposti, natura e tempo di svolgimento; questa **incertezza procedimentale** contrasta con la necessità costituzionale di un "immediato allontanamento" dalla carica della persona che la occupa (sentenza n. 12 del 2006), immediatezza che i tempi del giudizio contabile, diversi da quelli della politica, non possono assicurare. Per queste caratteristiche del procedimento la fattispecie disciplinata "non sarebbe davvero "eccezionale" (sentenza n. 50 del 1959), e tale da giustificare un "atto di penetrante ingerenza" (sentenza n. 81 del 1979) nell'autonomia regionale". Perciò, "l'organo di governo della Regione viene assoggettato ad un procedimento sanzionatorio, di per sé contraddittorio rispetto all'urgenza del decidere, e comunque dai tratti così indefiniti, da rendere incerte le prospettive di esercizio della carica, in danno dell'autonomia regionale".

In secondo luogo, il **parere della Commissione per le questioni regionali**, che non è vincolante nell'art. 126 Cost., nel decreto legislativo è disciplinato in modo da avere un effetto limitativo del potere del Presidente della Repubblica che, quindi, ad esso deve uniformarsi.

Questi due profili sono ritenuti quindi non coerenti con il disegno costituzionale che ha "attribuito al Capo dello Stato e al Governo, l'uno rappresentante dell'unità nazionale e l'altro garante dell'indirizzo politico generale, il compito di valutare il grado di responsabilità implicato dalla violazione di legge, giacché anche da esso si desume l'ampiezza e la gravità dell'inadempimento".

Ulteriore elemento di difformità è, ad avviso della Consulta, nel fatto che, mentre l'art. 126 Cost. fonda la rimozione dalla carica sul fatto che al Presidente della regione è imputabile una grave violazione di legge, nel procedimento dell'art. 2 la rimozione è stabilita per il Presidente in quanto commissario ad acta chiamato ad esercitare per lo Stato un potere sostitutivo. Quindi gli inadempimenti relativi al piano di rientro, che coinvolgono anche il Consiglio regionale, in realtà "esulano dalla piena ed esclusiva imputabilità agli organi di vertice della Regione".

Contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.

L'illegittimità ha riguardato l'art. 5 nella parte in cui si applica alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle province autonome. Tale articolo, infatti, come modificato dall'art. 1-bis, comma 4, del D.L. 174/2012, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile**, anche nei confronti delle **regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenziasse situazioni di squilibrio finanziario.

Ad avviso della Corte, pur essendo legittime le leggi statali quando siano intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, "anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica" e in particolare "in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti", l'art. 5, invece si pone al di là di questo limite perché non attribuisce alla Corte dei conti "ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi".

Fermo restando il limite del coordinamento della finanza pubblica, "il grado e la rilevanza costituzionale dell'autonomia politica della Regione si misura anche sul terreno della sottrazione dei propri organi e dei propri uffici ad un generale potere di sorveglianza da parte del Governo, analogo a quello che spetta invece nei confronti degli enti appartenenti al plesso organizzativo statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. ". Invece, nella fattispecie, le previsioni dell'art. 5 superano i limiti dei principi di coordinamento della finanza pubblica e incidono la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, sia per le regioni ordinarie che per quelle ad autonomia speciale. Questo effetto è apprezzabile sia perché viene riservato "all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995)", sia perché "ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale".

5.11 Il ripristino del sistema di Tesoreria unica

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica che si è andato costituendo a partire dalla prima metà degli anni '80 con la legge n. 720/1984 rispondeva all'esigenza di contenere i costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Il sistema si è andato formando per il concorso di successivi interventi legislativi a partire dal 1980, che qui non si dettagliano, ma dei quali il più significativo è rappresentato dall'articolo 40 della legge n. 119/1981 (legge finanziaria per il 1981), che limitava le disponibilità che gli enti pubblici potevano detenere presso le aziende di credito. Su tale normativa è poi intervenuta la

legge 29 ottobre 1984, n. 720 che ha fissato i criteri generali per l'**istituzione del sistema di tesoreria unica** e definito i criteri per l'individuazione degli enti sottoposti al sistema.

L'accelerazione del processo di **rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali** ha imposto l'esigenza, a partire dal 2006, di una ridefinizione del sistema di tesoreria unica per tali enti.

Con il **D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279** (articoli 7, 8 e 9), il sistema di tesoreria unica per le **regioni** e gli **enti locali** è stato oggetto di rilevanti modifiche, che hanno previsto, peraltro, il suo **graduale superamento** in relazione al progressivo conferimento a tali enti di ulteriori funzioni ed entrate proprie.

Con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3) il nuovo regime di attuazione del sistema della tesoreria unica, di cui agli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 279/1997 è stato esteso anche alle Università statali a decorrere dal 1999. Per i Dipartimenti universitari e gli altri centri dotati di autonomia finanziaria e contabile delle università è stata, invece, prevista, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 448/1998, la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica.

Il regime speciale previsto per gli enti territoriali dal D.Lgs. n. 279/1999 - definito comunemente come "misto" - distingue il regime applicabile alle diverse entrate degli enti, prevedendo che **soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato** (comprese le entrate provenienti da indebitamento assistito dallo Stato, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano) debbano **affluire nelle contabilità speciali di tesoreria**, mentre le **entrate proprie** (acquisite dagli enti territoriali in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere **depositate direttamente presso il sistema bancario** e utilizzate prioritariamente per i pagamenti di tali enti.

L'applicazione di questo nuovo sistema di tesoreria, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle Università, è stato esteso con il **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, articolo 77-*quater*, a **tutte le regioni, a tutti gli enti locali** (senza distinzione in base alla classe demografica) e agli enti del settore sanitario (aziende ospedaliere regionali ed universitarie, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali). Il D.L. n. 112 ha, inoltre, provveduto a razionalizzare e uniformare il regime di tesoreria unica nei confronti degli enti soggetti al regime di tesoreria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, ponendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti secondo discipline specifiche ed eccezioni succedutesi nel tempo.

Successivamente, pur in presenza di una disciplina evidentemente volta all'ulteriore rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali – ed in particolare di regioni ed enti locali – a partire **dal 2012** è stata **ripristinato**, per un periodo temporale definito (fino al 31 dicembre 2014), **il sistema di tesoreria unica** "centralizzata" iniziale, in relazione, presumibilmente, alle necessità connesse alla **crisi economico finanziaria nel settore della finanza pubblica**⁴³.

In particolare, l'**articolo 35**, commi da 8 a 13, **del D.L. n. 1/2012** ha disposto la **sospensione fino al 31 dicembre 2014** dello **speciale regime di tesoreria unica** definito comunemente come "misto" previsto, dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, per regioni, enti locali, enti del comparto sanità e università ed il **ripristino dell'originario regime di tesoreria unica**.

Pertanto, **fino al 31 dicembre 2014** agli enti e organismi pubblici suddetti è **tornato ad applicarsi l'ordinario sistema di tesoreria unica** disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo il quale **tutte le entrate** dei predetti enti **devono essere versate** presso le sezioni di **tesoreria provinciale dello Stato** (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera).

I tesorieri sono tenuti ad eseguire i **pagamenti** utilizzando **prioritariamente le entrate proprie** degli enti direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Il comma 9 dell'articolo 35 del D.L. n. 1/2012 ha disposto il versamento del **50% delle disponibilità** liquide esigibili depositate presso i tesorieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale, alla data del **29 febbraio 2012**; il **rimanente 50%** è stato versato alla data del **16 aprile 2012**.

A partire dal tale data i **tesorieri o cassieri** degli enti hanno **adeguate** la propria operatività **alla disciplina della tesoreria unica**.

⁴³ Secondo la Relazione tecnica presentata dal Governo al disegno di conversione del D.L. n. 1/2012, con la norma in questione si prevedeva l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8,6 miliardi di euro, calcolati quale media delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio-novembre 2011 da regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, enti del comparto sanità, università nonché dei dipartimenti universitari, reinseriti nella tesoreria unica.

Su tali somme, costituenti risorse proprie degli enti da versare nella tesoreria statale sul sottoconto fruttifero, lo Stato è tenuto a corrispondere un interesse pari all'1 per cento, il cui onere veniva stimato dalla relazione tecnica in circa 60 milioni di euro nel 2012 e 70 milioni nel 2013 e 2014.

Nel complesso, la relazione tecnica, evidenziando come l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale e la conseguenza maggiore giacenza di liquidità si sarebbe tradotto in una minore emissione di titoli del debito pubblico, stimava un risparmio complessivo per il bilancio dello Stato pari a 320 milioni di euro nel 2012, 150 milioni nel 2013 e 150 milioni nel 2014.

Sono rimaste **escluse** dal riversamento soltanto le **disponibilità** dei predetti enti e organismi pubblici **rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento** non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, che restano, pertanto, depositate presso i tesorerieri.

È altresì stata prevista, entro il 30 giugno 2012, la **smobilizzazione degli investimenti finanziari** - quali appositamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 27 aprile 2012 - e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Fanno **eccezione** al riguardo gli investimenti in **titoli di Stato** italiani.

Inoltre, entro il 15 marzo 2012 gli enti sono stati tenuti al riversamento presso i tesorerieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorerieri o cassieri. Si fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012.

Allegati

**ALLEGATO 1:
PARERI APPROVATI DALLA
COMMISSIONE BICAMERALE**

Atto del Governo n. 41**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41);

considerati gli esiti dell'audizione, svolta il 17 dicembre 2013, dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL);

premessi che:

- va riconosciuto l'impegnativo lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard; impegnativo lavoro già rilevato in occasione del parere espresso dalla Commissione nella XVI legislatura sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (atto n. 508);

- i fabbisogni standard, nell'ambito della legge n. 42 del 2009 e in generale nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sono diretti a rispondere insieme al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra input e output), e segnatamente non debbono frustrare l'effettiva e potenziale autonomia di entrata di ciascun ente; i fabbisogni standard anzi debbono costituire un fattore di stimolo e miglioramento per il reperimento e l'utilizzazione delle risorse da parte di ciascun ente;

- i fabbisogni standard rappresentano pertanto un parametro rilevante per una ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie dirette all'erogazione dei servizi e per una complessiva riconsiderazione della spesa pubblica;

- è auspicabile che giunga a compimento il processo di determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province,

e la relativa attuazione sul piano finanziario e dell'assegnazione delle risorse, in modo da dare stabilità a risorse e funzioni degli enti locali;

evidenziata la necessità di raccordare il processo di determinazione dei fabbisogni standard con le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali;

considerato che appare necessario che venga indicato in quale modo e in quale misura il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia; l'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 stabilisce infatti che i fondi perequativi devono essere ripartiti «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale»;

considerato che risulta utile prevedere, nella determinazione dei fabbisogni standard, modalità che consentano di valorizzare gli enti più efficienti;

considerato che è necessario individuare anche livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'output standard;

rilevato che è altresì necessario verificare che i calcoli effettuati dallo schema di decreto partendo dai dati del 2009 siano validi e attuali anche a seguito dei successivi, molteplici interventi sulle finanze degli enti locali, con cui – tra l'altro - sono stati ridotti i trasferimenti e rivisti gli obiettivi del patto di stabilità interno;

sottolineato che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e del processo in corso di revisione dei meccanismi di spesa, è auspicabile che la determinazione dei fabbisogni standard sia tempestivamente realizzata anche con riguardo alle amministrazioni statali, centrali e periferiche;

considerato altresì che è necessario che sia osservato l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e che pertanto il provvedimento e la relazione tecnica debbono offrire elementi quantitativi idonei a prefigurare gli effetti finanziari del provvedimento, in modo da evitare che l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria possa essere appurata solo successivamente alla determinazione e applicazione dei fabbisogni standard;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni e delle province, gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:

1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, anche il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto; tale confronto dovrebbe altresì essere proseguito considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;

2) rendere noti i dati necessari per poter valutare e confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate, indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;

3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in modo da assicurare un passaggio graduale diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; a tale scopo il Governo dovrebbe indicare se e quando intende applicare il coefficiente di riparto indicato all'assegnazione delle risorse perequative;

4) chiarire le modalità e i tempi con cui, a partire dai fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. E' essenziale a tal fine procedere speditamente nel processo di determinazione delle capacità fiscali – effettive e potenziali - di comuni e province in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;

b) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sia sviluppata la metodologia e siano adottate modalità di esposizione che permettano di evidenziare:

1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli input di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire

un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato;

3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli input, relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumano particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi e premino gli enti più efficienti;

4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'output standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

5) tutte le variabili che, in ragione della loro specificità o irriducibilità, sono state "sterilizzate" – secondo quanto emerso nella citata audizione di Sose s.p.a. - nel corso del processo di standardizzazione dei fabbisogni; occorre infatti evitare in ogni modo di reintrodurre meccanismi che determinino il mantenimento della spesa storica inefficiente e la garanzia del suo finanziamento attraverso la perequazione; la sterilizzazione potrebbe in teoria prestarsi a tal fine, qualora non ne vengano precisati i contorni;

e con le seguenti osservazioni:

- a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo in tempi brevi;
- b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare il raccordo tra le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati o in corso di esame, tra cui presenta uno specifico rilievo il processo di modifica dell'ente provincia, oggetto attualmente del disegno di legge A.S. n. 1212, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Atto del Governo n. 92**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la Pubblica Amministrazione;

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad "una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il c.d. principio della competenza "a scadenza", introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011)";

considerato che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha previsto una fase di sperimentazione - iniziata nel 2012 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2014 - che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 enti territoriali, che ha permesso di verificare la validità delle procedure operative e conseguentemente

di apportare i necessari correttivi. Infatti, in base alla delega prevista dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, la riforma contabile degli enti territoriali è stata definita attraverso un innovativo procedimento "dal basso", al fine di garantire una puntuale verifica delle scelte tecniche e procedurali e un attento affinamento e approfondimento metodologico;

rilevato che il processo attuativo è stato pertanto caratterizzato da:

- una preliminare individuazione dei contenuti generali della riforma nel Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, destinati ad essere verificati e integrati a seguito di una sperimentazione;
- la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 (la sperimentazione è stata regolarmente avviata il 1° gennaio 2012 coinvolgendo circa un centinaio di enti e, in attuazione dell'articolo 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, nell'esercizio 2014 è stata estesa ad ulteriori 350 enti);
- la definizione della disciplina definitiva della riforma, sulla base dei risultati della sperimentazione, attraverso l'emanazione dello schema di decreto in esame, previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009;

rilevato che lo schema di decreto in esame è, pertanto, il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati l'attività di approfondimento svolta e in particolare gli esiti delle specifiche audizioni svolte di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità - situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che "una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro.

L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale. (...) Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili";

considerato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti;

rilevato che, nel testo dello schema di decreto legislativo, il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione (rispettivamente 20 per cento e 10 per cento);

sottolineato che è ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione - un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;

rilevato che potrebbe rilevarsi necessario garantire un passaggio graduale al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non deve determinare situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi occorre individuare una tempistica che consenta una adeguata e capillare formazione del personale e un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;
- b) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo e per tali enti non sia sufficiente il rientro previsto dalla condizione n. 4) del presente parere;
- c) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti; occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio;
- d) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento - al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;
- e) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;

- f) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- g) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;
- h) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente "rimodulabile" delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;
- i) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e con le seguenti condizioni:

- 1) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*

delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.”;

- 2) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3, le parole “dall'ambito sanitario” siano sostituite dalle seguenti “dal perimetro sanitario”;*
- 3) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3, alla lettera a), siano sostituite le parole “dall'ambito sanitario” con le seguenti “dal perimetro sanitario” e aggiungere in fine il seguente periodo: “Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura”;*
- 4) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 con il seguente: “16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:*
 - a) *utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;*
 - b) *ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;*
 - c) *individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.”;*
- 5) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: “h-bis). All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre*

2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.”;

- 6) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11, alla lettera e) siano sostituite le parole “lettera o)” con le seguenti “lettera n)”*;
- 7) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11, dopo la parola “adottano” sia soppressa la parola “solo” e dopo le parole “funzione autorizzatoria” siano aggiunte le seguenti parole: “cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del D.P.R. n. 194 del 1996 che possono non essere compilati”*;
- 8) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: “4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”*;
- 9) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) - relativa all'articolo 18 - il numero 3) sia sostituito dal seguente “3) alla lettera c) del comma 1, le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”*;
- 10) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis sia sostituito dal seguente: “4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.”*;
- 11) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:*

t-bis) all'articolo 20:

1) *al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;"*;

2) *dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:*

"2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi.";

12) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto*

- dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.”;
- 13) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, sia sostituita la parola “permanente” con la parola “continuativo” e le parole “legge di stabilità” siano sostituite con le seguenti “legge di bilancio”;*
- 14) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, dopo le parole “trasferimenti in c/capitale,” siano aggiunte le seguenti “al saldo negativo delle partite finanziarie,” e dopo le parole “di competenza di parte corrente” aggiungere le seguenti “, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”;*
- 15) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 sia sostituito il comma 6 con il seguente: “6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;*
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”;*

16) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, sia soppressa la lettera h);*

17) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, dopo le parole “secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9” siano inserite le seguenti “le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente,”;*

- 18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:
- “g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
 - h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”;
- 19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: “10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;
- 20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:
- “g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;
- 21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, dopo le parole: “nel registro delle fatture ricevute” siano aggiunte le seguenti: “secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ”, le parole “Per tali documenti è istituito un registro unico” siano sostituite con le seguenti “Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,” e siano soppresse le parole da “Nel registro delle fatture è annotato:” e le relative lettere da a) ad h);
- 22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63, il comma 4 sia sostituito dal seguente: “4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1.”;

- 23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2.";
- 24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);
- 25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola "deliberano" con la parola "presentano";
- 26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, le parole: "redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo" sono sostituite dalle seguenti: "riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
- 27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole "trasferimenti in c/capitale," siano aggiunte le seguenti "al saldo negativo delle partite finanziarie" e dopo le parole "non possono avere altra forma di finanziamento" siano aggiunte le seguenti parole:", salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità";
- 28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole ". Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente," siano aggiunte le seguenti "unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,";

- 29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, sostituire le parole "Altri Fondi" con le seguenti "Fondo di riserva";
- 30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole "30 giugno" con le parole "31 luglio", siano soppresse le parole "da adottarsi entro il 31 luglio" e siano aggiunte in fine le seguenti "Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi";
- 31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:
- "e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.";
- 32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole "limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti";
- 33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti "d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.";
- 34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: "m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: "9-ter. Nel corso

- dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”;
- 35) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera c) dopo le parole: “nel registro delle fatture ricevute” siano aggiunte le seguenti “secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, dopo le parole “Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico” siano inserite le seguenti “nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,” e siano soppresse le parole da “Nel registro delle fatture è annotato:” e le relative lettere da a) ad h);*
- 36) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole “variazioni di bilancio” siano aggiunte le seguenti: “escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio”.*
- 37) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, siano sostituite le parole “con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi” con le seguenti “con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi”;*
- 38) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;*
- 39) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;*
- 40) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo “Lo sviluppo puntuale del*

contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio.” *con il seguente*: “I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio.”;

- 41) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole “L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.” aggiungere le seguenti* “Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”;
- 42) siano adeguati i principi applicati in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione.

**ALLEGATO 2:
PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI DECRETI
LEGISLATIVI ATTUATIVI EMANATI ALLA DATA
DEL 31 LUGLIO 2014**

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale , ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale ; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili .	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	<i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i>
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	<i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i>

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l' esclusione . Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell' elenco dei beni di cui si richiede l' esclusione .	24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	<i>Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010</i>
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell' elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni.	8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	<i>Vedi Nota ⁴⁴ Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i>
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti .	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	<i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i>
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	<i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013</i>
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>

⁴⁴ Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze aveva trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	<i>Procedura ora disciplinata dall'articolo 56-bis, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013</i>
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	<p>Predisposizione, da parte della SOSE s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>Con provvedimento MEF è data notizia della disponibilità dei questionari sul sito internet di SOSE .</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>	29 luglio 2011	<p>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreti del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, 21 febbraio 2012, 4 maggio 2012, 16 novembre 2012 e 7 dicembre 2012, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.</p> <p>Art. 54 del D.L. n. 69 del 2013</p>
Art. 6	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>		<p>DPCM 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro (Province) (G.U. n. 80 del 5.4.2013)</p> <p>Schema di DPCM Adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto 41)</p>

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
“Ordinamento transitorio di Roma capitale”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	<i>G.U n. 75 del 29/3/2013</i>
Art. 5, co. 7	Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	Comma abrogato dall'art. 2, comma 9-quater, del D.L. n. 225/2010

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4 ⁽⁴⁵⁾	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA.		D.P.C.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 204 del 2/9/2011) D.P.C.M. 13 giugno 2012 (G.U. n. 209 del 7/9/2012) Comma abrogato dall'art. 1, comma 729, lett. e) della legge n. 147/2013
Art. 2, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al venir meno dell'applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell' addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	Entro il 31 dicembre 2011	D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 2, co. 7	Decreto del Ministro dell'interno , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	Annualmente entro il 30 novembre	D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011) D.M. Interno 30 dicembre 2012 (G.U. n. 146 del 25/6/2012) Comma abrogato dall'art. 1, comma 380, lett. e) della legge n. 228 del 2012
Art. 2, co. 8	Decreto del Ministro dell'interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011) D.M. Interno 4 maggio 2012 (G.U. n. 145 del 23/6/2012) Comma abrogato dall'art. 1, comma 729, lett. e) della legge n. 147/2013

⁴⁵ L'articolo 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva disposto la non operatività per gli anni 2013 e 2014 dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 2.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata , dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.		Comma abrogato dall'art. 1, comma 729, lett. e) della legge n. 147/2013
Art. 2, co. 9	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		Comma abrogato dall'art. 1, comma 729, lett. e) della legge n. 147/2013
Art. 2, co. 10, lett. b)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		D.M. Economia 15 luglio 2011 (G.U. n. 177 del 1/8/2011) D.M. Economia 8 marzo 2013 (G.U. n. 65 del 18/3/2013)
Art. 3, co. 4	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	6 luglio 2011 (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ⁴⁶ .
Art. 4, co. 3	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' imposta di soggiorno .	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Schema approvato CdM 2/11/2011

⁴⁶ La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale "sblocco", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF , ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138
Art. 6, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	Entro il 31 ottobre 2011	Testo sostituito dal D.L. n. 16/2012 (si prevede l'adozione di singoli regolamenti comunali)
Art. 8, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		Comma abrogato dall'art. 1, comma 713, lett. b) della legge n. 147/2013
Art. 9, co. 6	Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		D.M. Economia 30 ottobre 2012 (G.U. n. 258 del 5/11/2012)
Art. 11, co. 2	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' imposta municipale secondaria .		
Art. 13, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo perequativo , con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.		

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario , a decorrere dal 2013. Il medesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale , al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore (27 maggio 2012)	
Art. 4, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario , in conformità con il principio di territorialità.		
Art. 6, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).		
Art. 7, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.	Entro il 31 dicembre 2011	
Art. 9, co. 4	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 10, co. 4	Sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinati le modalità di gestione delle imposte , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 4 (<i>vedi sopra</i>) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali .		
Art. 12, co. 2	Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina a decorrere dal 2013 una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti .		
Art. 13, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell' assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale .		
Art. 13, co. 6	Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. , in collaborazione con l'ISTAT .		
Art. 15, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		
Art. 15, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.		
Art. 15, co. 8	Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.		
Art. 17, co. 2	Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2011)	Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 (G.U. n. 131/2011)
Art. 17, co. 3	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	Provvedimento 29 dicembre 2011 Protocollo N. 178484/2011 Provvedimento 20 aprile 2012
Art. 17, co. 6	Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435 del 1998.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 18, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		D.P.C.M. 10 luglio 2012 (G.U. n. 209 del 7/9/2012)
Art. 18, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali alle province da sopprimere .	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2011)	D.P.C.M. 12 aprile 2012 (G.U. n. 129 del 5/6/2012)
Art. 18, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l' importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 19, co. 2	Atto amministrativo di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli .		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 20, co. 2	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo provinciale .	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 21, co. 3	Decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio .		D.M. Interno 4 maggio 2012 (G.U. n. 145 del 23/12/2012)
Art. 24, co. 2 e 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali .		
Art. 24, co. 6	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo della città metropolitana .	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (27 maggio 2012)	
Art. 27, co. 1	Determinazione annuale da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, dei costi e dei fabbisogni standard regionali .		<i>Per il 2013 raggiunta Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 19 dicembre 2013</i>
Art. 27, co. 5	Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri , previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, di definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle "regioni di riferimento" ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.		Delibera P.C.M. 11 dicembre 2012 (G.U. n. 135 del 11/6/2013)
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	10 ottobre 2013
Art. 37, co. 2	Decreto del Ministro dell'economia e finanze che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario .	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 luglio 2011)	

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

(G.U. n. 172 del 26 luglio 2011)

Entrata in vigore: 10 Agosto 2011

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2015;
 Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 4	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		Comma abrogato dall'art. 1, lett. a) dell'Atto 92 (Schema D.Lgs correttivo)
6	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare. <i>Eventuale</i> integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		Vedi Allegato 7 dell'Atto 92 (Schema D.Lgs correttivo)
32, co. 3	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un <u>ulteriore</u> bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL .	7 gennaio 2012 (150 giorni)	
33, co. 2	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
34	Eventuali aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		
35	Con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		
36, co. 2	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.	8 dicembre 2011 (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)
36, co. 4	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285) Sostituito dal D.P.C.M. 25 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5.6.2012) <i>Integrato dal</i> D.P.C.M. 29 marzo 2013 (G.U. n. 110 del 10.5.2013) Per il 2014 le amministrazioni sono state individuate con D.P.C.M. 15 novembre 2013 (G.U. n. 278 del 27.11.2013)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	<p>Dopo la fase di sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.</p>		<p>Vedi Allegati dell'Atto 92 (Schema D.Lgs correttivo)</p>
36, co. 6	<p>Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.</p>	<p>8 dicembre 2011 (120 giorni)</p>	<p>D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</p>

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

(G.U. n. 219 del 20 settembre 2011)

Entrata in vigore dal 5 ottobre 2011

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	4 dicembre 2011 (60 giorni)	<i>Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013</i>
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	D.M. Interno 26 aprile 2013 (G.U. n. 124 del 29/05/2013)
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	entro il 30 novembre 2011	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	Annualmente	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		

Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61
“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione del maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.	2 dicembre 2012 (entro 6 mesi dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 2 e 3	Stipula di una intesa istituzionale di programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti per l'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica. L'intesa istituzionale di programma è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata.		
Art. 14, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale.	31 agosto 2012 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	

